

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
FINANZE (VI)	»	64
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	98
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	105
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	106
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	112
AFFARI SOCIALI (XII)	»	119
AGRICOLTURA (XIII)	»	123
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	130

N. B. **Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	142
<i>INDICE GENERALE</i>	»	144

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	3
AVVERTENZA	3

Giovedì 16 ottobre 2008. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazioni del presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, constatata la mancanza del numero legale, avverte che una nuova bozza del documento recante i criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare verrà distribuita a tutti i membri, discussa in successive sedute, indi posta ai voti, di modo che egli potrà riferire al Presidente della Camera.

L'esame dei restanti punti all'ordine del giorno è rinviato. La Giunta è convocata sin d'ora per martedì 28 ottobre alle ore 13.30, mercoledì 29 ottobre alle ore 9.15 e giovedì 30 ottobre alle ore 9.15.

La seduta termina alle 9.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Fabrizio Morri, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 53966/07 RGNR) (Rel. Aniello Formisano).

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Monza (proc. n. 8283/07 RGNR) (doc. IV-ter, n. 6) (Rel.: Francesco Paolo Sisto).

Discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare (v. le comunicazioni rese dal Presidente nelle sedute dell'11, 18 e 25 giugno, 9, 23 e 30 luglio e 17 settembre 2008) (Rel. Lo Presti, Ferranti).

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C.
1742 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 4

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008 — Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 17.20.

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

C. 1742 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente della X Commissione*, avverte che sul testo del disegno di legge n. 1742 trasmesso dal Senato ha espresso un parere con osservazioni il Comitato per la legislazione e un parere con osservazioni la VI Commissione (Finanze).

Avverte inoltre che sul nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con una condizione e una os-

servazione, la II Commissione (Giustizia) ha espresso favorevole con condizioni, mentre le Commissioni XI (Lavoro) e XIV (Politiche unione europea) hanno espresso parere favorevole. La V Commissione (Bilancio) esprimerà invece il parere per l'Assemblea.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore per la X Commissione*, dichiara che i relatori non intendono in questa fase proporre modifiche al testo derivanti dai pareri espressi, ma hanno piuttosto convenuto sull'opportunità di predisporre una serie di ordini del giorno finalizzati ad accogliere le istanze emerse, non solo nei pareri ma anche più in generale nel corso del dibattito. In vista del dibattito in Assemblea, inoltre, potrebbe essere anche aperta una riflessione sulla possibilità di allargare la platea dei soggetti destinatari degli interventi del fondo alimentato dai cosiddetti « conti dormienti ».

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, si associa alle considerazioni svolte dal collega Polledri.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), richiama l'attenzione sulla condizione espressa dal Comitato permanente per i

pareri della I Commissione, con la quale si chiede che venga precisata la non estensibilità all'ambito penale della deroga relativa alla responsabilità degli amministratori di Alitalia, di cui al comma 1 dell'articolo 3. In proposito, esprime rammarico per il mancato recepimento da parte delle Commissioni del proprio emendamento che prevedeva esplicitamente tale esclusione, tanto più se si considera la necessità di un nuovo esame da parte del Senato. Appare infatti insufficiente agire su tale materia con un semplice ordine del giorno, come poc'anzi proposto dal relatore, in quanto tale strumento non risulterebbe congruo qualora tale norma venisse impugnata in campo giudiziale, essendo la responsabilità penale esclusivamente personale e non riconducibile a società. Quanto all'ipotesi di destinare i cosiddetti « fondi dormienti » anche ad investimenti in favore della ricerca scientifica, come testé prefigurato dal relatore per la X Commissione, dichiara la sua contrarietà a tale ipotesi, in quanto, pur essendo favorevole a trasferire maggiori risorse in favore della ricerca scientifica, non ritiene che queste vadano reperite dal fondo per le frodi finanziarie, evidenziando peraltro come tale eventuale finalizzazione risulterebbe del tutto estranea rispetto al contenuto del decreto-legge.

Andrea LULLI (PD), sottolinea che appare piuttosto anomalo intervenire sui rilievi formulati dalle Commissioni, in particolare quello relativo alla specificazione che la deroga disposta dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto non si estende alla responsabilità penale. Per quanto concerne poi la possibilità di allargare la platea dei destinatari del Fondo alimentato dai conti dormienti, pur non avendo una contrarietà di principio, fa presente che le finalità del decreto sono diverse e sembra sbagliato orientare le risorse verso ulteriori obiettivi.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente della X Commissione*, avverte che le Presidenze delle Commissioni riunite si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	7
--	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico. Atto n. 26 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 27 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 28 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	16
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere favorevole</i>)	22
DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. Nuovo testo C. 1742 Governo (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. Nuovo testo C. 1707 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	19
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	26
ERRATA CORRIGE	21

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 9.05.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 14 ottobre si sono svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti e che in quella di ieri, mercoledì 15 ottobre, è iniziato l'esame degli emendamenti.

Pino PISICCHIO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.2, volto a prevedere l'incandidabilità di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

Gaetano PECORELLA (Pdl), intervenendo sull'emendamento Pisicchio 1.2, ritiene che la sua formulazione debba essere oggetto di approfondimento. Esso pone infatti un problema serio, quale è quello della selezione dei candidati per l'accesso alle cariche pubbliche sulla base del criterio della dignità personale. In proposito esprime apprezzamento per il fatto che l'emendamento condiziona l'incandidabilità alla condanna con sentenza definitiva, e non alla mera iscrizione nel registro degli indagati o ad altre circostanze ana-

loghe, soluzione ventilata in altre occasioni.

Ritiene, inoltre, che limitare l'incandidabilità ai soli delitti non colposi non tiene in considerazione il fatto che tra i delitti colposi ne rientrano alcuni nei quali la colpa assume un carattere di antisocialità più grave che in alcuni delitti dolosi: si riferisce in particolare a certune responsabilità per infortuni sul lavoro o per incidenti stradali.

Al contrario esistono delitti di natura dolosa che a proprio avviso non meritano di costituire una causa ostativa alla presentazione della candidatura: si riferisce in particolare al reato di diffamazione per i giornalisti.

Non ritenendo pertanto opportuno tentare una elencazione dei reati per i quali debba prevedersi l'incandidabilità, ritiene che sia sufficiente l'attuale disciplina relativa all'interdizione ai pubblici uffici, già prevista per i reati di significativa gravità, mentre invita la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo per i candidati di dichiarare i procedimenti penali a loro carico: in questo modo si consentirebbe all'elettore di operare una scelta consapevole.

Mario TASSONE (UdC) osserva preliminarmente che il tema dell'incandidabilità è stato oggetto di dibattito da parte di questa Commissione nell'ambito dell'esame dei provvedimenti recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. L'incandidabilità costituisce una fattispecie che assume rilevanza soprattutto in considerazione del fatto che il testo base non prevede più il voto di preferenza. Propone, tuttavia, di accantonare l'emendamento Pisicchio 1.2 al fine di poterne riconsiderare la formulazione in termini ancora più efficaci.

Luca VOLONTÈ (UdC), richiamandosi alle considerazioni svolte dal deputato Pe-

corella, si associa alla richiesta di accantonamento testé formulata dal deputato Tassone.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, dichiara di non condividere la richiesta di accantonamento e ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento Pisicchio. 1.2.

La Commissione respinge l'emendamento Pisicchio 1.2.

Jole SANTELLI (PdL) ritira il proprio emendamento 1.3.

Sesa AMICI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente l'opportunità di accantonare l'esame di tutti gli emendamenti riferiti alla lettera *a*) del comma 1 al fine di riesaminarli dopo che la Commissione avrà definito il tema delle circoscrizioni elettorali. Ribadisce, quindi, il proprio disappunto per l'atteggiamento di chiusura del relatore rispetto alle proposte dell'opposizione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, non si dichiara contrario all'ipotesi di accantonare gli emendamenti riferiti alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1.

Donato BRUNO, *presidente*, in base alla richiesta del deputato Amici ed alla disponibilità in tal senso mostrata dal relatore, propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, contenuti da pagina 6 a pagina 63 del fascicolo in distribuzione.

La Commissione consente.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento Casini 1.116, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Casini 1.116.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone l'ac-

cantonamento degli emendamenti volti a disciplinare le « quote di genere ». Si tratta di una tematica che potrebbe essere meglio approfondita dopo che la Commissione avrà definito la disciplina relativa al voto di preferenza ed alle candidature multiple.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, e il ministro Roberto CALDEROLI si dichiarano contrari all'ipotesi di accantonamento avanzata dal deputato Vassallo.

Sesa AMICI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.13, chiarisce che esso, come anche i successivi 1.14, 1.15 e 1.16, tende a stabilire una sanzione effettiva per le liste che non rispettino la proporzione tra i generi. Ricorda che l'articolo 51 della Costituzione, revisionato a seguito della sentenza con cui nel 2003 la Corte costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale di norme che prevedano quote di riserva a favore di un sesso, impone oggi al legislatore di provvedere in concreto per assicurare le pari opportunità di donne e uomini. Aggiunge che l'assenza delle donne dalla politica non è solo contro la Costituzione, ma contro l'interesse del Paese, che da una maggiore presenza femminile non potrebbe che trarre vantaggio. Invita pertanto tutti i gruppi a un'assunzione comune di responsabilità sul punto.

Mario TASSONE (UdC), pur sottolineando di essere sempre stato contrario a soluzioni come le quote riservate, che giudica forzature, riconosce che il problema è serio e che riguarda tutte le forze politiche. Per questo ritiene opportuno, a meno che il testo del relatore sia imm modificabile, accantonare il punto per discuterlo più approfonditamente in un secondo momento.

Pino PISICCHIO (IdV) ricorda che, quando il corpo elettorale esprimeva le preferenze, la presenza delle donne nel Parlamento nazionale era intorno al 14 per cento, mentre è scesa all'8 per cento nel periodo di vigenza della legge Mattarella, quando era rimesso ai partiti di

bilanciare la presenza dei sessi nelle candidature per i collegi uninominali e per le quote proporzionali. Pertanto, qualora si decida di abbandonare le preferenze anche nel sistema elettorale europeo, occorrerà individuare misure particolarmente forti per assicurare la presenza femminile nella rappresentanza. Condivide quindi l'emendamento Amici 1.13, che si muove precisamente in questa direzione.

Isabella BERTOLINI (PdL), premesso di intervenire a titolo personale, preannuncia che voterà a favore dell'emendamento Amici 1.13. Rileva infatti che l'emendamento Bernini 1.17 (*nuova formulazione*), sul quale il relatore e il Governo si sono espressi favorevolmente, pur introducendo alcune garanzie per le donne, non appare sufficiente ad assicurare la soluzione del problema delle pari opportunità. Ritiene pertanto necessaria una riflessione più approfondita sul tema, eventualmente anche in vista di una riformulazione da introdurre nel corso della discussione in Assemblea.

Luca VOLONTÈ (UdC) ritiene che il relatore dovrebbe prendere atto che gli emendamenti del gruppo del Partito democratico propongono una soluzione ragionevole sul problema del riequilibrio della rappresentanza dei generi. Concorda inoltre con quanti hanno sostenuto che il punto andrebbe discusso dopo quello delle preferenze, atteso che la soluzione del problema è diversa a seconda della posizione assunta in merito alle preferenze. In conclusione, auspica una maggiore disponibilità e apertura da parte della maggioranza, anche al fine di evitare di costringere i gruppi di opposizione alla misura estrema di intervenire lungamente su ciascun singolo emendamento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori del provvedimento in oggetto è già stato definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che tuttavia si riunirà nuovamente nel corso della giornata odierna per valutare l'opportunità di riorganizzare i

tempi di discussione. Fa presente che non è sua intenzione soffocare il dibattito, ma invita i deputati a svolgere interventi contenuti al fine di potere compiutamente esaminare i diversi aspetti del provvedimento senza dover giungere a stabilire limiti di tempo per gli interventi.

Sandro GOZI (PD) dichiara di non capire per quale ragione il relatore non accolga l'emendamento del suo gruppo, che pure tende ad un riequilibrio della rappresentanza dei generi al fine di migliorare la qualità della rappresentanza: questo è infatti l'obiettivo che il relatore dichiarava di voler perseguire. Aggiunge che si tratta di un problema di credibilità dei partiti, i quali non possono continuamente sollevare il problema delle pari opportunità senza però poi fare nulla in concreto per risolverlo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, fa presente che il sistema proposto dall'emendamento Bernini 1.17 (*nuova formulazione*) pone a garanzia delle pari opportunità un vincolo valido in ciascuna circoscrizione, ed è quindi assai più efficace e favorevole alle donne di quello proposto dai deputati del Partito democratico, il quale pone il vincolo solo a livello nazionale. Ricorda inoltre che le ultime elezioni per il Parlamento europeo si sono svolte con il voto di preferenza, senza che questo abbia garantito una maggiore presenza delle donne.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) osserva che dal confronto con altri ordinamenti stranieri emerge che il sistema delle quote riservate o delle liste bloccate con alternanza tra i generi determina una presenza anche significativa delle donne negli organi elettivi, ma non necessariamente una loro presenza significativa negli incarichi di rilievo. A suo avviso occorre pertanto avviare un processo di sensibilizzazione interna ai partiti sull'importanza delle donne in politica, nelle more del quale, tuttavia, è utile introdurre anche obblighi di legge. Il suo emendamento tende per l'appunto a sta-

bilire un obbligo di legge in capo ai partiti nella compilazione delle liste elettorali, prevedendo, in caso di inottemperanza, una sanzione pecuniaria: la sanzione pecuniaria rappresenta infatti, a suo parere, il giusto equilibrio, mentre appare eccessiva la sanzione della espulsione del candidato che non rispetti l'alternanza o addirittura quella dell'inammissibilità della lista stessa.

Alessandro NACCARATO (PD) esprime il timore che, mentre a parole tutti si dicono d'accordo per introdurre misure per il riequilibrio della rappresentanza di genere, nei fatti poi non si faccia nulla di concreto. Ricorda che un meccanismo sanzionatorio pecuniario è già oggi previsto per il mancato rispetto delle quote nella formazione delle liste elettorali per il Parlamento europeo, ma nella scorsa legislatura fu avviato l'esame di una proposta di legge sostanzialmente volta a consentire ai gruppi che non avevano rispettato l'obbligo di eludere la sanzione. La proposta di legge non completò il suo *iter* solo a causa dell'interruzione anticipata della legislatura.

Salvatore VASSALLO (PD) prende atto che la maggioranza non è disposta a discutere nemmeno sui dettagli del testo del relatore, il che contraddice le enunciazioni iniziali del relatore stesso, il quale aveva assicurato che su un provvedimento come questo, che attiene alle regole del gioco, si sarebbe proceduto con l'accordo più ampio possibile. Aggiunge che è assurdo voler seguire nel dibattito l'ordine dell'articolato, anziché, come sarebbe più ragionevole, l'ordine logico delle questioni. Fa infatti presente che, se fosse già stata affrontata la questione delle preferenze e fosse già stata decisa in via definitiva l'abolizione di queste ultime, il suo gruppo avrebbe ritirato gli emendamenti in esame, accedendo alla soluzione proposta nell'emendamento Bernini 1.17 (*nuova formulazione*), in quanto intende portare avanti un confronto costruttivo sulle questioni aperte e non fare ostruzionismo.

La Commissione respinge l'emendamento Amici 1.13.

Donato BRUNO, *presidente*, essendo imminente l'inizio della chiama dei deputati nella prima riunione odierna del Parlamento in seduta comune, rinvia il seguito dell'esame al termine della chiama stessa.

Luca VOLONTÈ (UdC) esprime l'auspicio che alla ripresa dei lavori il relatore risponda sulle richieste che gli sono state rivolte.

Donato BRUNO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.05, riprende alle 11.40.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, al fine di venire incontro alle richieste formulate dai gruppi di opposizione nella precedente seduta, propone di accantonare tutti gli emendamenti non ancora votati fino a quelli riferiti alla lettera *d*), riguardante il tema delle preferenze, di accantonare quindi gli emendamenti riferiti alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) e di proseguire con l'esame di quelli riferiti alla lettera *n*), che riguarda le circoscrizioni, per riprendere solo allora, secondo l'ordine dell'articolato, l'esame degli emendamenti accantonati.

Sesa AMICI (PD), Mario TASSONE (UdC), Luciano DUSSIN (LNP) e Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) concordano con la proposta del relatore.

Il ministro Roberto CALDEROLI concorda con la proposta del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà quindi dall'emendamento Casini 1.139, intendendosi pertanto accantonati tutti gli emendamenti precedenti non ancora votati.

Mario TASSONE (UdC) richiama gli argomenti già svolti dal proprio gruppo nel

corso dell'esame preliminare per ribadire ancora una volta l'importanza delle preferenze al fine di consentire ai cittadini la scelta dei propri rappresentanti. Auspica pertanto una maggiore apertura del relatore e del Governo al fine di evitare scelte che spingano il sistema verso la logica del Parlamento dei tecnocrati.

Michele BORDO (PD) ritiene che a questo punto la priorità politica sia quella di capire quali margini di dialogo esistano con la maggioranza. Nel ricordare che il relatore aveva dichiarato ampia disponibilità al confronto in vista del raggiungimento del più ampio consenso possibile su una riforma che, come questa, riguarda le regole della democrazia, si rammarica di dover constatare che, nondimeno, l'atteggiamento della maggioranza è stato fin qui di pressoché totale chiusura.

Premesso poi di non credere che le preferenze siano indispensabili alla democrazia, ritiene però preferibile che siano gli elettori, anziché i *leader* di partito, a scegliere i rappresentanti politici, anche perché il sistema della designazione partitica della classe politica introdotto nella legge elettorale nazionale ha innegabilmente distrutto il rapporto dei rappresentanti con il territorio.

A quanti hanno poi fatto presente che l'abolizione delle preferenze fu introdotta dalla sua parte politica nella legge regionale per l'elezione del consiglio regionale della Toscana ricorda che quella legge consente però agli elettori di selezionare i candidati attraverso consultazioni primarie. A quanti invece hanno sostenuto che anche nel sistema uninominale sarebbero i partiti a selezionare i candidati risponde che si tratta di un argomento indifendibile dal momento che, con quel sistema, gli elettori potevano scegliere tra più candidati di diverse liste, mentre con l'attuale legge elettorale nazionale la loro possibilità di scelta è molto ridotta. È infine falso che con il referendum del 1991 i cittadini italiani abbiano inteso abolire la preferenza: il referendum stabilì, semmai, il principio della preferenza unica in luogo di quella multipla. Conclude dicendosi

convinto che eliminare anche la preferenza unica sarebbe un segnale negativo di chiusura nei confronti del corpo elettorale.

Lino DUILIO (PD) ribadisce che l'abolizione del voto di preferenza comporta che la designazione dei parlamentari si sostituisce alla loro elezione, secondo una logica che già oggi, applicata nella legge elettorale interna, ha prodotto un Parlamento nazionale composto di soggetti che perseguono non gli interessi del popolo ma quelli di chi li ha nominati. Si tratta, a suo parere, di un regresso inaccettabile; tanto più inaccettabile in quanto non esiste in Italia un sistema di garanzia della democrazia interna dei partiti. Trova però non solo umiliante che i parlamentari debbano obbedire alle indicazioni del capo del partito, ma anche contrario alla democrazia, in quanto non appartiene alla logica democratica attribuire a un singolo il potere di decidere tutto, compreso chi debbano essere i rappresentanti del popolo. Aggiunge che, non esprimendo il Parlamento europeo un Governo, nulla impedisce che la rappresentanza europea si costituisca su criteri proporzionali. Contesta infine la tesi che si va diffondendo secondo cui da una parte occorrerebbe selezionare per il Parlamento europeo i candidati più competenti sotto il profilo della preparazione tecnica e dall'altra parte i più indicati per tale selezione sarebbero i partiti e le preferenze sarebbero addirittura ostative rispetto a questo fine: evidentemente si ritiene che il corpo elettorale non sia in grado di scegliere per il meglio e che il rapporto con il territorio non sia un bene ma anzi un ostacolo allo svolgimento del mandato parlamentare.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i deputati a contenere la durata dei propri interventi al fine di consentire alla Commissione di esaminare in modo compiuto le diverse problematiche contenute nel provvedimento in oggetto e di trasmettere all'Assemblea un testo che rappresenti il frutto di un esame approfondito.

Enrico LA LOGGIA (Pdl) ritiene che il problema fondamentale sia quello di de-

cidere quale tipo di partito si voglia avere in Italia. Ricorda quindi come, nei sessant'anni di vita della Repubblica, nonostante la democrazia italiana nasca proporzionalistica e dunque fondata sulla mediazione dei partiti, non si sia mai addvenuti a una disciplina dei partiti, pur nella successione dei diversi sistemi elettorali. Premesso poi che sta lavorando ad un progetto di legge in materia di disciplina dei partiti, invita i gruppi di opposizione a riflettere sul fatto che il referendum sulle preferenze del 1991 nasceva dall'esigenza, oltre che di limitare il fenomeno della disgregazione correntizia dei partiti, di contrastare i condizionamenti clientelari del voto, che nella preferenze avevano il loro strumento. A suo avviso, quindi, se esiste un sia pur limitato timore che le preferenze possano essere utilizzate come strumento di corruzione, occorre scegliere di abolirle.

Alessandro NACCARATO (PD) chiede ai deputati della Lega Nord Padania di chiarire la propria posizione sulle preferenze, ricordando come la Lega abbia sempre sostenuto l'importanza del collegamento della rappresentanza con la base e con il territorio e sia sempre stata contraria all'Europa dei tecnocrati, ossia al tipo di Europa verso cui spinge la riforma proposta dal relatore. Pur sicuro che la mancanza di collegamento col territorio non riguarderà i deputati della Lega, la quale ha sempre curato questo aspetto come preminente, la invita a chiarire se non ritenga che sussista un rischio, in caso di abolizione delle preferenze, per la rappresentanza italiana nel suo complesso.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.), dopo aver ricordato come la Südtiroler Volkspartei sia sempre stata a favore della preferenza a tutti i livelli, come la legge elettorale per la provincia di Bolzano preveda un sistema proporzionale con quattro preferenze e come un sistema analogo sia previsto anche per le elezioni comunali, sottolinea come a tali elezioni l'affluenza al voto sia molto più alta di

quella che si è registrata nelle ultime elezioni per il Parlamento nazionale. Aggiunge che l'elettorato del suo collegio sostiene apertamente che una causa della decrescente affluenza alle elezioni politiche nazionali sta proprio nella mancanza della preferenza.

Pino PISICCHIO (IdV) ricorda che all'origine della democrazia italiana c'è un sistema di partiti nei quali sia i candidati alle elezioni sia i dirigenti erano selezionati dal basso, laddove l'attuale forma di partito è indubabilmente non democratica e priva di controllo in quanto fondata sul principio della delega di ogni decisione al *leader*. Ritiene pertanto che senza una previa regolazione giuridica della vita interna dei partiti sia impensabile introdurre il sistema della lista bloccata.

Luca VOLONTÈ (UdC) fa presente che negli ultimi quattordici anni, nonostante il venir meno della preferenza, la corruzione non è affatto diminuita. Ritiene quindi scorretto associare la preferenza alla corruzione in un rapporto di causa ed effetto, senza contare che, se davvero la preferenza fosse veicolo di corruzione, allora la si dovrebbe eliminare da tutti i sistemi elettorali, a qualunque livello di governo. Ribadisce inoltre che non può ritenersi democratico un ordinamento basato sulla integrale delega delle decisioni ad un limitato numero di persone, senza contare che un tale sistema rischia di produrre danni incalcolabili nel momento in cui i leader di partito non saranno più gli attuali ma altri della cui integrità morale non si può essere certi. Si dice pertanto convinto che l'abolizione completa della preferenza dal sistema elettorale non si possa perseguire senza contemporaneamente portare avanti una legge sulla democrazia interna dei partiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Casini 1.139 e Zeller 1.25.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sull'emendamento Casini 1.138, di cui è

cofirmatario torna a chiedere alla maggioranza e al Governo le ragioni della loro insistenza sull'abolizione della preferenza. Al deputato La Loggia fa poi notare che non è ragionevole rinunciare a uno strumento solo perché, oltre all'uso legittimo, se ne può fare un uso distorto: certamente, infatti, il deputato La Loggia, che è siciliano, non rinuncerebbe all'investimento di fondi per opere pubbliche nel meridione nonostante sappia quanto grande sia il rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti.

La Commissione respinge l'emendamento Casini 1.138.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 1.26, di cui è cofirmatario, sottolinea come tra i fautori del mantenimento della preferenza esistano posizioni diverse, che non devono essere sottaciute: alcuni infatti ritengono che le preferenze siano indispensabili alla qualificazione di un ordinamento come democratico; altri, tra i quali lui, ritengono che le preferenze non siano un bene in assoluto ma siano comunque opportune nel particolare momento storico che l'Italia sta vivendo, il quale è caratterizzato da una legge elettorale nazionale che ha ingenerato nel corpo elettorale il convincimento che la classe politica sia chiusa in se stessa e formata mediante sistemi di cooptazione. Esiste pertanto, in questo momento, una comprensibile richiesta da parte dell'elettorato di non eliminare quelle residue possibilità di scelta che ancora esistono nel sistema.

Ritiene poi sorprendente che la Lega Nord Padania non prenda posizione sul punto, considerato che, con l'abolizione delle preferenze, ne va del rapporto tra la rappresentanza e il territorio, ossia di un valore che la Lega ha sempre ritenuto fondamentale.

Ritiene poi che le preferenze siano preferibili alle liste bloccate anche in vista della garanzia delle pari opportunità tra i sessi, considerato che un meccanismo di garanzia basato sulle liste bloccate pone in capo ai partiti l'obbligo di realizzare il

bilanciamento tra i generi, laddove un meccanismo basato sulla preferenza rimette il bilanciamento al corpo elettorale. Quanto poi alla proposta del relatore di cui all'emendamento Bernini 1.17 (*nuova formulazione*), osserva che essa è solo apparentemente efficace: nel momento, infatti, in cui si stabilisce un vincolo di alternanza tra i generi in rapporto di due a uno e le liste sono di undici candidati al massimo, in Lombardia, ma più spesso di sei o sette candidati e ciascun partito elegge in ogni circoscrizione non più di due o tre parlamentari, è facilmente prevenibile che su settantadue seggi al Parlamento non saranno elette più di sette donne, a meno che i candidati donna siano posti in cima alla lista. L'emendamento proposto dal suo gruppo è quindi assai più efficace oltre che più rispettoso dell'elettorato.

Paolo FONTANELLI (PD) ritiene che, oggi, la prima preoccupazione debba essere quella della ricostituzione del rapporto di fiducia tra i cittadini e la politica, che negli ultimi anni è stato fortemente compromesso soprattutto tra le generazioni più giovani. A suo avviso, le liste bloccate sono il sistema peggiore per recuperare un sano rapporto con l'elettorato, senza contare che per qualificare la rappresentanza occorre un sistema che ponga i candidati in competizione tra di loro in modo da costringere i partiti a selezionare, nella formulazione delle liste, i migliori.

Luca VOLONTÈ (UdC) esprime condiscordia per l'emendamento in esame, che a suo avviso fornisce una soluzione intelligente ai diversi problemi segnalati dalle parti. Auspica poi che il problema interno al Popolo della Libertà, rappresentato dalla conta interna delle preferenze, a seguito della quale Alleanza Nazionale potrebbe acquisire un peso maggiore nel partito grazie alla sua migliore organizzazione territoriale, non sia risolto a danno di tutti gli italiani mediante una legge che abolisca la preferenza anche per le elezioni del Parlamento europeo.

La Commissione respinge l'emendamento Amici 1.26.

Sandro GOZI (PD), illustrando il suo emendamento 1.27, sottolinea come il combinato disposto tra l'abolizione delle preferenze e il mantenimento di circoscrizioni estremamente ampie non permetta di risolvere nessuno dei problemi che la Commissione intendeva risolvere quando ha messo mano alla riforma della legge elettorale europea, e soprattutto non permette di risolvere il problema della distanza tra i cittadini e il Parlamento europeo.

Pino PISICCHIO (IdV) condivide le osservazioni svolte da altri rappresentanti dell'opposizione, secondo cui la celere approvazione del provvedimento senza il voto di preferenza servirebbe a superare i problemi interni del nuovo soggetto politico, da poco costituitosi.

Mario TASSONE (UdC) sottoscrive l'emendamento 1.29 Commercio e lo ritira.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 1.27 Gozi, nel senso di votare prima la parte relativa alla sostituzione della lettera *d*) e, successivamente, quella consequenziale.

Donato BRUNO, *presidente*, pone in votazione la prima parte dell'emendamento 1.27 Gozi, relativa alla sostituzione della lettera *d*).

La Commissione respinge la prima parte dell'emendamento 1.27 Gozi, relativa alla sostituzione della lettera *d*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la parte consequenziale dell'emendamento 1.27 Gozi è preclusa, come pure i successivi emendamenti 1.28 Amici e 1.30 Pisicchio. Avverte inoltre che, a seguito di quanto precedentemente convenuto, la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera *n*) del comma 1.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento Casini 1.307 di cui è cofirmatario. In proposito, osserva che la soppressione della lettera *n*) è finalizzata a riconsiderare per intero la questione relativa al numero ed alla composizione delle circoscrizioni. Nel ribadire quindi l'invito, rivolto al relatore ed alla maggioranza, a valutare i suggerimenti dell'opposizione, sottolinea l'importanza di assicurare che tutti i territori siano rappresentati al Parlamento europeo.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la proposta di legge Bocchino C. 1491 prevedeva quindici circoscrizioni, mentre il testo base del relatore ha ridotto il numero a dieci. Si tratta di una soluzione che si avvicina alle richieste contenute in alcuni emendamenti del deputato Tassone.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che l'abolizione del voto di preferenza potrebbe essere temperato dalla previsione di circoscrizioni elettorali di modeste dimensioni, all'interno delle quali la presenza di liste molto ridotte di candidati consentirebbe all'elettorato di comprendere consapevolmente la scelta che compie con l'espressione del voto. Deve altresì trattarsi di candidati che poi accettano di svolgere per intero il mandato di parlamentare europeo.

La proposta originaria del proprio gruppo prevedeva il voto di preferenza unitamente a circoscrizioni di medie dimensioni. Venuto meno il voto di preferenza, ritiene necessario che le circoscrizioni abbiano dimensioni più contenute proprio per consentire la presentazione di liste ridotte di candidati. Al riguardo ritiene che basterebbe utilizzare le circoscrizioni relative alla parte proporzionale contenute nella « legge Mattarella »: in questo modo ogni circoscrizione eleggerebbe da uno a cinque candidati.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, si sofferma sul tema delle circoscrizioni elettorali. In proposito fa presente che la scelta di prevedere dieci circoscrizioni è finalizzata a conferire armonia ed unifor-

mità al complessivo sistema elettorale. Esprime quindi di le proprie perplessità sull'istanza testè formulata dal deputato Vassallo il quale, nel suo documento che conteneva una proposta di riforma del sistema elettorale nazionale, prevedeva circoscrizioni più ampie.

Il provvedimento in esame, d'altronde, è il frutto di un lungo e serio approfondimento e le soluzioni rinvenute rappresentano l'esito di attenti bilanciamenti e valutazioni.

Fa tuttavia presente che, ove da parte dell'opposizione dovessero essere formulate proposte alternative che non alterino l'equilibrio raggiunto sul punto in esame all'interno del testo base, si dichiara disponibile a prenderle in considerazione.

Sesa AMICI (PD) fa presente che il proprio gruppo ha presentato più di una proposta in relazione al numero delle circoscrizioni, sulle quali ritiene che esistano margini per una seria discussione: si riferisce, in particolare, all'emendamento 1.59, da lei presentato, volto a prevedere sedici circoscrizioni.

Sandro GOZI (PD) ritiene che la dimensione delle circoscrizioni dovrebbe avere carattere regionale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.307 Casini, 1.308 Volontè e 1.309 Volontè.

Mario TASSONE (UdC) fa presente che sarebbe stato preferibile accantonare tutti gli emendamenti riferiti alla tabella A.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine della seconda chiama dei deputati nella riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, convocata per le ore 15.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Atto n. 25.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati dalla Commissione bilancio e dalla Commissione trasporti sullo schema in esame.

Sesa AMICI (PD) osserva che il tema in esame è particolarmente complesso e che meritano particolare approfondimento i riflessi che la riorganizzazione avrà sull'attività di controllo sull'utilizzo dei fondi comunitari a livello regionale. Si tratta di una attività che non può essere indebolita con un ridimensionamento delle strutture e delle dotazioni attraverso le quali essa viene svolta.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, dichiara preliminarmente di condividere l'intervento svolto dal deputato Amici, riservandosi di tenerne conto nella proposta di parere che presenterà alla Commissione.

Si sofferma quindi sui temi che reputa di primaria importanza: si tratta delle vicende contrattuali del personale e della lotta alla contraffazione che, a seguito della soppressione dell'Alto Commissario, assume una importanza strategica che, per questa ragione, dovrebbe essere ricondotta all'interno della direzione generale.

Si sofferma quindi sui rilievi espressi dalla IX Commissione sullo schema in

esame che ha evidenziato l'opportunità di valutare di non inquadrare la direzione generale relativa agli affari generali ed alle risorse umane nell'ambito di alcun dipartimento.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere nel corso del seguito dell'esame.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che i problemi principali da affrontare nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto siano costituiti dalle funzioni relative al commercio con l'estero, dalla lotta alla contraffazione ed al turismo, sulle cui attribuzioni ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe fornire chiarimenti.

Il sottosegretario Ugo MARTINAT fa presente preliminarmente che l'assetto dei dicasteri e l'attribuzione delle relative funzioni dipende dalle riforme varate nel corso della precedente legislatura. Per quanto concerne lo schema in esame fa presente di condividere l'importanza della lotta alla contraffazione, sulla quale si impegna, unitamente alle altre questioni, a fornire alla Commissione i chiarimenti opportuni nel corso del seguito dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico.

Atto n. 26.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati dalla Commissione bilancio e dalla Commissione trasporti sullo schema in esame. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Atto n. 27.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati dalla Commissione bilancio e dalla Commissione cultura sullo schema in esame. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Atto n. 28.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati dalla Commissione bilancio sullo schema in esame. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 30.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati dalla Commissione bilancio sullo schema in esame.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere sullo schema in esame, auspicando che su di esso possa avere luogo un proficuo dibattito.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 31.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati dalla Commissione bilancio e dalla Commissione trasporti sullo schema in esame. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per

quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

Nuovo testo C. 1742 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame. Dopo aver rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, si sofferma sulla disposizione recata dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 3. In proposito osserva che essa prevede che, in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Rileva, quindi, che sempre secondo la medesima norma, negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

Osserva, in proposito, che tale norma non interviene sulla disciplina sostanziale

di carattere generale in materia di responsabilità, ma introduce una disciplina speciale che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo determinato e qualificati da un particolare orientamento finalistico. Ritiene che si tratta di una disciplina che deroga al principio generale, identificato dalla giurisprudenza costituzionale, della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui, «regola che discende dallo stesso principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, e che per i pubblici funzionari è espressamente ribadita dall'articolo 28 della Costituzione, col rinvio alle "leggi penali, civili e amministrative" caso per caso applicabili», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 154 del 2004.

Osserva, inoltre, che la disposizione non specifica a quali tipologie di responsabilità si riferisca la deroga e, in particolare, se essa faccia riferimento anche alla responsabilità penale e ritiene pertanto necessario precisare espressamente che la deroga non si estende alla responsabilità penale. In proposito, osserva che la giurisprudenza sulle fattispecie relative a norme derogatorie in materia di responsabilità, la Corte ha costantemente affermato che nella struttura della norma derogatoria deve rinvenirsi una specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzia, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da essa prevista.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con una condizione, volta a precisare che la deroga contenuta nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 non si estende alla responsabilità penale, e con una osservazione, volta a considerare l'opportunità di precisare, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzia,

sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da esso prevista (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

Nuovo testo C. 1707 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Souad SBAI (PdL), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 17.05.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito per il provvedimento in esame la seguente organizzazione dei lavori: oggi fino alle ore 18; lunedì 20 ottobre dalle ore 14 alle ore 21, salve le interruzioni per la chiama dei deputati nelle votazioni del Parlamento in seduta comune; martedì 21 ottobre dalle ore 9 alle ore 21, salve le interruzioni per i lavori dell'Assemblea e per la chiama dei deputati nelle votazioni del Parlamento in seduta comune. Pertanto, non oltre le ore 21 di martedì si concluderà l'esame degli emendamenti e il testo risultante sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, le quali esprimeranno il parere mercoledì 22 ottobre; giovedì 23 ottobre, infine, la Commissione, previo esame dei pareri, conferirà il mandato al relatore. Chiede quindi al relatore se sia in grado di rispondere sulla questione posta prima della sospensione dei lavori.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, premesso di aver svolto le necessarie verifiche assieme al ministro Calderoli, conferma la proposta di 10 circoscrizioni formulata nel testo base, ritenendola la più idonea ed equilibrata: essa prevede infatti circoscrizioni con una media di sette seggi, nelle quali un singolo partito può sperare di ottenere al massimo tre o quattro seggi, ossia un numero comunque contenuto. Ritiene invece inopportuno suddividere ulteriormente le circoscrizioni, anche per evitare dinamiche di tipo localistico. Si rimette tuttavia alla Commis-

sione per quanto riguarda la possibilità di spostare il Molise dalla circoscrizione n. 6, che nel testo base comprende attualmente Lazio, Umbria e Molise, alla circoscrizione n. 7, che comprende attualmente la sola Campania: si costituirebbero in questo modo due circoscrizioni omogenee per numero di seggi e per composizione socio-culturale.

Il ministro Roberto CALDEROLI si rimette, per quanto riguarda la proposta del relatore, alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Volontè 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, e 1.319.

Mario TASSONE (UdC), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Volontè 1.320, ne evidenzia l'elemento innovativo, rispetto all'attuale disciplina, consistente dalla previsione del settimo collegio Basilicata-Calabria, in linea con le proposte avanzate in tal senso dai deputati Zeller e Cicu. Tale proposta emendativa, come anche la proposta avanzata in merito al collegio cinque Abruzzo-Molise-Campania, risponde all'esigenza di rendere più omogenea la definizione delle circoscrizioni riferite ai predetti territori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Volontè 1.320 e 1.321.

Mario TASSONE (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.322, a sua firma, volto a far emergere la specificità della regione Puglia nel quadro delle circoscrizioni elettorali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Volontè 1.322, 1.323 e 1.324, Amici 1.60, Gozi 1.61, Amici 1.59, Volontè 1.325, 1.327, 1.328 e 1.329.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo in ordine all'emendamento Volontè 1.330, osserva che tale proposta emendativa, come le altre da lui presentate, tende in

particolare a perseguire un maggiore equilibrio ed una più visibile omogeneità territoriale nella individuazione delle circoscrizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Volonté 1.330.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 1.58, di cui è cofirmatario, deplora il sostanziale rifiuto mostrato dalla maggioranza a confrontarsi apertamente sulle proposte avanzate dai gruppi di opposizione. Ritene strumentale l'atteggiamento tenuto dal relatore che, in un primo tempo, ha dichiarato di condividere un'articolazione di quindici circoscrizioni per accedere alle richieste dei gruppi di opposizione, mentre in un secondo tempo ha invece rigettato ogni diversa proposta dei gruppi di opposizione.

Il ministro Roberto CALDEROLI, pur condividendo nel merito talune osservazioni formulate dal deputato Vassallo, ritiene non compatibile con i tempi ristretti di approvazione del testo in esame le modifiche alle circoscrizioni da questi prospettate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amici 1.58, Volonté 1.326 e 1.331.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, con riferimento all'emendamento Santelli 1.62, chiede quale sia l'orientamento dei gruppi rispetto alla proposta di accorpate il Molise alla Campania.

Luca VOLONTÈ (UdC) dichiara che dinanzi all'assoluta mancanza di disponibilità dimostrata dal relatore su tutti le proposte emendative in esame non abbia senso procedere ora alla revisione della Tabella A nel senso proposto dall'emendamento 1.62 Santelli.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sull'emendamento Santelli 1.62 il relatore ha formulato un invito al ritiro.

Jole SANTELLI (PdL) ritira il proprio emendamento 1.62.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Volonté 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366 e 1.367.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame dell'emendamento Bianconi 1.6, precedentemente accantonato.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, chiede che l'emendamento Bianconi sia posto in votazione per parti separate, nel senso di votare ora solo la parte consequenziale, in quanto contenente un emendamento alla Tabella A.

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 1.6, limitatamente alla parte consequenziale.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che si possa a questo punto riprendere l'esame degli emendamenti secondo l'ordine dell'articolato.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa quindi all'esame degli identici emendamenti Giovanelli 1.4 e Casini 1.66, precedentemente accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Giovanelli 1.4 e Casini 1.66.

Donato BRUNO, *presidente*, essendo ormai quasi le ore 18, propone di interrompere i lavori, come convenuto, per riprenderli lunedì dall'emendamento Stracquadanio 1.5.

Avverte quindi che il relatore intende formulare una proposta di ulteriore riformulazione degli emendamenti Santelli 1.9 e Luciano Dussin 1.11, in materia di esenzione dalla raccolta delle firme.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) illustrando le ragioni della riformulazione da lui proposta, tesa a favorire entrambe le minoranze linguistiche nella fase di raccolta delle firme per la presentazione delle candidature, fa presente che essa è volta a prevedere che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi in entrambe le Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

Jole SANTELLI (Pdl) riformula il proprio emendamento 1.9 nei termini suggeriti dal relatore (*vedi allegato 4*).

Luciano DUSSIN (LNP) si riserva di valutare la proposta di riformulare il proprio emendamento 1.11 nei termini suggeriti dal relatore.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) dichiara di condividere la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, che ringrazia.

Sesa AMICI (PD) valuta negativamente l'atteggiamento di chiusura che la maggioranza manifesta nei confronti dell'opposizione e da cui si evince che si stia compiendo una inaccettabile forzatura nell'esame della proposta di legge al fine di utilizzare strumentalmente il provvedimento in esame per incidere surrettiziamente sull'assetto dei partiti. Fa notare che non vi è stata alcuna preclusione di

merito né alcuna forma di ostruzionismo sul testo in esame da parte del suo gruppo; sottolinea altresì di non aver condiviso l'eccessiva enfasi dai più mostrata sulla dibattuta questione dell'abolizione o del mantenimento del sistema delle preferenze. Conclude evidenziando che la maggioranza avrebbe sicuramente fornito una prova di maturità politica accogliendo la richiesta di dialogo e di confronto avanzata dai gruppi di opposizione ed a cui è stata data invece una risposta del tutto negativa.

Luca VOLONTÈ (Udc) invita il relatore e la maggioranza a procedere all'esame del provvedimento con spirito di autentico confronto e adottando un metodo diverso che possa favorire una sintesi dei temi in esito ad un serrato ma aperto confronto di proposte. Esprime disappunto per la circostanza che sono stati, invece, finora disattesi gli auspici comuni che sulle regole e sulle leggi elettorali in particolare si procedesse a riforme condivise, scevre da pregiudiziali e rigidità di posizione. Pur ritenendo legittimo l'atteggiamento della maggioranza di far valere i numeri nell'esame del provvedimento, ritiene politicamente debole tale opzione, che non può che condurre ad un logoramento del dialogo e ad una sterile contrapposizione tra maggioranza ed opposizione.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 75 del 14 ottobre 2008, a pagina 25, seconda colonna, tredicesima riga, deve leggersi « 1.17 Bernini Bovicelli, Bertolini Sbai, Calabria, De Girolamo, Santelli, Stasi, » in luogo di « 1.117 Bernini ».

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni).

PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato dei Doc. XXII n. 1, n. 2 e n. 4, quale risultante dagli emendamenti approvati, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali »;

considerato che il provvedimento in esame trova il suo fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (Nuovo testo C. 1742 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1742 Governo, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in via generale, alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che alcune disposizioni sono riconducibili alle materie « tutela del risparmio » e « tutela della concorrenza », che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerata la disposizione recata dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, che prevede che, in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la respon-

sabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società;

rilevato, altresì, che sempre secondo la medesima norma, negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici;

considerato che tale norma non interviene sulla disciplina sostanziale di carattere generale in materia di responsabilità, ma introduce una disciplina speciale che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo determinato e qualificati da un particolare orientamento finalistico;

ritenuto che si tratta di una disciplina che deroga, in considerazione della presenza di preminenti interessi pubblici, al principio generale, identificato dalla giurisprudenza costituzionale, della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui, « regola che discende dallo stesso principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, e che per i pubblici funzionari è espressamente ribadita dall'articolo 28 della Costituzione, col rinvio alle “leggi penali, civili e amministrative” caso per caso applicabili », come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 154 del 2004;

osservato che la disposizione non specifica a quali tipologie di responsabilità

si riferisca la deroga e, in particolare, se essa faccia riferimento anche alla responsabilità penale;

considerato pertanto necessario precisare espressamente che la deroga non si estende alla responsabilità penale;

considerata, inoltre, la giurisprudenza costituzionale sulle fattispecie relative a norme derogatorie in materia di responsabilità, nella quale la Corte ha costantemente affermato che nella struttura della norma derogatoria deve rinvenirsi una specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzi, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da essa prevista;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che la deroga contenuta nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 non si estende alla responsabilità penale;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzia, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da esso prevista.

ALLEGATO 3

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (Nuovo testo C. 1707 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1707 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono essenzialmente riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che, quanto alle disposizioni recate dagli articoli 1-*ter* ed 1-quater, rilevano altresì le materie « ordine pubblico e sicurezza » e « ordinamento civile », che rispettivamente le lettere *h*) e *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« a-bis) il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi in entrambe le Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno

e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica ».

1. 9. *(ulteriore nuova formulazione)* Santelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere approvata</i>)	37
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	39
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	30
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	40
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di relazione contraria</i>)	43
ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata</i>)	45
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di reati ministeriali. C. 891 Consolo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
AVVERTENZA	34

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

C. 1742 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2008

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, integrando la relazione svolta nella seduta del 10 ottobre scorso, rileva che il testo trasmesso dalle Commissioni di merito non contiene il comma 13-*bis* dell'articolo 1, introdotto dal Senato, relativo alla cosiddetta norma « salva manager », la cui soppressione avevo preannunciato di chiedere nella proposta di parere che avrei dovuto presentare. Tuttavia, seppure nella sola parte motiva del parere, ritengo opportuno fare riferimento, in vista dell'esame in Assemblea, dell'esigenza che tale disposizione sia esclusa dal testo.

Rimane invece la questione del comma 1 dell'articolo 3, che le Commissioni di merito non hanno modificato. Come già rilevato nella relazione, si tratta di una disposizione volta a limitare la responsabilità di soggetti che hanno operato in relazione alla vicenda Alitalia per fatti compiuti dal 18 luglio 2007, data in cui il consiglio di amministrazione di Alitalia ha dichiarato chiusa la procedura competitiva, a trattativa diretta, avviata sulla base dell'atto di indirizzo approvato dal Governo per la riforma del settore del trasporto aereo e la privatizzazione di Alitalia, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Come ha già sottolineato, deve essere chiaro che non si tratta di esclusione di responsabilità penale. Tale esigenza è stata inserita dalla Commissione giustizia come condizione apposta al proprio parere sul testo. In realtà, che non si tratti di responsabilità penale già si evince in via interpretativa dai primi due periodi del predetto comma 1. Il primo periodo stabilisce che la responsabilità di determinati soggetti si trasferisce agli enti per i quali hanno operato. Considerato che il nostro ordinamento non prevede forme di responsabilità penali in capo a enti, si desume che la responsabilità delle persone fisiche che viene trasferita ad enti non è quella penale. Rimane, quindi, la responsabilità civile nonché quella amministra-

tiva. Il secondo periodo prevede che la responsabilità amministrativa contabile dei medesimi soggetti di cui al primo periodo nonché di altri soggetti viene meno. Da ciò si desume che la responsabilità alla quale si riferisce il primo periodo è quella civile. Per evitare qualsiasi dubbio interpretativo rispetto alla responsabilità penale si potrebbe precisare che si tratta di responsabilità civile. Tale responsabilità, considerata la *ratio* della norma, potrebbe essere limitata a quella degli amministratori come definita dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile (responsabilità verso la società e verso i creditori sociali).

Per quanto attiene al secondo periodo del comma 1, si pongono alcune questioni interpretative. La prima riguarda l'individuazione della responsabilità amministrativa contabile. Considerato che tra i soggetti beneficiari della norma vi sono soggetti pubblici si potrebbe ritenere che si tratti della responsabilità erariale rimessa alla giurisdizione della Corte dei Conti. Una volta individuata, questa potrebbe essere meglio definita nel testo.

Dubbi interpretativi sorgono anche in relazione ai destinatari della disposizione. Il testo si riferisce espressamente, oltre che ai soggetti di cui al primo periodo, ai « pubblici dipendenti » ed ai soggetti « comunque titolari di incarichi pubblici ». Considerato che l'esclusione di responsabilità opera negli « stessi limiti » in cui si applica il trasferimento di responsabilità del primo periodo, appare indubbio che ci si riferisca a fatti relativi alla gestione delle società rientranti nella vicenda Alitalia. Ciò posto non è tuttavia chiaro in particolare quali siano i soggetti pubblici ai quali è fatto riferimento. Potrebbe essere opportuno un chiarimento in tal senso.

Alla luce di quanto rilevato, formula una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato 1*).

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene la proposta di parere del relatore pienamente condivisibile e ne sottolinea

l'estrema chiarezza. Ritiene opportuno, peraltro, che le osservazioni apposte al parere, qualora non recepite dalle Commissioni di merito, si traducano in specifici emendamenti da presentare all'Assemblea, a firma del presidente della Commissione, del relatore e degli altri commissari che vorranno sottoscriverli.

Cinzia CAPANO (PD) condivide nella sostanza l'impostazione del parere del relatore ma, anche alla luce di quanto rilevato dall'onorevole Lo Presti, ritiene che l'osservazione dovrebbe essere coerentemente trasformata in condizioni. Infatti, i rilievi mossi al provvedimento sono talmente dirimenti da giustificare un parere contrario in caso di mancato accoglimento degli stessi. Ritiene in ogni caso necessaria la soppressione del comma 1 dell'articolo 3, in quanto questo prevede delle cause di esclusione di responsabilità che non trovano alcuna giustificazione.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, accoglie i rilievi dell'onorevole Capano circa la trasformazione dell'osservazione in condizione. Riformula conseguentemente la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO (PdL), con riferimento all'articolo 3, comma 1, primo periodo, rileva che potrebbe essere sufficiente il riferimento alla responsabilità civile, senza indicazione della fonte normativa.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, nel replicare all'onorevole Sisto, fa presente che sarà sempre possibile formulare proposte emendative nel prosieguo dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Cinzia CAPANO (PD) dichiara il proprio voto di astensione, poiché ritiene che il comma 1 dell'articolo 3 debba essere soppresso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Doc. XXII, n. 1 ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame è volto ad istituire una Commissione monocamerale di inchiesta con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilità. Si ricorda che il predetto decreto era volto proprio a risanare il disavanzo sanitario in quelle regioni nelle quali esso aveva superato una certa soglia.

La Commissione, composta da ventuno deputati, è istituita per la durata della XVI legislatura. Secondo quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione, essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, ri-

chiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Inoltre, La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di per i quali è stato disposto il segreto dall'autorità giudiziaria o dalla Commissione stessa.

Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, si segnala, in primo luogo, l'esigenza che siano limitati i poteri della Commissione di inchiesta escludendo che possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, secondo quanto previsto anche da ultimo dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Ciò in quanto i predetti provvedimenti, fortemente limitativi di diritti costituzionalmente garantiti, non sono funzionali ai compiti della Commissione d'inchiesta.

Inoltre, deve essere meglio precisato il rapporto con l'autorità giudiziaria in relazione alle indagini in corso. In particolare, così come da ultimo è stato previsto dalla predetta legge, si potrebbe inserire all'articolo 2, dopo il comma 2, un comma

volto a prevedere che l'autorità giudiziaria provveda tempestivamente a trasmettere gli atti e possa ritardare la trasmissione con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto può avere una efficacia di sei mesi ed essere rinnovato. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non dovrebbe avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Alfonso PAPA (PdL) sottolinea l'opportunità e l'utilità che l'esito dei lavori dell'istituenda commissione di inchiesta siano portati a conoscenza anche della Commissione Giustizia, quale naturale sbocco valutativo. Segnala infatti che la tematica illustrata dal relatore riguarda situazioni di grave disavanzo nella gestione della sanità da parte di talune regioni, nelle quali si pone la concreta eventualità di un commissariamento, con gravi conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa, contabile e penale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che il parere proposto dalla relatrice ricalca quelli già espressi dalla Commissione Giustizia per l'istituzione di altre commissioni di inchiesta, rassicura l'onorevole Papa sul fatto che certamente si creeranno gli opportuni raccordi fra la Commissione Giustizia e l'istituenda Commissione di inchiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione
– Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti riferiti ai provvedimenti in esame (*vedi allegato 4*) e ricorda che nella seduta di ieri si era iscritta a parlare l'onorevole Capano, alla quale dà la parola. Avverte che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di relazione contraria (*vedi allegato 5*).

Cinzia CAPANO (PD) dopo aver preteso che il suo intervento non sarà animato da spirito di parte bensì da spirito di collaborazione nei confronti di chi si trova a gestire il ministero della giustizia in una fase tanto difficile, rileva come i provvedimenti in esame apportino dei tagli pesantissimi al bilancio della giustizia, tali da rendere complessa, in prospettiva, perfino una gestione minimale della giustizia medesima. Come si evince dai documenti di bilancio, è prevista, infatti, una riduzione dal 20 al quaranta per cento sul 2010, nonché una riduzione per il 2009 di oltre 600 milioni di euro rispetto al 2008, sia per spese di investimento che per spese correnti. Questi dati, tra l'altro, non solo non consentiranno di procedere alle necessarie assunzioni di nuovi magistrati, ma

comporteranno una sensibile e progressiva riduzione del numero degli stessi.

Sottolinea inoltre che, al contrario di quanto affermato dal Ministro della giustizia e, nel corso dell'audizione del 9 ottobre scorso, anche dal capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, il taglio complessivo di 600 milioni di euro non sarà affatto compensato, se non in minima parte, né dal fondo unico per la giustizia né dal fondo relativo ai crediti riferiti alle spese di giustizia nonché alla gestione del recupero delle pene pecuniarie. Il fondo unico per la giustizia, infatti, attribuisce un vantaggio che consiste non nella diretta attribuzione di risorse ai ministeri interessati – fra i quali vi è anche il ministero della giustizia – subordinatamente ad un discutibile potere discrezionale attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri. Il vantaggio consiste, segnatamente, nei risultati della gestione finanziaria effettuata da Equitalia S.p.A. con riferimento a risorse che costituiscono proventi di reato. Tali risorse, tra l'altro, se non interviene una sentenza di condanna passata in giudicato, dovranno essere restituite agli aventi diritto: fino a quel momento, pertanto, sono solo temporaneamente gestite. Sottolinea quindi come il vantaggio in termini di gestione finanziaria del predetto fondo possa coprire una minima percentuale rispetto al taglio di spesa subito. Quanto al secondo fondo, relativo ai crediti riferiti alle spese di giustizia nonché alla gestione del recupero delle pene pecuniarie, ricorda che l'effettiva recuperabilità dei predetti crediti è, come noto, del tutto aleatoria e si realizza in una percentuale minima. Stima conclusivamente che, in virtù dei due fondi citati, il ministero della giustizia potrà recuperare non più di 90 milioni di euro, a fronte dei 600 che sono stati tagliati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi in ordine alle proposte emendative presentate.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici

emendamenti 1713/II/3.1 Contento e 1713/II/3.2 Ferranti nonché sull'emendamento 1714/II/Tab. 10.1 Contento. Esprime parere contrario sulle altre proposte emendative.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 1713/II/3.1 Contento e 1713/II/3.2 Ferranti; respinge gli emendamenti 1713/II/Tab.A.1, 1713/II/Tab.A.2, 1713/II/Tab.A.3, 1713/II/Tab.A.4, 1714/II/Tab.5.1 e 1714/II/Tab.5.2 Ferranti; approva quindi l'emendamento 1714/II/Tab.10.1 Contento.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, propone di approvare una relazione favorevole sulla tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, con riferimento all'edilizia giudiziaria.

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 2 con riferimento all'edilizia giudiziaria e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Paniz relatore presso la Commissione Bilancio.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, propone di approvare una relazione favorevole sulla tabella n. 5, concernente lo stato di previsione del Ministero della giustizia e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione approva la proposta di relazione sulla tabella n. 5 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, risultando preclusa la proposta di relazione alternativa. Nomina quindi il deputato Paniz relatore presso la Commissione Bilancio.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, propone di approvare una relazione favore-

vole sulla tabella n. 8, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Interno e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, con riferimento al fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale, ai programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari, al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 8 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Paniz relatore presso la Commissione Bilancio.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, propone di approvare una relazione favorevole, che tenga conto degli emendamenti approvati, sulla tabella n. 10, concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza della Commissione (*vedi allegato 6*).

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 10 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Paniz relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni in materia di reati ministeriali
C. 891 Consolo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2008.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e considerato che sul provvedimento sono già intervenuti i gruppi di opposizione, chiede che si proceda alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Pierluigi MANTINI (PD) fa presente che la mancanza di iscritti a parlare nella seduta odierna dipende esclusivamente dalla ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, dovuta alla riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Il provvedimento in questione infatti è estremamente controverso, richiede un approfondito esame e vi è certamente interesse da parte dei gruppi di opposizione ad intervenire ulteriormente. Non condivide pertanto la richiesta dell'onorevole Costa, non ritenendo affatto esaurita la fase dell'esame preliminare.

Cinzia CAPANO (PD) concorda con le osservazioni dell'onorevole Mantini, lamentando la ristrettezza dei tempi nei quali, in generale, la Commissione Giustizia è costretta ad esaminare i provvedimenti ad essa assegnati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura all'onorevole Costa che la sua richiesta sarà esaminata nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocata martedì prossimo.

Enrico COSTA (PdL) chiede che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia convocato oggi stesso o nella giornata di domani, al fine di

programmare i lavori della Commissione per la prossima settimana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, considerata la delicatezza del provvedimento e preso atto anche delle osservazioni degli onorevoli Mantini e Capano, non ravvisa la necessità di anticipare la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rispetto alla consueta riunione del martedì. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contento.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2008.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, ricorda che il tema della *class action* è in corso di approfondimento ormai da diversi anni e che pertanto sono già state enunciate, anche dalla dottrina civilistica e processual civilistica, tutte le problematiche rilevanti. Potrebbero quindi essere maturi i tempi per la presentazione della proposta di un testo base.

Pierluigi MANTINI (PD) non condivide l'osservazione dell'onorevole Lo Presti, poiché, proprio in ragione dell'estrema complessità del provvedimento, è necessario compiere un accurato esame preliminare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, e C. 1252 Mussolini.

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomò, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni e C. 1344 Barbareschi.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 1742, così come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito,

condivisa la scelta di sopprimere all'articolo 1, il comma 13-*bis*, diretto ad introdurre nel decreto-legge n. 347 del 2004 l'articolo 7-*bis*, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una serie di richiamate disposizioni penali della legge fallimentare, le dichiarazioni dello stato di insolvenza sono equiparate alla dichiarazione di fallimento solo nell'ipotesi in cui intervenga una conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, in corso o al termine della procedura, ovvero nell'ipotesi di accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura;

rilevato che ai sensi della predetta disposizione, quando alla commissione delle condotte riconducibili ai reati richiamati dall'articolo 7-*bis* sia seguito un grave dissesto finanziario dell'impresa che abbia portato all'amministrazione straordinaria della medesima, tali reati sono perseguibili ove all'esito dell'amministrazione straordinaria segua il fallimento ovvero vi sia una accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura, ciò determinando sostanzialmente una irragionevole riduzione dell'ambito applicativo di una serie di rilevanti fattispecie penali di cui alla legge fallimentare che non trova giustificazione nella condotta del soggetto che ha posto in essere le condotte riconducibili a tali fattispecie, bensì in fatti esterni, come l'esito della successiva ed

eventuale amministrazione controllata dell'impresa;

osservato che:

l'articolo 3, comma 1, primo periodo, per i fatti posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto, pone esclusivamente a carico di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate le responsabilità connesse a comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari delle predette società;

la disposizione di cui sopra non si riferisce alla responsabilità di natura penale, considerato che di tale forma di responsabilità, secondo la legislazione vigente, non rispondono le persone giuridiche, in capo alle quali può trasferirsi unicamente responsabilità di natura amministrativa o civile;

nel caso in cui la disposizione si interpretasse riferita anche alla responsabilità penale, pur senza che questa venisse trasferita alle predette società, si introdurrebbe una sorta di amnistia per i reati posti in essere dai soggetti individuati dal comma 1 dell'articolo 3 nell'arco temporale individuato dalla norma stessa, in contrasto con l'articolo 79 della Costituzione;

potrebbe essere opportuno limitare l'esenzione di responsabilità civile a quella degli amministratori come definita dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile (responsabilità verso la società e verso i creditori sociali);

rilevato che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che negli stessi limiti del primo periodo è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici;

ritenuto che la predetta disposizione non appare formulata in maniera sufficientemente chiara in relazione sia alla natura della responsabilità che alla individuazione dei soggetti beneficiari della esclusione di responsabilità, per cui sarebbe opportuno un chiarimento in merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « responsabilità » siano inserite le seguenti: « ,di cui agli articoli 2392 e seguenti del codice civile, ».

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di individuare la natura della responsabilità la cui esclusione viene previsto, facendo riferimento alla fonte normativa della medesima nonché di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della norma in riferimento ai « pubblici dipendenti » ed ai soggetti « comunque titolari di incarichi pubblici »;

ALLEGATO 2

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE APPROVATA**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 1742, così come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito,

condivisa la scelta di sopprimere all'articolo 1, il comma 13-*bis*, diretto ad introdurre nel decreto-legge n. 347 del 2004 l'articolo 7-*bis*, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una serie di richiamate disposizioni penali della legge fallimentare, le dichiarazioni dello stato di insolvenza sono equiparate alla dichiarazione di fallimento solo nell'ipotesi in cui intervenga una conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, in corso o al termine della procedura, ovvero nell'ipotesi di accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura;

rilevato che ai sensi della predetta disposizione, quando alla commissione delle condotte riconducibili ai reati richiamati dall'articolo 7-*bis* sia seguito un grave dissesto finanziario dell'impresa che abbia portato all'amministrazione straordinaria della medesima, tali reati sono perseguibili ove all'esito dell'amministrazione straordinaria segua il fallimento ovvero vi sia una accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura, ciò determinando sostanzialmente una irragionevole riduzione dell'ambito applicativo di una serie di rilevanti fattispecie penali di cui alla legge fallimentare che non trova giustificazione nella condotta del soggetto che ha posto in essere le condotte riconducibili a tali fattispecie, bensì in fatti esterni, come l'esito della successiva ed

eventuale amministrazione controllata dell'impresa;

osservato che:

l'articolo 3, comma 1, primo periodo, per i fatti posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto, pone esclusivamente a carico di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate le responsabilità connesse a comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari delle predette società;

la disposizione di cui sopra non si riferisce alla responsabilità di natura penale, considerato che di tale forma di responsabilità, secondo la legislazione vigente, non rispondono le persone giuridiche, in capo alle quali può trasferirsi unicamente responsabilità di natura amministrativa o civile;

nel caso in cui la disposizione si interpretasse riferita anche alla responsabilità penale, pur senza che questa venisse trasferita alle predette società, si introdurrebbe una sorta di amnistia per i reati posti in essere dai soggetti individuati dal comma 1 dell'articolo 3 nell'arco temporale individuato dalla norma stessa, in contrasto con l'articolo 79 della Costituzione;

potrebbe essere opportuno limitare l'esenzione di responsabilità civile a quella degli amministratori come definita dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile (responsabilità verso la società e verso i creditori sociali);

rilevato che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che negli stessi limiti del primo periodo è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici;

ritenuto che la predetta disposizione non appare formulata in maniera sufficientemente chiara in relazione sia alla natura della responsabilità che alla individuazione dei soggetti beneficiari della

esclusione di responsabilità, per cui sarebbe opportuno un chiarimento in merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « responsabilità » siano inserite le seguenti: « ,di cui agli articoli 2392 e seguenti del codice civile, »;

all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia individuata la natura della responsabilità la cui esclusione viene prevista, facendo riferimento alla fonte normativa della medesima nonché sia chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della norma in riferimento ai « pubblici dipendenti » ed ai soggetti « comunque titolari di incarichi pubblici ».

ALLEGATO 3

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori
in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.
Doc. XXII, n. 1 ed abb.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto;

segnalata l'esigenza che:

siano limitati i poteri della Commissione di inchiesta escludendo che possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, secondo quanto previsto anche da ultimo dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ritenendo che i predetti provvedimenti, fortemente limitativi di diritti costituzionalmente garantiti, non siano funzionali ai compiti della Commissione d'inchiesta;

sia meglio precisato il rapporto della Commissione d'inchiesta con l'autorità giudiziaria in relazione alle indagini in corso, tenendo conto di quanto previsto in merito dalla predetta legge istitutiva della Commissione antimafia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 1, sia aggiunto il seguente periodo: « La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. »;

all'articolo 4, dopo il comma 2, sia inserito il seguente comma: « L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. »

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 3.

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella, con l'esclusione di quelle relative al Ministero della giustizia, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma Edilizia statale e interventi speciali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce: Legge finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (u.p.b.1.7.6 – Investimenti-capitolo 7472), con i relativi importi:

2009: + 20.000.

* **1713/II/3. 1.** Contento.

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella, con l'esclusione di quelle relative al Ministero della giustizia, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma Edilizia statale e

interventi speciali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce: Legge finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (u.p.b.1.7.6 – Investimenti-capitolo 7472), con i relativi importi:

2009: + 20.000.

* **1713/II/3. 2.** Ferranti, Capano, Concia, Ciriello, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

(Approvati)

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5.000;

2010: + 5.000;

2011: + 5.000.

(Istituzione presso il Ministero della giustizia di un fondo per lo sviluppo dell'informatica e del processo telematico).

1713/II/Tab. A. 1. Ferranti, Capano, Concia, Ciriello, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

(Istituzione presso il Ministero della giustizia di un fondo per il funzionamento degli uffici giudiziari).

1713/II/Tab. A. 2. Ferranti, Capano, Concia, Ciriello, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

(Istituzione presso il Ministero della giustizia di un fondo per il trattamento penitenziario).

1713/II/Tab. A. 3. Ferranti, Capano, Concia, Ciriello, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 9.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 9.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

(Istituzione presso il Ministero della giustizia di un fondo per la realizzazione dell'ufficio del processo).

1713/II/Tab. A. 4. Ferranti, Capano, Concia, Rossomando, Samperi, Melis, Tidei, Ciriello.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Giustizia civile e penale, u.p.b.1.16-Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

(Capitolo 7203 – Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale «rete unitaria della pubblica amministrazione», nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi).

1714/II/Tab. 5. 1. Ferranti, Capano, Concia, Ciriello, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio,

programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1. Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile, u.p.b. 1.4.6-Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

(Capitolo 7200 – Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture ed impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari).

1714/II/Tab. 5. 2. Ferranti, Capano, Concia, Ciriello, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, u.p.b. 1.1.1-Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Sviluppo e riequilibri territoriale, programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, u.p.b. 2.1.1- Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 9.2.1-Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Edilizia statale e interventi speciali, u.p.b.1.7.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

(Capitolo 7472 – Edilizia penitenziaria).

1714/II/Tab. 10. 1. Contento.

(Approvato)

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).**PROPOSTA DI RELAZIONE CONTRARIA**

La II Commissione,

premesso che:

i rischi di stagflazione, almeno per l'Europa continentale, sono diventati realtà: le principali economie del continente sono ferme, mentre i prezzi continuano a salire, in particolare, quelli dei beni di prima necessità alimentari ed energetici e, soprattutto, siamo di fronte ad una crisi finanziaria mondiale di cui non si possono escludere pesanti ricadute sull'economia reale dei paesi maggiormente industrializzati;

le più recenti stime e previsioni indicano per l'anno in corso e per il 2009 per l'area euro ed il Regno Unito una crescita poco superiore all'1 per cento, mentre l'Italia sta molto al di sotto della media, quasi a zero, perché i problemi congiunturali si innestano su una situazione strutturale più debole degli altri *partner* europei;

è lo stesso Governo a riconoscere che l'Italia si trova in una fase di emergenza economica, tanto da rivedere al ribasso le stime di crescita del Pil per l'anno in corso e per i prossimi;

la politica economica sin qui seguita dal Governo non è all'altezza dei problemi del Paese ed è controproducente ai fini dell'aggiustamento della finanza pubblica perché non affronta le vere priorità: l'anemia della crescita e la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e pensione;

interventi di miglioramento del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati,

invece, migliorerebbero la distribuzione dei redditi e la domanda interna, già fortemente penalizzata dall'aumento dell'inflazione, oltremodo accentuata dalla scelta di fissare un tasso di inflazione programmata assolutamente irrealistico, e dalla mancata riduzione della pressione fiscale, quando l'unica vera leva a disposizione del Governo sarebbe proprio quella di intervenire a sostegno dei consumi;

siamo, quindi, di fronte una politica economica prociclica, come è riconosciuto anche da autorevoli esponenti della maggioranza che arrivano a quantificare l'effetto di freno sull'economia che viene a prodursi come conseguenza della manovra di luglio, un effetto stimabile in -0,22 per cento, -0,33 per cento e -0,34 per cento in ciascun anno del triennio 2009-2011;

date queste condizioni, le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane avrebbero avuto bisogno, rivedendo la scelta di concentrare tutta l'azione economico-finanziaria del Governo nel decreto-legge n. 112, di coraggiosi interventi legislativi finalizzati a contrastare la fase di recessione economica in atto, anche investendo sul miglioramento del Servizio Giustizia;

al contrario, ciò che rileva del disegno di legge finanziaria non è tanto quello che c'è, quanto piuttosto quello che non c'è: non ci sono neanche i finanziamenti per le misure più propagandate dal Governo, la social card e gli sgravi fiscali sugli straordinari, né tantomeno la promessa restituzione dei quasi 2 miliardi per le infrastrutture del Mezzogiorno tagliati per finanziare gli sgravi Ici;

per quanto riguarda le parti di competenza della II Commissione non è previsto alcun tipo di accantonamento per finanziare necessari interventi strutturali e organizzativi e in particolare;

lo stanziamento complessivo per il comparto subisce un taglio molto pesante: è prevista, infatti, una riduzione dal 20 al quaranta per cento sul 2010, nonché una riduzione per il 2009 di oltre 600 milioni di euro rispetto al 2008, sia per spese di investimento che per spese correnti;

l'ufficio del processo inteso come complessivo progetto di ristrutturazione degli Uffici giudiziari, necessario per ottenere l'ottimizzazione delle risorse e l'accelerazione dei tempi dei processi assicurando alla giurisdizione un fattivo supporto organizzativo, non risulta adeguatamente finanziato; dalla relazione del Direttore del DOG alla Commissione Giustizia infatti, è apparso chiaro che, nonostante il progetto di legge sia attualmente all'esame del Senato, non si è provveduto a finanziarne la realizzazione effettiva: si continua, inoltre, a riferire di sperimentazione « a macchia di leopardo », per la quale vengono utilizzate come campione sedi prescelte in base a criteri poco intellegibili, laddove sarebbe necessario e urgente provvedere, finalmente, alla attuazione completa della sperimentazione;

risulta assolutamente inadeguato il finanziamento per la piena diffusione e l'attuazione del processo telematico (26 milioni di euro), che pure il Ministro annunciava tra gli obiettivi principali del Governo nella esposizione delle linee pro-

grammatiche avvenuta il 4 giugno 2008 di fronte a questa Commissione, non sono previsti finanziamenti destinati alla riqualificazione professionale e/ o ad assunzioni per concorso pubblico del personale amministrativo in possesso dei requisiti e dei profili professionali necessari per l'espletamento delle attività connesse all'esercizio efficiente e qualitativamente efficace della giurisdizione;

non vi è inoltre alcun intervento per rifinanziare il Programma efficiente di edilizia penitenziaria pesantemente ridimensionato dal Governo con il decreto legge n. 93 del 2008;

non vi sono gli stanziamenti adeguati per garantire il finanziamento di contratti pluriennali aventi ad oggetto servizi primari essenziali quali la manutenzione della rete informatica presso gli Uffici giudiziari, il servizio di trascrizione per le aule di Giustizia;

non vi sono adeguati previsioni si spesa per una razionale politica dell'edilizia giudiziaria, laddove è noto che l'adeguato espletamento di un servizio pubblico quale quello della Giustizia, ha bisogno di strutture adeguate ai bisogni degli utenti, razionalmente ubicate e capaci di far fronte alle esigenze e di sicurezza e segretezza tanto invocate dal Governo;

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.**

Ferranti, Tenaglia, Capano, Samperi, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farrina, Mantini, Melis, Rossomando, Tildei, Vaccaro.

ALLEGATO 6

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e
bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).**

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione,

esaminata la tabella 10, relativa alla Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per il 2009, con riferimento all'edilizia giudiziaria;

rilevata la necessità di incrementare le risorse per l'edilizia penitenziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite.

Audizione del Coordinatore Esecutivo della Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio, Evelyn Herfkens (*Svolgimento e conclusione*) 46

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 9.05.

**Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del
millennio delle Nazioni Unite.**

**Audizione del Coordinatore Esecutivo della Campa-
gna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millen-
nio, Evelyn Herfkens.**

(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Evelyn HERFKENS, *Coordinatore Esecutivo della Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Franco NARDUCCI (PD), Paolo CORSINI (PD), Alessandro MARAN (PD), Matteo MECACCI (PD), Francesco TEMPESTINI (PD), Lapo PISTELLI (PD) e Mario BARBI (PD).

Evelyn HERFKENS, *Coordinatore Esecutivo della Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente* dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -A (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	47
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441- <i>ter</i> Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione del Governo</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441- <i>ter</i> Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Ministro del lavoro, dalla salute e delle politiche sociali</i>)	62

ATTI DEL GOVERNO:

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. Atto n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	58
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas e per lo sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 9.50.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro

sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-A.

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, come già comunicato nella se-

duta notturna di ieri, l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 39-*bis*.205 della Commissione che interviene ulteriormente nella formulazione dell'articolo 39-*bis* del disegno di legge 1441-*quater*-A. L'emendamento sostituisce integralmente il testo dell'articolo, integrando nell'oggetto della delega le previsioni contenute nel comma 1 dell'articolo 39-*bis*. Nella sostanza l'emendamento riproduce i contenuti del parere espresso dalla nostra Commissione nella seduta pomeridiana di ieri. La sola differenza sostanziale è costituita dal fatto che nel parere espresso dalla nostra Commissione si prevedeva che all'attuazione della delega si provvedesse nei limiti delle risorse finanziarie che risulteranno disponibili in relazione ai risparmi di spesa di carattere strutturale aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'emendamento 39-*bis*.205 della Commissione si limita invece a prevedere che all'attuazione della delega si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva peraltro che, dal momento che si è previsto che le votazioni sul provvedimento riprendano nella seduta dell'Assemblea di martedì 21 ottobre, rimane aperto il termine per la presentazione di subemendamenti. Propone pertanto di differire l'espressione del parere sull'emendamento ad una apposita seduta che sarà prevista martedì prossimo. Analogamente, ritiene opportuno differire a martedì prossimo la votazione della proposta di parere già formulata dal relatore nella seduta notturna di ieri in ordine all'articolo aggiuntivo 39-*quinquies*.0100 e relativi subemendamenti.

Gaspere GIUDICE (PdL), evidenzia l'opportunità di procedere alla votazione della proposta di parere già predisposta in ordine all'articolo aggiuntivo 39-*quinquies*.0100 e relativi subemendamenti.

Lino DUILIO (PD) ritiene invece opportuno soprassedere alla votazione del parere in considerazione dell'esigenza di esa-

minare in modo approfondito sia il contenuto dell'articolo aggiuntivo 39-*quinquies*.0100, sia i singoli subemendamenti ad esso riferiti. A tal fine, sollecita la predisposizione da parte del Governo di tutti gli elementi informativi necessari. Con riferimento a quanto accaduto nel corso dei lavori dell'Assemblea di ieri, esprime quindi, senza alcuna intenzione strumentale, piena solidarietà nei confronti del Presidente Giorgetti, osservando che la ricostruzione dei fatti che il Presidente ha reso nel proprio intervento corrispondeva integralmente al loro effettivo svolgimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento all'intervento del deputato Giudice, rileva che il termine per la presentazione dei subemendamenti deve considerarsi aperto anche in relazione all'articolo aggiuntivo 39-*quinquies*.0100. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà prevista nella giornata di martedì 21 ottobre, in relazione ai tempi di lavoro dell'Assemblea.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-*ter* Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2008.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in relazione alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella precedente seduta, consegna alla Commissione una nota recante gli elementi informativi e le valutazioni sollecitate (*vedi allegato 1*). Osserva altresì che rimangono da definire tre questioni di particolare rilievo, rappresentate dall'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, dall'esigenza di ridefinire le cosiddette agevolazioni CIP6 in modo da assicurare risparmi per gli utenti e dal commissariamento della Sogin.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la documentazione predisposta dal Governo sarà messa a disposizione di tutti i membri della Commissione, in modo da verificare se per la ripresa dei lavori della Commissione sussistano le condizioni per la predisposizione di una proposta di parere. In considerazione dell'imminente avvio della chiama dei deputati per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le ore 11.45.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.55.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Nuovo testo C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, ritiene che sia possibile procedere alla formulazione di una proposta di parere che, per un verso, rechi alcune condizioni testuali volte a evitare effetti negativi a carico della finanza pubblica, garantendo rispetto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, e, per l'altro, con particolare riferimento alle questioni relative all'attribuzione ai consorzi agrari della forma giuridica di cooperative a mutualità prevalente e dell'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, demandi alla Commissione di me-

rito la definizione di un testo delle disposizioni che garantisca l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto, rilevato che ai fini di una puntuale verifica degli effetti finanziari di alcune delle disposizioni recate dal provvedimento, come modificato dalla Commissione di merito, sarebbe stato opportuno disporre di puntuali elementi di quantificazione e che in assenza di tali elementi può consentirsi alle norme in questione soltanto in quanto le stesse esplicitamente prevedono che la fruizione di regimi di favore avvenga nei limiti delle risorse disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Tali considerazioni valgono, in particolare, per gli articoli 5 e 17, che prevedono specificamente che ai relativi interventi si faccia fronte con le risorse dell'Agenzia;

le medesime considerazioni non valgono, invece, per quanto concerne l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 16-ter, nonché per quanto riguarda l'istituzione, prevista all'articolo 16-sexies, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, in relazione alle quali si pone l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che consenta di valutare compiutamente gli oneri che ne possono derivare. In particolare, per quanto concerne l'articolo 16-sexies, in assenza di puntuali elementi di valutazione, non appare possibile verificare la idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 7 mentre, con riferimento all'articolo 16-ter, occorre acquisire puntuali elementi di informazione quanto alle spese per il personale e all'onere eventualmente derivante dalla corresponsione di emolumenti ai componenti degli organi dell'Agenzia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali, per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge

n. 266 del 2005, previsto dal comma 9 dell'articolo 5, non risultano disponibilità, se non a titolo di residui, per cui occorre sostituire tale previsione facendo riferimento alle disponibilità dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti;

considerato che l'oggetto della delega di cui all'articolo 15 concerne anche questioni di carattere economico-finanziario, quali i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e la corresponsione di misure compensative alle popolazioni nei cui territori verrebbero localizzati impianti di produzione elettrica nucleare, per cui appare opportuno prevedere che gli schemi di decreto siano trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze finanziarie;

tenuto conto che:

la previsione della destinazione alle piccole e medie imprese di risorse non inferiori al 50 per cento di quelle previste nell'ambito della programmazione negoziata e degli incentivi, di cui al comma 2 dell'articolo 5-*bis*, potrebbe risultare non compatibile con altri criteri di ripartizione previsti da specifiche disposizioni;

non è chiaro se la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 5-*bis* sia suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali connesse a procedure di autorizzazione per le strutture turistico-ricettive;

non può escludersi che l'assimilazione, di cui all'articolo 5-*ter*, dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente, le quali godono di un regime fiscale agevolato, possa ingenerare minori entrate non adeguatamente quantificate e coperte;

nel presupposto che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* abbiano natura meramente programmatica, in quanto volte esclusivamente a definire le modalità di individuazione degli interventi prioritari in materia di fabbisogno energetico, e non comportino, neppure per effetto della prevista approvazione del

CIPE, la diretta destinazione di specifiche risorse all'attuazione di tali interventi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

1) all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: « del regime di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, » con le seguenti: « del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 »;

b) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

c) al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: « al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

d) al comma 9 sopprimere le parole da: « Il fondo » fino a: « è destinato » e dopo le parole: « con la normativa di cui al presente articolo » inserire le seguenti: « si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. »

e) sopprimere il comma 12;

2) all'articolo 5-*bis* apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, alinea, dopo le parole: « ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » aggiungere le seguenti: « nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato »;

b) al comma 2, n. 9) dopo le parole: « quote di risorse » inserire le seguenti: « che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità »;

3) all'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis*) dopo le parole: « competenti per materia » aggiungere le seguenti: « e per le conseguenze di carattere finanziario »

b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: « Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

4) all'articolo 16, comma 1-*bis*, dopo le parole: « sono individuati » inserire le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica »;

nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

a) provveda la Commissione di merito ad acquisire puntuali elementi di informazione sugli effetti che possono derivare, in termini di gettito, dalle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5-*bis*, nonché dall'assimilazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente previste all'articolo 5-*ter*;

b) provveda la Commissione a quantificare con precisione gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento a regime dell'Agenzia di cui all'articolo 16-*ter*, nonché dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, di cui all'articolo 16-*sexies*, indicando puntualmente le risorse finanziarie da destinare allo scopo, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

c) all'articolo 22-*ter*, dopo le parole « All'onere derivante dalle disposizioni di

cui al presente comma » aggiungere le seguenti: « ,pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, »;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 16-*bis*, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-*bis* per quanto concerne, rispettivamente, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di Sogin Spa e il commissariamento della stessa società.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS evidenzia l'esigenza di approfondire le diverse questioni sulle quali interviene la proposta di parere.

Gaspare GIUDICE (Pdl) chiede un chiarimento sul modo di procedere adottato dalla Commissione. Rileva infatti che su numerose richieste di chiarimento avanzate dal Presidente nella seduta di ieri la documentazione depositata dal rappresentante del Governo non fornisce i necessari elementi di risposta. Osserva peraltro che la documentazione depositata risulta predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e non dal Ministero dell'economia. Ritiene che quindi in tali condizioni la predisposizione di una proposta di parere sia prematura. Fa poi presente che nella stessa è possibile riscontrare alcune incongruenze; infatti in alcuni casi nelle premesse si fa riferimento a chiarimenti del Governo che in realtà non risultano contenuti nella documentazione depositata e in altri casi le condizioni contenute nel parere sembrano non tenere conto degli elementi invece presenti nella documentazione medesima.

Maino MARCHI (PD) ritiene necessario riprendere le questioni sollevate nella seduta di ieri inerenti ai rapporti tra le Commissioni, ricordando che la Commissione Ambiente ha espresso sul testo del provvedimento un parere in cui rileva la necessità, con riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 16-*ter*, di prevedere che i costi per il

funzionamento dell'Agenzia medesima non gravino sulle risorse attualmente stanziato per l'ISPRA. Considerato che è presumibile che, in quella sede, il rappresentante del Governo abbia espresso un avviso favorevole, rileva che, in sede di Commissione Bilancio, la posizione del Governo è nel senso di procedere ad una riduzione delle risorse non solo umane ma anche finanziarie dell'ISPRA, a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia. Rileva dunque la palese contraddizione tra le posizioni espresse dal Governo nelle due diverse sedi.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con la proposta di una sospensione per consentire al rappresentante del Governo di fornire risposte esaurienti alle questioni sollevate. Rileva, in particolare, che le norme di incentivo alle energie alternative dovrebbero essere oggetto di una più puntuale attenzione, con riferimento alle conseguenze finanziarie in termini di eventuali maggiori costi per le pubbliche amministrazioni. Osserva altresì che la documentazione depositata dal Governo dedica ampio spazio all'articolo 5-ter in materia di consorzi agrari, da cui dovrebbero addirittura derivare effetti positivi per la finanza pubblica. In proposito sottolinea che la proposta di parere formulata dal relatore rileva l'opportunità di acquisire in materia elementi di informazione, ponendosi dunque in contrasto con la documentazione governativa. Ribadisce dunque l'opportunità di un rinvio al fine di consentire i necessari approfondimenti.

Gian Luca GALLETTI (UdC) concorda sulla proposta avanzata di un rinvio dell'espressione del parere. Con riferimento poi alla proposta predisposta dal Presidente rileva di non condividere le condizioni nella stessa contenute di rinviare alla Commissione di merito l'individuazione della soluzione ai problemi finanziari contenuti nell'articolo 5-ter nell'articolo 16-ter e nell'articolo 16-sexies. Ritiene infatti che con riferimento a tali aspetti sarebbe più opportuna una piena assunzione di responsabilità da parte della Commissione

Bilancio, trattandosi di aspetti che investono pienamente la sua competenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà al termine dello svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno, al fine di consentire l'approfondimento dei contenuti della proposta di parere predisposta.

La seduta, sospesa alle 12.10 è ripresa alle 13.20.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede un rinvio dell'espressione del parere sul provvedimento al fine di approfondirne ulteriormente il contenuto.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il ministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in assenza di obiezioni dispone l'attivazione del circuito chiuso. Nel ringraziare il ministro Sacconi per la sua presenza, ricorda che il suo intervento nel corso dell'esame preliminare del disegno di legge di bilancio per l'anno 2009 è stato richiesto dalla Commissione con l'intento di proseguire l'attività istruttoria sulla riclassificazione del bilancio per missioni e programmi già avviata in occasione dell'esame del disegno di legge di assestamento. Inoltre, l'intento della Commissione è quello di approfondire le modalità con le quali si è dato attuazione, nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2009, alle disposizioni dell'articolo 60 del citato decreto-legge n. 112, per quanto concerne la possibilità di rimodulare, nel disegno di legge di bilancio gli importi iscritti all'interno di una stessa missione, anche se determinati da fattore legislativo. In questo quadro, rileva che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali risulta di particolare interesse, per la rilevanza dei settori e delle politiche interessate dalle dotazioni di spesa del Ministero e per l'incidenza che assumono nella materia i trasferimenti a favore degli enti territoriali (basti pensare alla spesa sanitaria).

Il ministro Maurizio SACCONI sottolinea che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sta attraversando un processo interessante di ristrutturazione e riorganizzazione che riguarda l'integrazione delle politiche nell'ottica disegnata dal Libro verde sul futuro del modello sociale. Rileva che tale processo vedrà un'organizzazione articolata in Dipartimenti e quindi con 4 centri di responsabilità (CDR) invece dell'attuale articolazione in direzioni generali per la parte area Lavoro e dipartimenti per la parte area Salute e che tale organizzazione dovrà rispettare altresì secondo un piano di ristrutturazione di tipo aziendale le misure contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di organizzazione con una riduzione delle strutture di vertice del 20 per cento (7 posizioni sulle attuali 34 complessive). Rileva che in sede di unifi-

cazione delle tre tabelle previsionali dei tre *ex* ministeri, infatti, si sono registrate alcune discrasie nei collegamenti tra capitoli della medesima tipologia di spesa, che hanno reso necessaria una revisione complessiva del progetto di bilancio e probabilmente richiederanno la predisposizione di alcune note di variazione; inoltre nel corso delle operazioni di accorpamento, che procedono di pari passo con la revisione degli assetti organizzativi, si è reso opportuno rivedere (accorpendo o modificando) i programmi sottostanti alle singole missioni, al fine di raggiungere una maggior omogeneità tra i programmi dei tre *ex* dicasteri. Ciò si riflette sulla struttura del bilancio, ancora in una fase che può definirsi « fluida » e soggetta ad ulteriori aggiustamenti in corso d'opera dati i processi di riorganizzazione sopra richiamati. Rende noto che, nell'ottica della razionalizzazione, la costruzione del nuovo assetto organizzativo unificato prevede una struttura trasversale con compiti di gestione, cui siano attribuite le risorse necessarie ad assicurare, oltre ai previsti risparmi di spesa, un'efficienza nel fornire supporto alle attività e ai compiti « operativi » del resto dell'organizzazione. Pertanto, anche con riferimento a questo contesto, considera possibile prevedere possibilità di modifiche nascenti da una riflessione organizzativa tuttora in divenire, ma ciò non inficia il discorso complessivo dell'attribuzione delle risorse alle missioni.

Rileva che la predisposizione del bilancio del 2009 si incrocia pertanto con il processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che è determinato da due provvedimenti legislativi: il decreto-legge n. 85 del 2008, riguardante l'accorpamento dei Ministeri a seguito delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2008 che prevedono il ritorno al decreto legislativo n. 300 del 1999, e il decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede una riduzione delle direzioni generali del 20 per cento rispetto a quelle esistenti.

Con riferimento alle decurtazioni e ai criteri per le rimodulazioni, oltre alla

decurtazione prevista dal comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, rileva che è intervenuta la decurtazione ai sensi del decreto-legge n. 85 del 2008 (« accorpamento Ministeri ») pari al 20 per cento delle spese di funzionamento e strumentali, che si prevedono in riduzione alla luce dell'accorpamento delle strutture di supporto. Rileva che a queste decurtazioni occorre aggiungere le riduzioni previste dall'articolo 60, comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva che il legislatore ha però previsto la possibilità di spostare fino ad un massimo del 10 per cento delle risorse cosiddette rimodulabili (cioè escludendo spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito) dai macroaggregati « interventi » ai macroaggregati « funzionamento » nell'ambito della stessa Missione. Ricorda in proposito che il Ministero ha otto missioni di riferimento. Fornisce poi alcune indicazioni sui criteri di base adottati per proporre le rimodulazioni previste dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 come modificato dalla relativa legge di conversione. Evidenzia che le riduzioni di stanziamento introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008 – sommandosi alle riduzioni già determinate dalla legge finanziaria per il 2007 e dagli altri provvedimenti di riduzione – hanno reso poco utilizzabile la rimodulazione compensativa all'interno dei singoli macroaggregati e viceversa hanno richiesto l'incremento delle dotazioni destinate al funzionamento: spese per missioni nazionali e internazionali, per l'adeguamento dei locali alle prescrizioni in materia di sicurezza, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sui dipendenti, per il pagamento dei canoni e delle utenze, per il pagamento del fitto delle sedi e in generale per il funzionamento ordinario delle strutture. Rende noto che si è quindi proceduto ad identificare, nell'ambito delle singole missioni, e degli interventi, i capitoli « rimodulabili », che, previa verifica politica sono stati ridotti del 10 per cento, incrementando contestualmente in pari misura i capitoli di funzionamento appartenenti alla stessa missione. Con riferi-

mento alle risorse rimodulate, tra i capitoli « cedenti », nell'ottica di ridurre comunque spese non rilevanti per le politiche del Ministero, sono ricompresi la missione 24 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia): Cap. 3526, Spese di funzionamento dell'organo di controllo delle Onlus (-93.000 euro); la missione 25 (politiche previdenziali): cap. 4332, Funzionamento della commissione per la vigilanza dei fondi pensione (-52.100 euro); la missione 26 (politiche per il lavoro): Cap. 5062, Finanziamento di progetti per azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro (-223.038); Cap. 4161, Contributi a enti privati gestori di attività formative (-130.300); Cap. 2140, Fondo per gli interventi di sostegno all'occupazione (-1.610.745), cap. 3971, Fondo per la ridefinizione e il potenziamento delle funzioni, del regime giuridico e delle dotazioni strumentali dei consiglieri di parità (-370.545 euro); la missione 20 (tutela della salute) interventi in diminuzione per 1.286.547, utilizzati per il funzionamento pronto soccorso porti e aeroporti e sistema servizio trasfusionale. Ulteriori 1.931.291 già stanziati su altri capitoli verranno utilizzati per la celiachia e il Centro malattia animali. Infine rileva che sulla missione 17 (ricerca e innovazione) non è stata effettuata nessuna rimodulazione. Rileva che ulteriori rimodulazioni, di ridotte dimensioni, sono state effettuate all'interno della categoria Funzionamento (cd. « Rimodulazione ordinaria ») es. dal cap. 3483, Spese per l'integrazione della composizione del Cnel con membri designati dall'osservatorio nazionale dell'associazionismo (-9.000 euro) ai capitoli di funzionamento della missione 24 (politiche sociali) e dai capitoli di funzionamento del Gabinetto e del Segretariato Generale (-7.000 euro circa, complessivamente) al capitolo della Direzione Generale del personale su cui grava l'assicurazione dei dirigenti (ciò nell'ambito della missione 32). Ribadisce che la rimodulazione – ossia lo « spostamento » – di risorse da una categoria all'altra, non deve essere intesa come un miglior utilizzo di risorse eccedenti (i capitoli « cedenti » sono stati sot-

toposti come tutti quelli rimodulabili, all'effetto del decreto-legge n. 112), ma come una necessaria priorità data alla garanzia di funzionamento della struttura e al rispetto di precisi vincoli di carattere normativo – come nel caso dei fondi per manutenzioni e accertamenti sanitari – o di contratti già sottoscritti dall'Amministrazione (fondi per locazioni e fitto delle sedi). Per quanto concerne i limiti alla rimodulazione, ed in particolare la mancanza di risorse per interventi all'interno di alcune missioni, rileva che per alcune missioni la rimodulazione tra categorie è stata limitata dal fatto che per la struttura del sistema informatico di riferimento (SI.CO.GE), le rimodulazioni sono state possibili (per quanto riguarda la fase « ascendente ») solo nell'ambito di ciascuno degli stati di previsione degli ex 3 ministeri di provenienza; pertanto, per quanto riguarda l'ex Ministero del Lavoro, nessuna rimodulazione « speciale » dagli Interventi al Funzionamento è stata effettuata nell'ambito delle missioni 17 (Ricerca e innovazione) e 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), che non prevedono risorse per interventi. Ritiene pertanto necessario prevedere strumenti di flessibilità ulteriori, da poter utilizzare in questi specifici casi, in considerazione del fatto che sotto la classificazione della missione 32 si collocano capitoli fondamentali per le politiche « di punta » di questo ministero, quali ad es. quelli del funzionamento di tutta la rete periferica delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro anche alla luce dei compiti assegnati dalle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008 e nel decreto legislativo n. 124 del 2004. Reputa necessaria una maggiore flessibilità anche per accompagnare la riforma del Bilancio, enfatizzata dal decreto-legge n. 112 del 2008, e per realizzare un'articolazione dello stesso maggiormente rispondente alle missioni e alle politiche, valorizzando il ruolo e le responsabilità dei vertici amministrativi. Deposita quindi alla Commissione ulteriore documentazione in ordine agli elementi dimensionali della consistenza finanziaria del bilancio,

con riferimento anche alle previsioni triennali 2009-2011 (vedi allegato 2). In conclusione segnala che le notifiche effettuate con riferimento allo stato di previsione del ministero hanno rappresentato essenzialmente un adempimento di disposizioni di legge. È tuttavia in corso un processo complessivo di riorganizzazione del ministero. Nell'ambito di tale processo sarà mantenuta l'autonomia operativa del dipartimento competente in materia di salute. Al tempo stesso l'accorpamento della direzione politica relativa a diversi settori, in analogia a scelte adottate anche in altri paesi, permette di perseguire una visione complessiva del modello sociale da realizzare, anche in considerazione del fatto che alcuni dei settori di competenza del ministero, in particolare quello relativo alla sanità, presentano, nel medio e lungo periodo, tendenze di spesa significativamente crescenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel ringraziare il ministro per la sua partecipazione ai lavori della Commissione, osserva peraltro che l'incontro odierno potrebbe rappresentare l'occasione opportuna non soltanto per illustrare le modalità di ridefinizione dello stato di previsione del ministero, ma anche per affrontare alcuni particolarmente significativi del disegno di legge finanziaria. Altrimenti si trova costretto a evidenziare di nuovo al Presidente l'esigenza di una riflessione complessiva della Commissione sulle scelte economiche e finanziarie che il Governo sta adottando, anche in considerazione di un evidente aggravarsi della crisi in atto. Per quanto concerne il disegno di legge finanziaria osserva in primo luogo l'assenza del rifinanziamento dell'intervento di detassazione dello straordinario previsto in via sperimentale dal decreto-legge n. 93 del 2008. Osserva altresì che la situazione attuale rende quanto mai opportuni interventi a sostegno del lavoro dipendente e delle pensioni. Sotto questo profilo ritiene che dovrebbe essere riconsiderata la decisione di mantenere all'1,7 per cento il tasso di inflazione programmata per il 2009. Evidenzia altresì l'esi-

genza di un'approfondita riflessione sulle disposizioni recate dal comma 35 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, che prevedono la possibilità di un'erogazione unilaterale delle somme dovute ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rinnovi contrattuali anche mentre sono in corso le trattative per la definizione dei rinnovi medesimi. Chiede infine se le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 del medesimo articolo 2 del disegno di legge finanziaria in materia di trasferimenti agli enti previdenziali non incidano sulla copertura finanziaria prevista in relazione alla legge n. 247 del 2007 relativa all'attuazione del protocollo sul *welfare* e di conseguenza non prospettino una riconsiderazione della disciplina concernente le pensioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che la richiesta rivolta al ministro Sacconi di partecipare ai lavori della Commissione aveva per oggetto specifico le rimodulazioni degli stanziamenti di spesa iscritti nello stato di previsione del ministero effettuate in attuazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. In ogni caso ritiene che la presenza del ministro permetterà di affrontare anche le altre questioni sollevate nel corso del dibattito. Al tempo stesso ribadisce l'esigenza di un intervento del ministro Tremonti che fornisca un'illustrazione generale della politica economica e finanziaria, anche al di là dei contenuti, assai limitati, del disegno di legge finanziaria.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che non è il caso di sottovalutare la rilevanza di numerose disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, le quali, tra l'altro, in più di un caso, come per quanto concerne il riordino dei trasferimenti agli enti previdenziali ovvero il finanziamento dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, attengono direttamente alle competenze del ministro Sacconi.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dal

Ministro, anche alla luce della mancata trasmissione della nota preliminare alla spesa dello stato di previsione del Ministero. Sottolinea in proposito la necessità di individuare un nuovo livello di interlocuzione tra Parlamento e Governo in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio, oggetto di una recente riforma volta a valorizzare il ruolo di indirizzo e controllo dell'organo rappresentativo, basata su una maggiore trasparenza e leggibilità dei dati. Rileva altresì l'opportunità di procedere ad un ampliamento dei margini di flessibilità consentiti dal bilancio, al fine di rafforzare ulteriormente gli spazi di intervento a livello politico; in questo senso rileva la necessità di pervenire ad una rapida predisposizione di strumenti che consentano di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, quali gli indicatori di performance.

Con riferimento ai dati forniti dal Ministro sulle rimodulazioni operate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, rileva che tali rimodulazioni hanno riguardato soprattutto lo spostamento di risorse da interventi a funzionamento, dimostrando le difficoltà incontrate nel processo di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse.

Ricorda inoltre l'importanza del ruolo del Ministero nella determinazione delle politiche pubbliche inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Chiede infine un chiarimento al Ministro sulla riduzione degli stanziamenti in tema di edilizia sanitaria.

Massimo BITONCI (LNP) nel ringraziare il ministro Sacconi per il suo intervento, chiede se il Ministero abbia allo studio proposte per risolvere il problema delle casalinghe che, avendo accumulato solo pochi anni di contribuzione, non hanno in base alla normativa vigente non hanno diritto ad alcun trattamento pensionistico.

Il ministro Maurizio SACCONI precisa di essersi attenuto, nel suo intervento iniziale, all'oggetto indicato. Sottolinea

che, nel processo di accorpamento dei tre ministeri, pur volendo conservare l'autonomia funzionale delle organizzazioni principali, si è pienamente adempiuto l'obbligo di riduzione delle spese del 20 per cento. Rileva altresì che lo spostamento tendenziale di risorse da interventi a funzionamento, pur determinando un peggioramento in termini di qualificazione della spesa, si inserisce nell'ambito di un processo virtuoso di razionalizzazione delle risorse.

Sottolinea altresì che il processo di razionalizzazione della spesa sociale è strettamente connesso alla riforma che porterà alla realizzazione del federalismo fiscale: basti pensare che la spesa sanitaria costituisce l'83 per cento della spesa corrente delle regioni. Gli indicatori di valutazione del rapporto tra costi e benefici in materia sanitaria costituiscono inoltre uno dei punti di partenza per procedere all'elaborazione dei dati necessari per l'attuazione del federalismo. I piani di rientro delle Regioni costituiscono altresì un'anticipazione dei processi di responsabilizzazione legati al federalismo: il commissariamento costituisce in proposito un'anticamera del fallimento politico, determinando una rilevante soluzione di continuità a causa dell'estromissione degli organi politici dalla gestione.

Con riferimento al chiarimento richiesto in materia di edilizia ospedaliera, precisa che risultano disponibili risorse per un ammontare pari a circa 1 miliardo di euro, tra risorse recuperate da progetti non portati a compimento e nuovi stanziamenti. Rileva al riguardo che occorre procedere ad una verifica della proiezione delle risorse nel triennio, in quanto appare ragionevole la previsione di uno scaglionamento delle risorse medesime bel oltre l'arco temporale triennale, in ragione degli interventi da effettuare.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Baretta, ricorda che la proroga delle misure di detassazione degli straordinari, che pure rappresentano a giudizio del Governo il modo più corretto per sostenere i salari senza ingenerare pressioni inflazionistiche,

è stata volutamente non inserito nel disegno di legge finanziaria in quanto l'esecutivo ritiene che tale misura debba essere collegata al raggiungimento di un'intesa tra le parti sociali sul modello salariale. Rileva che se tale intesa verrà raggiunta prima della fine dell'anno si potrà anche adottare la proroga nella detassazione degli straordinari. In proposito rileva che l'ipotesi migliore è raggiungere un'intesa tra tutte le parti sociali ma quella peggiore e da evitare è quella di non raggiungere alcuna intesa. Per quello che concerne le dinamiche salariali della pubblica amministrazione rileva che tale materia rientra nella competenza del ministro Brunetta. Con riferimento ai commi 22 e 23 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria rileva che tali disposizioni non impattano sulla soppressione del cosiddetto « scalone previdenziale » disposta nella scorsa legislatura. Su tale materia segnala peraltro che il Ministero del Lavoro sta valutando insieme al Ministero dell'Economia e delle finanze le modalità migliori per contabilizzare i risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione del Ministero in modo tale che non si renda necessario per finanziare l'abolizione dello scalone un ulteriore innalzamento dello 0,09 per cento dell'aliquota previdenziale, come previsto dalla legge delega n. 247 del 2007 in caso di sforamento della spesa, innalzamento che rappresenterebbe un errore e si andrebbe ad aggiungere a quello di tre decimali operato nella scorsa legislatura. In risposta all'onorevole Bitonci segnala che per individuare il modo per attribuire un trattamento pensionistico alle casalinghe debba essere incentivato l'accantonamento su base volontaria, promuovendo il conferimento di risorse ad un apposito fondo. In tal senso uno strumento allo studio è quello che diversi istituti di previdenza mettano a disposizione buoni per l'incentivazione commerciale in modo da destinare le somme derivanti dalla loro corresponsione al fondo. Osserva conclusivamente che in ogni caso le regole generali del sistema previdenziale non consentono la restituzione dei contributi versati al di sotto di una certa soglia minima.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nell'esprimere la propria disponibilità ad un differimento del termine della presentazione degli emendamenti, avverte che sarà convocato alle 14.45 l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per affrontare tale argomento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.10.

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strutturali del sistema scolastico.

Atto n. 36.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, rileva preliminarmente che il decreto n. 112 del 25 giugno 2008 prevedeva la predisposizione del piano programmatico entro 45 giorni dalla determinazione del medesimo. Già durante l'*iter* parlamentare del provvedimento il Governo aveva accettato alla Camera, nella seduta del 23 luglio, l'ordine del giorno Granata che chiedeva di prolungare questo termine a 120 giorni. A fronte dell'esigenza di procedere, osserva tuttavia che al momento il piano risulta sprovvisto sia del necessario parere della Conferenza unificata sia della verifica della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica. Nell'illustrare il conte-

nuto del provvedimento, rileva, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, che risulta opportuno acquisire taluni chiarimenti relativi sia alle indicazioni della relazione tecnico-finanziaria, sia alle previsioni del piano che non trovano corrispondenza nelle indicazioni della predetta relazione. In merito alla relazione tecnico-finanziaria osserva preliminarmente che i dati forniti in relazione ai punti 1) (innalzamento del rapporto alunni/classe), 2) (determinazione dell'organico della scuola primaria), 3) (graduale eliminazione dei posti di specialista di lingua inglese nella scuola primaria) e 4) (determinazione dell'organico della scuola di I grado), sono volti ad indicare la modalità di calcolo numerico delle riduzioni da disporre nei diversi ambiti, alle quali sono collegati effetti di risparmio. Sarebbe peraltro opportuno acquisire ulteriori elementi in merito ai criteri applicativi volti a consentire l'effettivo conseguimento dei risparmi stimati. In merito al punto 2), andrebbero forniti chiarimenti circa il dato di 14.003 riduzioni stimate, tenuto conto che questo sembrerebbe basarsi sull'ipotesi che tutte le classi a tempo normale vengano ricondotte ad un orario di 24 ore settimanali, mentre il piano prevede che potrà essere realizzato anche un tempo scuola di 27 e 30 ore. Riguardo al punto 3) della relazione, che prevede una riduzione complessiva di 11.200 unità di personale a seguito della graduale eliminazione dei posti di specialista di lingua inglese nella scuola primaria, il dato relativo alle riduzioni previste andrebbe suffragato da elementi di maggior dettaglio quanto al numero degli attuali docenti di lingua, tenuto conto che, in virtù dell'autonomia didattica riconosciuta alle scuole, diversi docenti (titolari di altre cattedre) potrebbero al momento essere già utilizzati per l'insegnamento della lingua inglese. Anche in relazione alle riduzioni correlate alla ridefinizione dell'organizzazione e dei quadri orario nelle scuole di I grado e alla riconduzione di tutte le cattedre dell'istruzione secondaria a 18 ore (punto 6 della relazione tecnica), andrebbero chiariti i calcoli sottesi ai tagli di

personale prefigurati. Infine, viene indicato come obiettivo il conseguimento di un rapporto complessivo alunni/classe pari a 0,40; peraltro, il decreto-legge n. 112 del 2008 condizionava il conseguimento dei risparmi al raggiungimento di un rapporto alunni-docenti pari a 1. Andrebbero, quindi, forniti chiarimenti sul raccordo tra i due parametri. In particolare, con riferimento alle previsioni relative alla scuola dell'infanzia, chiede di chiarire cosa si intende per «nuove attivazioni» ed «estensione del servizio», attivabili in virtù dell'economia di ore derivante dalla diversa articolazione dell'orario delle attività educative, posto che la norma e la relazione tecnica non forniscono elementi al riguardo e che le iniziative in questione potrebbero configurarsi come potenzialmente onerose. Sempre in merito alla scuola dell'infanzia, le disposizioni prevedono la reintroduzione, con apposito intervento normativo e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, dell'istituto dell'anticipo previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2004 e successivamente abrogato dal comma 630 dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2007. In merito, invece, alle previsioni del piano concernenti la scuola primaria, rileva che vengono collegate economie, considerate non quantificabili, al modello didattico basato su classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di 24 ore settimanali. Osserva inoltre che andrebbero meglio dettagliati i criteri in base ai quali viene mantenuta la previsione della possibilità di un tempo scuola articolato su 27, 30 e 40 ore settimanali a fronte di un'articolazione in 24 ore settimanali che deve essere privilegiata e dalla quale conseguono delle economie. Con riferimento alla formazione linguistica obbligatoria prevista dal piano per i docenti della scuola primaria, sembrerebbe opportuno acquisire indicazioni in ordine alle

spese derivanti da tale previsione, anche al fine di valutarne la compatibilità rispetto alle risorse disponibili in bilancio, preordinate alla formazione dei docenti, al cui utilizzo la relazione tecnica rinvia. Osserva, altresì, che andrebbe chiarita meglio la portata finanziaria della revisione degli istituti giuridici comportanti comandi, collocamenti fuori ruolo e utilizzazioni diverse del personale, posto che tale previsione non viene corredata di dati numerici dai quali sia possibile evincere i risparmi ad essa correlati. Quanto infine alle riduzioni di personale ATA, il piano prevede che si proceda alla «costituzione dell'organico dell'area C, nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico come sopra definite»; sarebbe peraltro utile indicare l'entità delle risorse in questione e fornire una quantificazione dell'onere derivante dalla previsione medesima.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, segnala che la Conferenza unificata è convocata per la giornata odierna per esprimersi sul piano programmatico.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS nel segnalare che quanto prima verrà compiuta la verifica della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica, chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, alla luce degli elementi emersi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo.**DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO**

Con riferimento al testo in oggetto, al fine di meglio illustrare il provvedimento fornendo elementi di approfondimento utili a codesta Commissione, si rappresenta quanto segue.

All'articolo 5, comma 3, per meglio chiarire la portata del riferimento al decreto-legge 120 del 1989, si precisa sin d'ora che il riferimento è da intendersi agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello stesso Decreto legge 1 aprile 1989, n. 120.

Il comma 4 dello stesso articolo, può essere integrato con l'esplicitazione che la disposizione, nel rendere applicabile a tutto il territorio nazionale i finanziamenti agevolati, di cui alla legge 181/1989, sarà limitata agli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri. Al comma 8 dell'articolo 5 può prevedersi un chiarimento circa l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica con riferimento all'articolo 70-ter.

In relazione ai profili relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, si ritiene di poter riformulare il comma 9 dell'articolo 5 con l'indicazione che l'intervento, operante su residui verrà attuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

Va altresì tenuto presente che, nel quadro delle iniziative di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, il comma 12 conta di utilizzare un ammontare di risorse accertate per 785 milioni di euro che sono sufficienti per gli interventi previsti dal comma 10 e per tutti gli altri preceden-

temente attivati sulla base dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In relazione all'articolo 5-bis si può chiarire che l'intervento del legislatore andrà svolto nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il comma 7 dell'articolo 5-bis, nel regolamentare l'offerta di servizi turistici, va considerato come una disposizione che non crea una minore entrata per gli enti locali in quanto presenta carattere interpretativo ed è finalizzata a far cessare le difficoltà di ordine pubblico relative all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dei Comuni, in assenza di un quadro normativo comunque frammentario.

Con riguardo all'articolo 5-ter si evidenzia che, sotto il profilo del gettito, le disposizioni relative ai consorzi agrari non producono alcuna contrazione delle entrate. I consorzi agrari infatti, ai sensi dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, sono cooperative speciali regolate dalla normativa antecedente alla riforma del diritto societario. Conseguentemente, sotto il profilo tributario, si applica l'articolo 12 della legge n. 904 del 1977, nella formulazione originaria secondo cui « non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che si escluda la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento ».

Per le società cooperative « ordinarie », che rispettino il requisito della mutualità prevalente secondo i criteri del nuovo

Codice Civile, il trattamento tributario ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consente di detassare soltanto il 70 per cento degli utili destinati a riserve indivisibili.

Pertanto la norma in questione non comporta nuovi oneri, anzi prospetta un risparmio di spesa. Sotto il profilo comunitario le disposizioni appaiono parimenti immuni da alcun profilo di incompatibilità.

Va detto che pregresse procedure comunitarie che hanno investito la disciplina delle cooperative hanno riguardato: regimi agevolativi; assetto dei soci; vigilanza.

Nel caso di specie, come si è detto, il regime tributario previsto appare addirittura più rigoroso di quello vigente. Non è dato pertanto ravvisare alcun regime agevolativo.

Per quanto concerne l'assetto societario, le censure comunitarie avevano investito la possibilità di accogliere soci fittizi con pagamenti di quote simboliche. Nel caso dei consorzi agrari non è consentita alcuna partecipazione di soci fittizi, bensì sono ammessi soci che sono effettivamente tali, anche dal punto di vista dell'entità delle quote sottoscritte.

Infine, per quanto concerne la vigilanza, i consorzi agrari sono soggetti alla vigilanza di un soggetto terzo (Ministero dello sviluppo economico) e quindi sono immuni dalle censure che avevano investito taluni soggetti cooperativi assoggettati alla vigilanza da parte di entità rappresentative degli interessi dei soggetti vigilati.

In relazione all'articolo 15 si può prevedere un passaggio degli schemi dei decreti legislativi relativi alla delega in materia nucleare per la valutazione delle commissioni competenti sotto il profilo finanziario.

Al comma 6 può essere infine previsto che il complesso degli adempimenti avvenga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analoga precisazione — che chiarisca che l'intervento è effettuato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica — può essere effettuata con riferimento al comma 1-*bis* dell'articolo 16.

Con riguardo all'articolo 16-*ter*, relativo alla istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, si precisa che i costi di funzionamento relativi a personale, risorse strumentali e logistiche sono neutrali dal punto di vista finanziario in quanto integralmente compensate da corrispondenti diminuzioni di spesa relative agli enti ISPRA ed ENEA. In particolare, il personale dell'agenzia manterrà il medesimo trattamento giuridico ed economico goduto presso le amministrazioni di provenienza all'atto del trasferimento.

Per le amministrazioni cedenti le dotazioni organiche e finanziarie saranno corrispondentemente ridotte secondo la normativa contabile vigente.

Per simmetria, la dotazione finanziaria dell'Agenzia sarà corrispondente all'ammontare delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite, con la precisazione che la stessa avrà sede presso l'ISPRA.

Con riferimento alle spese di funzionamento degli organi, tenuto conto che essi diventeranno operativi, verosimilmente, nel secondo semestre dell'anno 2009, la quantificazione dei relativi oneri è pari a 500.000 Euro per il 2009 ed 1.500.000 Euro a decorrere dal 2010.

Per la relativa copertura finanziaria può ipotizzarsi una corrispondente riduzione di uno o più accantonamenti di Tabella A dotati della necessaria disponibilità.

Per la copertura a regime, a partire dall'anno 2010, è altresì ipotizzabile, in aggiunta alle suddette risorse, anche un meccanismo di autofinanziamento, da definirsi con il regolamento di cui al comma 14, basato sulla contribuzione da parte delle imprese operanti nel settore nucleare per i servizi resi dall'Agenzia.

Con riguardo all'articolo 16-*sexies* si può prevedere un passaggio degli atti relativi all'organizzazione dell'ENES per la valutazione delle commissioni competenti sotto il profilo finanziario.

In relazione all'articolo 22-*ter* si può chiarire che l'onere derivante dalle disposizioni della norma è pari a 1,5 milioni di Euro per l'anno 2009.

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e
bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTRO DEL
LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Si forniscono di seguito alcuni elementi dimensionali della consistenza finanziaria del bilancio (previsioni triennali 2009-2011):

	2009	2010	2011
Dati DLB 2009	81.540.953.999	82.353.044.479	82.640.114.295

Stanziamenti 2009 per missione e programma (Dati DLB 2009)

17	Ricerca e innovazione	19	Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	1.205.008
		20	Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	515.705.816
20	Tutela della salute	1	Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	635.310.330
		2	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	68.686.463
		3	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	87.043.752
		4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti sanitari ad uso umano	45.068.753
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	4.620.234
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	1.719.978
		9	Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	17.610.211.133
		10	Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno per le persone in condizione di bisogno	2.658.868

25	Politiche previdenziali	2	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati	58.800.961.251
26	Politiche per il lavoro	1	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	65.752.987
		5	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	159.589.832
		6	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione e al reddito	3.065.319.228
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.670.104
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	22.175.658
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	393.704.331
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	59.550.273

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	80

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) C. 1714 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Ordine del giorno</i>)	89
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	90
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	92
ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	94
ALLEGATO 7 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	96

SEDE REFERENTE:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	72
DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 Governo.	
DL 157/08: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio. C. 1774 Governo. (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	73

RISOLUZIONI:

7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa (<i>Discussione e rinvio</i>)	78
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

C. 1707 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione del 14 ottobre scorso, l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, già prevista per la seduta di venerdì prossimo, avrà luogo nella seduta di lunedì 20 ottobre. Resta peraltro ferma l'esigenza per la Commissione di concludere l'esame in sede referente nella seduta odierna.

Avverte inoltre che sono stati presentati 3 emendamenti parlamentari e 5 articoli aggiuntivi del Governo (*vedi allegato 1*), alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Ricordo infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi:

1.04 Governo, il quale interviene sulla disciplina dei termini per il procedimento di determinazione o variazione della tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

1.05 Governo, il quale interviene sulla disciplina di durata in carica dei componenti di alcuni organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 del Governo, rileva come essi abbiano un contenuto parzialmente integrativo del decreto-legge, ma che rispetto ad essi si registri il sostanziale consenso di tutti i gruppi ad esaminarli.

Riconosce, a tale riguardo, come i tempi per la presentazione di subemendamenti, fissato alle 9 di oggi, risultino oggettivamente piuttosto ristretti, dichiarando fin d'ora la sua disponibilità ad una eventuale breve proroga di tale termine.

Alberto FLUVI (PD), al di là della disponibilità dimostrata dal Presidente circa la proroga del termine per la presentazione di subemendamenti agli articoli aggiuntivi del Governo, esprime perplessità sul metodo con il quale si sta procedendo all'esame del provvedimento. Rileva infatti come il decreto-legge sia stato adottato dal Governo in ragione dell'esigenza, peraltro mai completamente chiarita dall'Esecutivo, di prorogare il termine di scadenza della concessione per la gestione del Superenalotto, che sarebbe altrimenti spirato il 30 settembre scorso; successivamente il Governo stesso ha ritenuto di integrare il

contenuto del decreto, presentando, nel tardo pomeriggio di ieri, taluni articoli aggiuntivi di consistente rilievo che affrontano i temi, oggettivamente assai complessi, della raccolta dei giochi e delle scommesse. Pur comprendendo la necessità di affrontare tale argomento, anche alla luce del contenzioso insorto in sede comunitaria e nazionale, considera tuttavia importante mantenere su questa problematica un approccio il più possibile condiviso, evitando un uso indiscriminato dello strumento della decretazione d'urgenza, che ha già costituito oggetto, del resto, di recenti polemiche.

In tale contesto il proprio gruppo non ha ritenuto di presentare in questa sede subemendamenti agli articoli aggiuntivi del Governo, non ritenendo corretto il metodo di lavoro finora seguito, e riservandosi di presentare proposte emendative in occasione della discussione in Assemblea sul provvedimento, la quale del resto difficilmente potrà passare alla fase dell'esame degli articoli già nella prossima settimana.

Sottolinea infatti come le proposte emendative formulate dal Governo risultino particolarmente ampie ed articolate, e meritino pertanto un adeguato approfondimento, ad esempio per quanto riguarda il capoverso comma 2 dell'articolo aggiuntivo 1.02, il quale rinvia sostanzialmente ad atti amministrativi non regolamentari la disciplina dei singoli giochi, delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, rispetto ai quali sarebbe invece opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento del Parlamento, nonché per quanto riguarda la destinazione delle maggiori entrate derivanti dal nuovo articolo alla cosiddetta « Carta sociale » istituita dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Auspica quindi che la maggioranza ed il Governo dimostrino disponibilità ad accogliere eventuali proposte migliorative, integrative o correttive che dovessero pervenire dai gruppi di opposizione, al fine di non disperdere lo spirito di collaborazione che ha finora caratterizzato la discussione su tali argomenti.

Roberto OCCHIUTO (UdC) esprime apprezzamento per l'iniziativa del Presidente di posticipare alla seduta di lunedì prossimo l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, che testimonia la correttezza istituzionale con la quale egli svolge il suo ruolo, esprimendo al tempo stesso perplessità rispetto alle complessive modalità di lavoro delle Commissioni, con particolare riferimento al provvedimento in esame.

In tale quadro il gruppo UdC non ha ritenuto di presentare nessuna proposta emendativa al decreto-legge, pur rilevando come gli articoli aggiuntivi formulati dal Governo mutino sostanzialmente il senso dell'intervento legislativo, che appare quindi opportuno approfondire ulteriormente: il proprio gruppo si riserva pertanto di presentare proposte emendative nel corso della discussione in Assemblea.

Ignazio MESSINA (IdV) esprime una severa critica nei confronti del Governo per l'utilizzo indiscriminato dello strumento della decretazione d'urgenza, lamentando in particolare come la tempistica dell'esame del provvedimento renda oggettivamente assai difficile ogni effettivo approfondimento dei contenuti del decreto-legge, anche in considerazione del fatto che il Governo ha presentato i propri articoli aggiuntivi solo nel tardo pomeriggio di ieri, e che il termine per la presentazione di subemendamenti, fissato alle 9 di questa mattina, risulti eccessivamente ristretto. Ritiene quindi necessario evitare il ripetersi in futuro di analoghe situazioni, chiedendo al Presidente di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti, così da consentire un migliore approfondimento delle proposte emendative del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, informa che il termine per la presentazione di subemendamenti agli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 del Governo è prorogato alle ore 11 della giornata odierna.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva come la decisione del Governo di presentare taluni articoli aggiuntivi al decreto-legge in esame sia stata anche motivata dalle risultanze emerse nel corso della discussione, presso la Commissione Finanze, della risoluzione n. 7-00042, nel corso della quale è stata sottolineata l'esigenza di apportare alla disciplina dei giochi e delle scommesse taluni correttivi, che l'Esecutivo aveva a sua volta intenzione di proporre, ma per i quali non si era ancora giunti ad un sufficiente grado di formalizzazione al momento dell'adozione del decreto-legge. Sottolinea, infatti, come il contenzioso insorto a livello europeo su tali temi, nonché le difficoltà evidenziatesi anche in ambito nazionale, rendano urgente adottare interventi di manutenzione della normativa vigente in materia, al fine di avviare la definitiva apertura di tale mercato, di assicurare regole certe ed efficaci agli operatori del settore ed ai consumatori e di garantire gli interessi dell'Erario.

In tale contesto, l'articolo aggiuntivo 1.01 intende superare gli elementi di criticità che si registrano nel settore delle scommesse ippiche e sportive, razionalizzando la rete di raccolta delle scommesse e fornendo concrete prospettive di sviluppo agli operatori del comparto, attraverso la definizione di un quadro normativo certo.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.02, esso intende dettare una normativa generale relativa alla raccolta a distanza dei giochi e delle scommesse, partendo dalla considerazione che tale modalità di gioco è già stata avviata, in via di fatto, riscontrando un successo per molti versi inaspettato, che rende quanto mai urgente stabilire regole certe in materia che rispettino il quadro normativo comunitario, assicurino adeguata tutela dei soggetti deboli e garantiscano un'efficace azione di contrasto del gioco illecito, che altrimenti potrebbe avvantaggiarsi di una condizione di vuoto legislativo.

L'articolo aggiuntivo 1.03 interviene invece sulla disciplina relativa agli apparecchi da intrattenimento, al fine di consen-

tire l'avvio di una fase sperimentale relativa all'operatività degli apparecchi da gioco elettronici: anche in questo caso l'intervento normativo si rende necessario per superare le incertezze che hanno finora caratterizzato tale settore, sempre al fine di contrastare l'ampio fenomeno del gioco illegale e di assicurare protezione ai soggetti più deboli.

Esprime quindi la piena disponibilità del Governo ad un confronto aperto sui temi segnalati dai gruppi di opposizione, anche in considerazione della notevole complessità della materia, sottolineando peraltro come la decisione del Governo di intervenire attraverso proposte emendative al decreto-legge non intenda soffocare il dibattito parlamentare, ma corrisponda all'esigenza, di cui l'Esecutivo si è fatto responsabilmente carico, di intervenire tempestivamente per aggiornare la regolazione di settori in rapidissima evoluzione.

In tale ambito, pur comprendendo le richieste di approfondimento sottolineate dagli esponenti dei gruppi di opposizione, ritiene fondamentale non perdere l'occasione costituita dal decreto in esame per migliorare ed integrare la normativa vigente in tali settori, che sta mostrando alcuni segni di debolezza.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, in considerazione dell'imminente avvio della chiama dei deputati per l'elezione di un giudice costituzionale, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare al termine della seconda chiama dei deputati del quarto scrutinio del Parlamento in seduta comune.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 1714 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni).

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, e, quindi, all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1707.

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, informa che sono stati presentati taluni emendamenti al disegno di legge C. 1713, recante la legge finanziaria per il 2009 (*vedi allegato 2*).

Sottolinea quindi come i giudizi di ammissibilità svolti in questa sede non abbiano carattere definitivo e si limitino ai profili generali di ammissibilità (presenza di una compensazione per gli emendamenti recanti oneri), senza che si effettui una valutazione compiuta con riferimento anche agli altri elementi rilevanti, quali, ad esempio, l'estraneità di materia e la sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dal emendamento.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà quindi ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalle commissioni in sede consultiva sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio.

Informa inoltre che è stato presentato un ordine del giorno al disegno di legge C. 1713, recante la legge finanziaria per il 2009 (*vedi allegato 3*).

Ricorda altresì che la Commissione esaminerà prioritariamente la Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria ed i relativi emendamenti ed ordine del giorno, passando quindi ad esaminare la Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula quindi una proposta di relazione favorevole con osservazione sulla Tabella 1 (*vedi allegato 4*), concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, ed una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2 (*vedi allegato 5*), concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Invita quindi il presentatore dell'emendamento Di Biagio 1713/VI/2.1 e dell'ordine del giorno Di Biagio 0.1713/VI/1 a ritirarli, ai fini di una loro eventuale ripresentazione presso la Commissione Bilancio ed in Assemblea.

Aldo DI BIAGIO (PdL) illustra il proprio emendamento 1713/VI/2.1, presentato insieme ai colleghi del gruppo PdL eletti nelle circoscrizioni estere, il quale intende venire incontro alle esigenze di numerosi lavoratori italiani residenti oltre confine, in particolar modo di quelli assunti tramite concorso nella rete consolare italiana all'estero, che, oltre a vivere il disagio e le problematiche di quanti svolgono la loro

attività lavorativa lontani dalla propria terra, rischiano di non vedere riconosciuti imprescindibili diritti e garanzie spettanti ad ogni cittadino indipendentemente dallo Stato di residenza.

Sottolinea quindi l'esigenza di eliminare al più presto tale disparità di trattamento tributario in danno dei cittadini italiani residenti all'estero, tenendo presente che questi producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia. Esprime al riguardo l'auspicio che gli interventi di razionalizzazione e semplificazione contenuti nella manovra finanziaria del Governo siano orientati alla valorizzazione di tutti gli italiani residenti all'estero, affinché questi siano percepiti non come un onere per le finanze pubbliche, ma come un'importante e reale risorsa economica, sociale e culturale per l'Italia.

In virtù di tale considerazioni considera necessario, e soprattutto doveroso, estendere definitivamente ai lavoratori italiani residenti all'estero che dichiarano il proprio reddito in Italia le detrazioni per carichi di famiglia attualmente previste per il solo triennio 2007-2009 dall'articolo 1, comma 1324, della legge finanziaria 2007.

Accogliendo il suggerimento del relatore, ritira il proprio emendamento 1713/VI/2.1 ed il proprio ordine del giorno, che si riserva di ripresentare ai fini dell'esame dei provvedimenti presso la Commissione Bilancio ed in Assemblea.

Chiede peraltro al relatore di riformulare la propria proposta di relazione sulla Tabella 1 e sulle connesse parte del disegno di legge finanziaria, nel senso di inserirvi un'osservazione volta a segnalare alla Commissione Bilancio l'opportunità di stabilizzare il regime di detraibilità degli oneri per carichi di famiglia per i cittadini italiani residenti all'estero.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pini 1713/VI/2.2, 1713/VI/2.3 e 1713/VI/2.4: si intende vi abbiano rinunciato.

Franco CECCUZZI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulle

proposte di relazione formulate dal relatore, esprimendo altresì una valutazione complessivamente negativa sui disegni di legge in esame. Rileva, infatti, come un'analisi di tutti gli atti di politica economica finora adottati dal Governo dimostri come essi non siano in grado di incidere efficacemente sui problemi reali del Paese, alla luce della grave crisi che sta investendo l'intera economia mondiale.

Sul piano metodologico evidenzia, inoltre, come, attraverso la presentazione del decreto-legge n. 112 del 2008, l'Esecutivo abbia inteso operare surrettiziamente una riforma della sessione di bilancio che, sebbene certamente necessaria, avrebbe dovuto essere realizzata in una sede più propria, attraverso un maggior coinvolgimento del Parlamento. Al contrario, la scelta di svuotare di contenuti il disegno di legge finanziaria per il 2009, e l'introduzione, prevista dall'articolo 60, comma 3, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, di ulteriori elementi di flessibilità nella gestione del bilancio dello Stato, rispondono sostanzialmente al tentativo di rafforzare ancor più gli strumenti a disposizione del Governo, impedendo al tempo stesso alle Camere di intervenire concretamente sulle decisioni di bilancio, la cui trasparenza e leggibilità è peraltro certamente migliorata a seguito dell'introduzione, da parte del precedente Governo, del bilancio per missioni e programmi.

Per ciò che riguarda gli aspetti di merito, considera innanzitutto inaccettabile la decisione del Governo di mantenere il tasso d'inflazione programmata all'1,7 per cento, laddove è noto a tutti che tale valore si situa in realtà ad un livello molto più ampio, concordando conseguentemente la progressiva erosione dei redditi da lavoro dipendente e da pensione, e costringendo circa il 40 per cento degli italiani a ridurre i propri consumi.

Stigmatizza quindi l'assenza di ogni intervento di riduzione della pressione fiscale, in particolare per le famiglie e le imprese, che invece necessiterebbero, sia per ragioni storiche, sia per motivi con-

giunturali, di interventi di riduzione dell'IRPEF. A tale riguardo lamenta in particolare come l'Esecutivo abbia disperso le risorse finanziarie per attuare tale intervento di sostegno, che pure sarebbero state disponibili, impiegando circa due miliardi per l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa e circa 2,7 miliardi per il maldestro salvataggio dell'Alitalia.

Parimenti falliti risultano, a suo giudizio, i tanto pubblicizzati interventi per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie adottati con il decreto-legge n. 93 del 2008, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui per l'acquisto della prima casa, che si sono rivelate un mero palliativo.

In tale contesto ritiene quindi che il Governo dovrà certamente intervenire ulteriormente con interventi di sostegno che siano in grado di realizzare, in una prospettiva neokeynesiana, rilanciata, da ultimo, dal recente premio Nobel per l'economia Paul Krugmann, un corretto equilibrio tra forze di mercato ed interventi statali, che può favorire il superamento dell'attuale crisi dell'economia mondiale. Non ritiene, peraltro, che tale efficace sintesi possa essere realizzata dall'attuale Ministro dell'economia, il quale appare vittima di una contraddizione insanabile tra posizioni teoriche contrarie alla globalizzazione ed una prassi di Governo molto lontana dallo spirito di John Maynard Keynes.

Roberto OCCHIUTO (UdC), nell'esprimere la valutazione contraria del proprio gruppo sui provvedimenti in esame, ribadisce il giudizio negativo già formulato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha posto le premesse sostanziali della manovra economica del Governo, le quali risultano purtroppo confermate, senza tener conto del preoccupante mutamento della situazione economica internazionale.

Evidenza, in particolare, come la scelta del Governo di non rivedere in alcun modo le proprie posizioni al riguardo, faccia emergere tutte le contraddizioni

insite nella sua politica economica, testimoniate dallo stridente contrasto tra la cosiddetta «Robin Hood Tax», che ha disposto un aggravio di tassazione nei confronti degli intermediari creditizi, ed il contenuto dei decreti-legge n. 155 e 157 del 2008, i quali recano misure di sostegno in favore delle medesime banche.

Alla luce di tali considerazioni dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), con riferimento alla proposta di relazione relativa alla Tabella n. 2, considera singolare che, in una delle premesse, si saluti con favore l'incremento degli stanziamenti di bilancio per l'erogazione dei crediti d'imposta in favore delle attività produttive, dal momento che la complessiva manovra finanziaria del Governo ha sostanzialmente svuotato quello strumento di sostegno. Invita pertanto il relatore a espungere dalla propria proposta tale riferimento.

Ignazio MESSINA (IdV) ritiene che i provvedimenti in esame non siano in alcun modo in grado di dare efficacemente soluzione alle esigenze delle famiglie e delle imprese, nell'attuale gravissima fase di crisi economica, ma si limitino esclusivamente ad alcuni interventi di limitato respiro che non possono certamente incidere sui problemi del Paese.

In tale contesto sottolinea come il Governo appaia sempre di più inadeguato ad affrontare le difficili prospettive della congiuntura economica che, se valutate realisticamente, investono la responsabilità non solo delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, ma anche delle istituzioni nazionali, le quali si sono rese colpevoli, a suo giudizio, di scelte sbagliate, che hanno inciso pesantemente sulla fiducia dei cittadini e degli operatori economici.

Sulla scorta di tali considerazioni esprime la valutazione negativa del proprio gruppo sui disegni di legge in esame,

dichiarando altresì il voto contrario sulle proposte di relazione predisposte dal relatore.

Ivano STRIZZOLO (PD) evidenzia come la manovra economica predisposta dal Governo non incida concretamente sull'attuale fase di emergenza economica del Paese, la quale tocca la capacità di consumo dei cittadini, le prospettive di crescita delle imprese e, conseguentemente, lo stesso andamento delle entrate tributarie.

In questo quadro ritiene indispensabile rivedere l'impostazione complessiva della politica economica finora perseguita dal Governo, anche in considerazione del fatto che i pesantissimi tagli operati sul finanziamento degli enti locali e di tutti i servizi sociali essenziali, quali, ad esempio, la scuola, rischiano di aggravare ulteriormente la già precaria situazione delle fasce più deboli della popolazione e di porre gli enti locali nell'impossibilità di salvaguardare i propri equilibri finanziari, citando a tale riguardo i gli effetti deleteri che saranno determinati in molte aree del Friuli Venezia Giulia dal sostanziale azzeramento delle disponibilità del Fondo per Gorizia e Trieste.

Esprime pertanto un giudizio negativo sui disegni di legge in esame, dichiarando il proprio voto contrario sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, alla luce delle risultanze del dibattito e delle proposte di modifica avanzate dai deputati D'Antoni e Di Biagio, riformula le proprie proposte di relazione (*vedi allegati 6 e 7*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, e la proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Nomina quindi il deputato Pugliese relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

C. 1707 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta convocata alle ore 9,30 della giornata odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti agli articoli aggiuntivi presentati dal Governo.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fluvi 1.2, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Fluvi 1.1 e Tit.1. Esprime altresì parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 del Governo.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto FLUVI (PD), in coerenza con l'esigenza di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento, alla luce delle proposte emendative presentate dal Governo, ritira i propri emendamenti 1.1, 1.2 e Tit.1.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) stigmatizza come la presentazione, da parte del Governo, degli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 ed 1.03, modifichi sostanzialmente il contenuto del decreto-legge, introducendo disposizioni che, indipendentemente dal merito, avrebbero dovuto più opportunamente essere discusse in altra sede, al fine di consentire alla Commissione ed al Parlamento nel suo complesso di discuterne adeguatamente.

Ritiene invece che l'atteggiamento del Governo, il quale ricorre in modo ormai indiscriminato allo strumento del decreto-legge, introducendo inoltre, nel corso dell'esame dei relativi disegni di legge di conversione, ulteriori previsioni, abbia ormai annullato completamente ogni ruolo, tanto dei gruppi di maggioranza, quanto di quelli di opposizione.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato D'Antoni ritiene che le dichiarazioni rese dal Sottosegretario Giorgetti nel corso dell'odierna seduta antimeridiana valgano a chiarire che le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di presentare taluni articoli aggiuntivi non siano quelle di soffocare il dibattito parlamentare, ma rispondano ad oggettive esigenze di intervenire con urgenza su un settore particolarmente delicato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che il testo del decreto-legge, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare a partire dalle 16,30 di oggi, nel corso della quale sarà anche avviato l'esame congiunto, in sede referente, del disegno di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, recante misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale si-

tuazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, e del disegno di legge C. 1774, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2008, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio, nonché la discussione della risoluzione n. 7-00045 Ceccuzzi.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.55.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, informa che il Comitato per la legislazione e le Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea hanno espresso i rispettivi pareri sul provvedimento, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

C. 1762 Governo.

DL 157/08: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.

C. 1774 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come il decreto-legge n. 155 del 2008, che si compone di 6 articoli, rivesta innanzitutto natura prevalentemente prudenziale, preconstituendo il contesto normativo necessario per consentire al Ministero dell'Economia e delle finanze l'eventuale adozione di misure di natura straordinaria volte a fronteggiare le possibili ricadute sul sistema creditizio nazionale della grave crisi che sta investendo i mercati finanziari e l'intera economia mondiale.

Secondo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'intervento legislativo trova uno specifico riferimento costituzionale nell'articolo 47, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce il principio della tutela del risparmio in tutte le sue forme, e della disciplina, coordinamento e controllo dell'esercizio del credito da parte della Repubblica.

D'altro canto, le misure contenute nel decreto-legge si pongono sicuramente in armonia con le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre scorso, nelle quali si è espresso un orientamento favorevole all'adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie per rafforzare il sistema bancario e per proteggere i risparmiatori nell'attuale fase di difficoltà.

Passando al contenuto specifico del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, autorizza il Ministero dell'Economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da

banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.

La disposizione condiziona la sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale al fatto che essi non siano stati ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto (9 ottobre 2008), ed alla sussistenza di un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca che ha deliberato l'aumento, programma che dovrà avere una durata minima di 36 mesi.

Ai sensi del comma 4 le eventuali modifiche di natura sostanziale al predetto programma di stabilizzazione e rafforzamento devono essere approvate preventivamente dal Ministero dell'economia, sentita la Banca d'Italia.

Il comma 2 prevede che la sottoscrizione degli aumenti di capitale sia subordinata alla valutazione, da parte della Banca d'Italia, circa la sussistenza delle condizioni indicate dal comma 1, l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento, nonché circa le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca, per la durata del programma stesso.

In merito alle predette disposizioni rileva come sia le condizioni per la partecipazione all'aumento di capitale, di cui al secondo periodo del comma 1, sia la valutazione prevista dal comma 2 circa il programma di stabilizzazione e rafforzamento, si riferiscano letteralmente alla sola sottoscrizione degli aumenti di capitale, e non anche alla garanzia degli aumenti di capitale stessi, che pure è contemplata dal primo periodo del comma 1: appare pertanto utile precisare che tali previsioni si riferiscano anche a quest'ultima ipotesi.

Il comma 3 specifica che le azioni detenute dal Ministero dell'economia ai sensi del comma 1 sono assistite da privilegio nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.

In forza di tale previsione gli eventuali utili con i quali si deliberi la distribuzione sotto forma di dividendi dovranno

essere prioritariamente utilizzati a remunerare le azioni possedute dal Ministro dell'economia.

Il comma 5 detta talune disposizioni specifiche per quanto riguarda l'eventuale acquisizione di partecipazioni da parte del Ministero dell'economia in banche cooperative o in banche di credito cooperativo. In particolare ad esse non si applicano le limitazioni in materia previste dal Titolo II, Capo V, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), approvato con il decreto legislativo n. 385 del 1993.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del predetto Testo unico, la partecipazione al capitale sociale delle banche popolari, da parte di ciascun socio, non può superare lo 0,5 per cento del capitale stesso, mentre, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del medesimo TUB nessun socio di una banca di credito cooperativo può possedere azioni il cui valore nominale superi i 50.000 euro.

Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce inoltre che la qualità di socio di una banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni da parte dal Ministero, in tal modo derogando alle previsioni in materia di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Testo unico bancario, i quali prevedono che l'ammissione a socio sia subordinata al gradimento da parte del Consiglio di amministrazione della banca.

In merito alla formulazione della disposizione ritiene opportuno chiarire che essa si applica alle sole acquisizioni di azioni operate dal Ministero dell'economia ai sensi del comma 1.

Inoltre, il comma 5 stabilisce la non applicazione, alle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.

Al riguardo ricorda che, ai sensi del già citato articolo 30 del Testo unico bancario, ogni socio di banca popolare ha un voto, indipendentemente dal numero di azioni possedute, e che i soggetti ai quali il

Consiglio di amministrazione della banca abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i soli diritti di contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute; analogamente, per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, l'articolo 34, comma 3, del TUB stabilisce che ogni socio abbia un voto, a prescindere dal numero di azioni possedute.

Anche con riferimento a tale ultima disposizione considera probabilmente opportuno specificare che essa si riferisce alle sole acquisizioni di azioni da parte del Ministero dell'economia, operate ai sensi del comma 1.

Il comma 6 prevede la non applicazione al Ministero dell'economia delle norme di cui all'articolo 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), le quali, rispettivamente, stabiliscono l'obbligo, per il soggetto che detenga una quota superiore al 30 per cento del capitale sociale di una società italiana con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani, di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli aventi diritto di voto, ed estendono tale previsione al caso in cui il predetto limite di partecipazione sia superato a seguito di acquisti realizzati mediante azioni di concerto operate da parte di più persone.

Anche riguardo a tale previsione rileva l'opportunità di precisare che essa si applica ai soli acquisti effettuati dal Ministero dell'economia ai sensi del comma 1.

Il comma 7 demanda l'individuazione delle risorse necessarie per finanziare ciascuna delle operazioni di sottoscrizione di cui al comma 1 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia. Le risorse possono essere individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa di ciascun ministero (ad esclusione delle dotazioni connesse a stipendi, assegni, pensioni, spese fisse, spese per interessi, poste correttive e compensative, trasferi-

menti obbligatori a favore degli enti territoriali, nonché delle risorse destinate al Fondo ordinario dell'Università, alla ricerca, al finanziamento del 5 per mille, nonché a quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali);

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o su conti di tesoreria, ad esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

La disposizione non prefigura pertanto preventivamente l'ammontare di risorse che potranno essere poste a disposizione delle operazioni di sostegno indicate dal decreto, ma definisce le modalità di reperimento delle somme eventualmente necessarie.

Con riferimento alle modalità di copertura elencate dal comma 7, segnala come la previsione di cui alla lettera d), che prevede a tal fine l'emissione di titoli del debito pubblico, risulti derogatoria rispetto alle previsioni in materia di copertura finanziaria di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

Ai sensi del comma 8, i decreti previsti dal comma 7 ed i relativi decreti di variazioni del bilancio sono trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che, in caso di grave crisi di banche italiane, tale da recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure in materia di crisi bancaria di cui agli articoli 70 e seguenti del Testo unico bancario.

A tale riguardo considera opportuno correggere il richiamo al predetto TUB, facendo riferimento, più precisamente, al Titolo IV del medesimo Testo unico.

Il comma 2 consente al Ministero dell'economia di procedere alla sottoscrizione di aumenti di capitale, prevista dall'arti-

colo 1, anche in favore delle banche sottoposte alle procedure di crisi richiamate dal comma 1 dell'articolo 2. In tal caso le deliberazioni delle operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia sono assunte dai commissari straordinari delle singole banche in crisi, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, la quale, in tale sede, effettua le valutazioni previste dall'articolo 1, comma 2, relativamente ai contenuti del programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata.

L'articolo 3 intende semplificare le modalità attraverso le quali la Banca d'Italia eroga finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito in favore delle banche, al fine di soddisfarne le esigenze di liquidità.

A tal fine il comma 1 stabilisce che tali garanzie si intendano prestate, sia nei confronti del debitore sia nei confronti dei terzi, all'atto di sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, derogando in tal modo ad una serie di disposizioni esplicitamente richiamate del codice civile e del decreto legislativo n. 170 del 2004.

Per quanto riguarda il codice civile, le norme derogate sono l'articolo 1264, in base al quale la cessione di credito ha effetti dal momento dell'accettazione da parte del debitore o della notifica a quest'ultimo; l'articolo 1265, secondo il quale, se il credito è stato ceduto a più persone diverse prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che per prima è stata accettata da quest'ultimo; l'articolo 2800, secondo il quale, nel caso di credito garantito da pegno, il diritto di prelazione del creditore pignoratizio sussiste solo se il pegno risulta da atto scritto e la costituzione dello stesso è stata notificata dal debitore, ovvero accettata da quest'ultimo con scrittura avente data certa.

Per quanto concerne invece le norme richiamate del decreto legislativo n. 170 del 2004, si tratta dell'articolo 1, comma 1, lettera q), in base al quale la prestazione della garanzia finanziaria richiede l'avvenuto compimento di atti di consegna, tra-

sferimento o registrazione delle attività finanziarie costituite in garanzia, in esito ai quali esse siano nel possesso del beneficiario della garanzia stessa, e dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), il quale richiede che la prestazione della garanzia finanziaria sia provata per iscritto.

Inoltre, il comma 1 estende ai predetti finanziamenti la norma di cui all'articolo 67, quarto comma, del Regio decreto n. 267 del 1942, in base al quale le previsioni relative all'azione revocatoria fallimentare non si applicano alla Banca d'Italia.

Il comma 2 consente al Ministero dell'economia di rilasciare garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia a banche italiane o succursali di banche estere in Italia per far fronte a gravi crisi di liquidità.

L'articolo 4 autorizza il Ministero dell'economia a rilasciare garanzia statale in favore dei depositanti di banche italiane, per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del Testo unico bancario.

Ricorda che il predetto articolo 96 prevede che le banche italiane aderiscano ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti, i quali hanno natura di diritto privato e sono finanziati dalle banche aderenti. In base all'articolo 96-*bis* del TUB, tali sistemi rimborsano, nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia, i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione (in forma di depositi o sotto altra forma), nonché agli assegni circolari, fino ad un limite massimo per ciascun depositante non inferiore a 103.291 euro.

In merito a tale disposizione ritiene opportuno chiarire se la garanzia statale valga ad incrementare l'ammontare garantito dai sistemi di garanzia, ovvero se essa integri, per il medesimo importo, l'operatività dei medesimi sistemi.

L'articolo 5, comma 1, prevede che i criteri, le condizioni e le modalità per la

sottoscrizione degli aumenti di capitali e per la concessione della garanzia statale ai sensi del decreto-legge, nonché le norme di attuazione del decreto stesso, sono stabilite con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 2 stabilisce che le garanzie statali di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, siano inserite nell'elenco delle garanzie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 468 del 1978, è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La disposizione prevede inoltre che agli eventuali oneri derivanti dalla prestazione delle predette garanzie si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, mediante decreti di variazione del Ministro dell'economia.

L'articolo 6 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda invece il decreto-legge n. 157 del 2008, evidenzia come esso sia stato adottato all'esito nella riunione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro, tenutasi il 12 ottobre 2008, e si pone l'obiettivo di ampliare gli strumenti per favorire la disponibilità di liquidità da parte delle banche, contrastando in tal modo le difficoltà nel reperimento di mezzi finanziari sui mercati internazionali emerse nel corso delle ultime settimane.

In particolare il decreto-legge amplia gli strumenti a disposizione del Ministro dell'economia per facilitare il reperimento di liquidità da parte delle banche, sia attraverso la messa a disposizione delle banche di titoli di elevata qualità, sia attraverso la prestazione di garanzie statali che facilitano l'acquisizione di tali titoli o il collocamento sul mercato di titoli di debito propri.

In questo senso il decreto-legge costituisce dunque una prosecuzione ed integrazione delle misure già previste dal sopra descritto n. 155 del 2008.

Passando ad illustrare il contenuto specifico del decreto, che si compone di soli 3 articoli, esso autorizza, all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'economia, fino al 31 dicembre 2009 a concedere, a condizioni di mercato, la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con riferimento ad emissioni di titoli successive alla data di entrata in vigore del decreto ed aventi scadenza non superiori a cinque anni.

La previsione intende sostanzialmente facilitare l'emissione, da parte delle banche italiane, di titoli di debito, quali in particolare obbligazioni, che rappresentano uno dei principali canali di finanziamento del sistema bancario nazionale, ed il cui collocamento potrebbe incontrare difficoltà nell'attuale stato di crisi dei mercati finanziari, caratterizzata da un basso livello di fiducia. Infatti, la concessione della garanzia statale su tali emissioni avrebbe l'effetto positivo di migliorarne sensibilmente il *rating*, che risulterebbe sostanzialmente equiparato a quello dei titoli pubblici italiani, rendendone conseguentemente più agevole il collocamento sul mercato.

Il comma 2 autorizza inoltre il medesimo Ministero, fino al 31 dicembre 2009, ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari ovvero titoli di debito (ad esempio certificati di deposito bancario) detenuti dalle banche italiane emessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ed aventi scadenza non superiore a cinque anni. L'onere a carico delle banche per tali operazioni di scambio sarà definito tenendo conto delle condizioni di mercato.

La disposizione specifica che le emissioni dei titoli di Stato relative a tali operazioni di scambio, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *d*) del decreto-legge n. 155 del 2008, al fine di finanziare la sottoscrizione o garanzia, da parte del Ministero dell'economia, degli aumenti di capitale di banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del mede-

simo decreto n. 155, sono effettuate in deroga ai limiti all'emissione di titoli pubblici previsti dalla legislazione vigente.

L'operazione indicata dalla previsione legislativa si configura tecnicamente come uno *swap* (scambio) tra titoli ad elevata qualità e titoli di minor pregio, attraverso la quale le banche italiane entrerebbero in possesso di titoli che possono essere utilizzati per l'acquisizione di liquidità da parte della Banca centrale europea.

A tale riguardo ricorda come le banche, per ottenere liquidità da parte della Banca centrale europea, sono tenute a garantire tale loro richiesta mediante presentazione di titoli di debito di alta qualità, quali i titoli di Stato, la cui acquisizione la previsione intende appunto facilitare.

Il comma 3 autorizza altresì il Ministero dell'economia, fino al 31 dicembre 2009 a concedere a condizioni di mercato la garanzia dello Stato su operazioni mediante le quali le banche italiane intendano ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

La previsione, che è volta anch'essa a facilitare le banche italiane nell'ottenimento di liquidità da parte della Banca centrale europea, si riferisce alla pratica mediante la quale le banche stesse reperiscono presso soggetti non bancari titoli di debito di alta qualità, quali i titoli di Stato, che sono successivamente utilizzati nell'ambito di operazioni di liquidità con la BCE: in tale contesto la norma intende appunto incrementare la disponibilità per le banche italiane di tale tipologia di titoli, rendendo in tal modo più agevole il reperimento da parte loro di liquidità.

Ai sensi del comma 4, i crediti del Ministero dell'economia derivanti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio. In tal modo tali crediti dovranno essere soddisfatti prioritariamente rispetto a tutti gli altri crediti vantati nei confronti delle banche da qualunque altro soggetto.

In base al comma 5, le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate in

base ad una valutazione della Banca d'Italia circa l'adeguatezza patrimoniale della banca richiedente e circa la sua capacità di far fronte alle relative obbligazioni.

Il comma 6 specifica che le predette operazioni possono essere effettuate anche nei confronti delle banche rispetto alle quali il Ministero dell'economia abbia sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 155 del 2008.

L'articolo 5, comma 1, prevede, analogamente all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2008, che i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione delle operazioni o la prestazione delle garanzie di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1, nonché le norme di attuazione del decreto, sono stabilite con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Il comma 2, analogamente all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 155 del 2008, stabilisce che le garanzie statali di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, siano inserite nell'elenco delle garanzie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 468 del 1978, è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La disposizione prevede inoltre che agli eventuali oneri derivanti dalla prestazione delle predette garanzie si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, mediante decreti di variazione del Ministro dell'economia.

Il comma 3 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 155, presso il quale saranno iscritte le risorse necessarie le operazioni di sottoscrizione di aumenti di capitale o di prestazione di garanzia previste dal predetto decreto-legge n. 155.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

In tale contesto ritiene che il contenuto del decreto-legge n. 157 del 2008 possa essere rifiuto nel testo del decreto-legge n. 155, al fine di semplificare l'iter parlamentare di conversione in legge dei provvedimenti.

Alberto FLUVI (PD), in considerazione della notevole rilevanza dei provvedimenti in esame, e della estrema gravità della situazione economico finanziaria che li ha motivati, ritiene opportuno che la Commissione, proceda, oltre alle audizioni dei rappresentanti della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'Organismo italiano di contabilità, sulle quali si è già convenuto, anche le audizioni informali dei rappresentanti dell'ABI, dell'ANIA, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, e delle associazioni datoriali.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, condivide la proposta avanzata dal deputato Fluvi.

La Commissione concorda con la proposta del deputato Fluvi.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 17.15.

7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Franco CECCUZZI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale riprende il contenuto di un analogo atto di indirizzo approvato dalla Commissione nel corso della precedente Legislatura, la quale intendeva incrementare il livello di detraibilità degli oneri per interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa, nonché facilitare l'applicazione delle disposizioni in materia di portabilità dei mutui stessi. A tale proposito evidenzia come le recenti vicende testimonino della fondatezza di quell'iniziativa, e dell'esigenza di ritornare nuovamente sulla questione sotto diversi aspetti.

In primo luogo occorre eliminare definitivamente tutti gli ostacoli che ancora si frappongono all'effettiva portabilità dei mutui, legati sia alle pratiche seguite da molte banche, sia all'interpretazione restrittiva e formalistica della disciplina adottata da alcuni uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sotto un altro profilo ritiene ormai doveroso innalzare dal 19 al 23 per cento la percentuale di detraibilità dall'IRPEF degli interessi sui mutui, anche in considerazione del fatto che la fissazione di quella percentuale era legata alla prima aliquota IRPEF, che è stata successivamente innalzata al 23 per cento. Nel medesimo ambito considera altresì oppor-

tuno incrementare fino a 6.000 euro la misura massima sul quale è calcolata la detrazione stessa.

Inoltre appare necessario che il Governo fornisca al Parlamento informazioni precise circa il numero di cittadini che hanno utilizzato l'opzione di portabilità del mutuo e di quelli che hanno invece rinegoziato il mutuo stesso ai sensi della disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008. A tale proposito potrebbe risultare utile procedere alle audizioni in merito dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana e delle associazioni di tutela dei consumatori.

Sottolinea quindi come sia assolutamente indispensabile adottare incisive misure per dare soluzione alla problematica evidenziata, al fine di dare risposte ai numerosi cittadini che si trovano nella drammatica condizione di non poter far fronte alla rata del mutuo.

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

ALLEGATO 1

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (C. 1707 Governo).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

Sostituire le parole: 1° luglio 2009, con le seguenti: 31 dicembre 2008.

1. 1. Fluvi, Marchignoli.

Sostituire le parole: 1° luglio 2009, con le seguenti: 31 marzo 2009.

1. 2. Fluvi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato realizza una apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione fino alla data del 30 giugno 2016 del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui alle lettere a) dei commi 2 e 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui alle lettere a) dei commi 2 e 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono titolari di concessione precedentemente conseguita per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva, è resa disponibile sul sito *internet* www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento,

alle offerte che risultano economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000,00. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006.

6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere *f*) e *g*) dei commi 2 e 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie di CONI ed UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, rilevate annualmente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli; l'importo del montepremi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell'UNIRE.

1. 01. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia).

1. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, il presente articolo reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi duelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ferma la riserva alla fonte amministrativa non regolamentare, nel rispetto della predetta disciplina, della istituzione di singoli giochi, della definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco,

anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, della individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, della variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 1, lettere da *a)* ad *f)*, è consentita:

a) ai soggetti, in numero massimo di 200, in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 1 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere *g)* e *h)*, sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere *g)* e *h)*, è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

5. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, è rilasciata

subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

a) esercizio in uno degli Stati dell'Unione europea, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a)*, possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 6, lettera *b)*, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, e che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00;

c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dell'Unione europea, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 6, lettera *b)*;

e) residenza in uno degli Stati dell'Unione europea delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*, dedicate alle attività oggetto di concessione;

f) sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornitore di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera *e)* al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, gestito dal suo *partner* tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;

g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);

h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 7.

6. I soggetti di cui al comma 3, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000,00, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e);

b) euro 50.000,00, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 38, commi 2 ovvero 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);

c) euro 350.000,00, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f).

7. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5, lettere da a) a f);

b) accesso dei giocatori all'area operativa del sito *web* del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzamento del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;

c) esclusione ai consumatori italiani dell'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera b), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

d) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, anche attraverso l'approntamento, l'adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti o accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'esclusione dell'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile sul sito dedicato di cui alla lettera b), ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

e) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco,

ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare, con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

f) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

g) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

h) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

8. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro 90 giorni dal loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino al momento della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal momento della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, fatti, stati e dualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 5 non

possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

9. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato Italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE, recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di

addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre 1 ora dal verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi 3 anni dalla data della sua ultima movimentazione.

10. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 5, lettera *g)*, e 6, possono essere adeguati in aumento ogni 3 anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo NIC pubblicato dall'ISTAT.

11. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili sul portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 e consente attraverso lo stesso l'accesso ai rispettivi siti *internet* per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio

del portale, il *partner* tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti *internet* dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 1, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 7, lettera *e)*, relativi al periodo di durata della interruzione del servizio.

12. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 7, lettera *d)*.

13. Entro novanta giorni dalla data indicata nel comma 17, i soggetti di cui al comma 3, lettera *b)*, ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni del presente articolo.

14. Costituiscono illecito l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, nonché la partecipazione ai medesimi giochi da parte dei giocatori, effettuati con tecniche e modalità diverse da quelle previste dal presente articolo. Costituiscono altresì illecito l'esercizio e la raccolta a distanza di giochi diversi da quelli di cui al comma 1 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la promozione e la pubblicità dei medesimi giochi, anche nei riguardi dell'intermediario ovvero dell'editore di tale pubblicità, nonché la partecipazione a tali giochi da parte dei giocatori.

15. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario alle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)*, nonché alle disposizioni di cui al comma 9, la sospensione della conces-

sione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 30 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 7, lettera e), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 10 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento alle disposizioni di cui al comma 7, lettera h), la sospensione della concessione per la durata di 15 giorni; al secondo inadempimento alle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per 30 giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione.

16. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 15 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi 12 mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di 12 mesi, è disposta la revoca della concessione.

17. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui al presente articolo. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al *partner* tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale fine vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al netto dei costi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e gestione degli strumenti informatici occorrenti, confluiscono

al fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. 02. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, conseguendo preventivamente esperienze in ordine alle cautele occorrenti per assicurare la più efficace tutela dei giocatori e la più appropriata organizzazione della rete di raccolta del relativo gioco, nonché al fine di perseguire il successivo obiettivo di una progressiva sostituzione di tali apparecchi a quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

1. 03. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazione dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di pubblicazione del presente decreto.

1. 04. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 05. Il Governo.

(Inammissibile)

Nel titolo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, sostituire le parole: assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, con le seguenti: Disposizioni urgenti per la proroga di concessioni in materia di giochi.

Tit. 1. Fluvi, Marchignoli.

ALLEGATO 2

Tabella n. 1.

Disegno di legge C. 1714.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.

Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).

EMENDAMENTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All' articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « le detrazioni per carichi di famiglia non competono » sono sostituite dalle seguenti: « le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

1-ter. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « per gli anni 2007, 2008 e 2009 », sono soppresse;

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009.

All'onere derivante dai presenti commi si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge Finanziaria, relative agli anni 2009, 2010 e 2011.

1713/VI/2. 1 Di Biagio, Picchi, Angeli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-ter. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: « al

pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario », sono aggiunte le seguenti: « ultimo ».

1713/VI/2. 2 Pini.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-quater. All'articolo 60-bis comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 27 ottobre 1972, dopo le parole: « il cessionario », è aggiunta la seguente: « diretto ».

1713/VI/2. 3 Pini.

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

35-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole « agli effetti dell'IVA » sono aggiunte le seguenti « iscritte alla CCIAA da almeno un anno e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti ». Il recupero di gettito fiscale generato dal presente comma, fino alla concorrenza massima di 30 milioni di euro, è interamente destinato al FUS istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Le modalità di attuazione saranno fissate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1713/VI/2. 4 Pini.

ALLEGATO 3

Tabella n. 1.

Disegno di legge C. 1714.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.

**Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti
del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).**

ORDINE DEL GIORNO

La VI Commissione,

considerato che è fondamentale superare il carattere temporaneo delle detrazioni per carichi familiari, prevedendo, nel testo unico delle imposte sui redditi, il riconoscimento della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale;

ritenuto che è importante assicurare la effettività di tale riconoscimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere al riconoscimento della effettività e stabilizzazione delle detrazioni per carichi di famiglia anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio nazionale, per dare un segnale importante ai numerosi connazionali residenti all'estero che attendono il riconoscimento di questo equo, giusto ed inalienabile diritto, in quanto sarebbe necessario quanto opportuno assicurare a tutti gli italiani, indipendentemente dalla loro residenza, uguali trattamenti e uguali garanzie.

0/1713/VI/1. Di Biagio.

ALLEGATO 4

Tabella n. 1.**Disegno di legge C. 1714.****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.****Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).****PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge C. 1714, recante « Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 », e le connesse parti del disegno di legge C. 1713, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009) »;

sottolineato come la composizione del disegno di legge finanziaria registri una notevole novità rispetto alla prassi finora seguita, in quanto, in forza del disposto dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, in via sperimentale, la legge finanziaria per il 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico;

considerato come, alla luce di tale nuova impostazione, il disegno di legge finanziaria non innovi in modo sostanziale il quadro normativo vigente, e si caratterizzi per un impianto snello, di soli tre articoli, che viene incontro alle esigenze di semplificazione e migliore intellegibilità del provvedimento legislativo, superando

in tal modo la prassi, assolutamente negativa, di finanziarie ipertrofiche, nelle quali si concentravano in modo disorganico e confuso interventi normativi riferiti ai più diversi ambiti materiali, al di fuori di ogni logica e chiarezza programmatica, in contrasto con la corretta tecnica legislativa, nonché in violazione del principio di ragionevole conoscibilità della norma da parte del cittadino;

ribadita, peraltro, l'esigenza che a tale intervento sperimentale di semplificazione della manovra finanziaria di fine anno faccia seguito in tempi brevi un più generale e stabile intervento di riforma, che, alla luce di tale esperienza, consenta di superare gli elementi di criticità che da molto tempo vengono stigmatizzati da tutte le forze politiche;

evidenziato, sul piano delle grandezze di finanza pubblica, come il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporti modifiche rispetto agli obiettivi di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore statale, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla Nota di aggiornamento al DPEF;

rilevato altresì come le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria determinino un complessivo miglioramento dei saldi del bilancio dello Stato per il 2009 rispetto alle previsioni a legisla-

zione vigente, comportando sia una diminuzione del saldo netto da finanziare (-777 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente 2009) sia un aumento del risparmio pubblico (+1.024 milioni), sia una diminuzione del ricorso al mercato (-757 milioni);

evidenziato come, nonostante la prevista riduzione dei proventi derivanti dal gettito IRES, il disegno di legge di bilancio per il 2009 contempli, rispetto alle previsioni assestate per il 2008, un incremento delle entrate tributarie pari a circa 10,5 miliardi di euro, risultante da un incremento di circa 11,4 miliardi delle entrate delle imposte dirette e da una diminuzione di circa 960 milioni delle imposte indirette;

rilevate altresì le positive previsioni concernenti le entrate dei monopoli, che registreranno un incremento di 116 milioni di euro rispetto al 2008, e le entrate relative al gioco del lotto, alle lotterie e agli altri giochi, che segneranno un incremento di 174 milioni di euro;

rilevato come l'incremento di circa 3,8 miliardi di euro delle risorse destinate ai rimborsi IVA, e l'incremento di circa

370 milioni degli stanziamenti destinati ai rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, IRES), disposti nel disegno di legge di bilancio, testimonino della volontà del Governo di proseguire nell'azione di accelerazione dei rimborsi per crediti tributari vantati dai contribuenti nei confronti dell'Erario;

segnalato positivamente come l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria rechi una serie di proroghe di agevolazioni fiscali introdotte in precedenza, molte delle quali vengono opportunamente stabilizzate a regime,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la stabilizzazione in via definitiva di alcune agevolazioni tributarie che il disegno di legge prevede a prorogare in via temporanea, in particolare per quanto riguarda i benefici in favore della formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, al fine di dare maggiore certezza agli operatori del settore.

ALLEGATO 5

Tabella n. 2.**Disegno di legge C. 1714.****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.****Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).****PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge C. 1714, recante « Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 », e le connesse parti del disegno di legge C. 1713, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009) »;

evidenziati i significativi influssi determinati sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente dal decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale, ai fini del rispetto degli impegni di medio periodo assunti con l'Unione europea nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dal precedente Governo, è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011;

rilevato in particolare come l'intera manovra finanziaria del Governo si caratterizzi, in sintonia con le decisioni assunte nell'ambito del richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, per l'assoluto rigore nel perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, attraverso un'incisiva azione di razionalizzazione della spesa che si coniuga comunque con l'esigenza di non ridurre le risorse destinate ai servizi sociali;

segnalato come, in consonanza con l'obiettivo di riduzione della spesa improduttiva, il disegno di legge finanziaria preveda una riduzione delle spese correnti pari a circa 6,9 miliardi di euro per il 2009, a 7,11 miliardi per il 2010 e a 7,3 miliardi per il 2011, che consente di compensare ampiamente la modesta riduzione di entrate determinata dallo stesso provvedimento;

sottolineata la fondatezza della scelta del Governo di anticipare i contenuti sostanziali della manovra con il predetto decreto-legge n. 112, la quale ha consentito di porre in sicurezza i saldi di finanza pubblica, prevenendo in tal modo le gravissime turbolenze che stanno segnando in questi giorni i mercati finanziari internazionali e l'intera economia mondiale;

rilevato inoltre come le disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 abbiano consentito di impostare su base triennale il processo di programmazione economico-finanziaria, al fine di conferire alle amministrazioni pubbliche maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria competenza;

segnalato come la norma di cui all'articolo 60, comma 3, del predetto decreto-legge n. 112 introduca, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, uno strumento di flessibilità del bilancio ulteriore

rispetto a quelli già introdotti nel corso della precedente legislatura, contemplando la possibilità di rimodulare, nell'ambito della legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, anche se determinate da disposizioni legislative sostanziali, fatta comunque eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito;

evidenziato con favore come il disegno di legge di bilancio disponga un in-

cremento di 301 milioni degli stanziamenti di competenza del Dipartimento delle finanze relativi ad investimenti destinati alle imprese, in particolare per quanto riguarda il credito di imposta per il cinema, il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ed il credito d'imposta fruito dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 6

Tabella n. 1.**Disegno di legge C. 1714.****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.****Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge C. 1714, recante « Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 », e le connesse parti del disegno di legge C. 1713, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009) »;

sottolineato come la composizione del disegno di legge finanziaria registri una notevole novità rispetto alla prassi finora seguita, in quanto, in forza del disposto dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, in via sperimentale, la legge finanziaria per il 2009, può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico;

considerato come, alla luce di tale nuova impostazione, il disegno di legge finanziaria non innovi in modo sostanziale il quadro normativo vigente, e si caratterizzi per un impianto snello, di soli tre articoli, che viene incontro alle esigenze di semplificazione e migliore intellegibilità del provvedimento legislativo, superando in tal modo la prassi, assolutamente ne-

gativa, di finanziarie ipertrofiche, nelle quali si concentravano in modo disorganico e confuso interventi normativi riferiti ai più diversi ambiti materiali, al di fuori di ogni logica e chiarezza programmatica, in contrasto con la corretta tecnica legislativa, nonché in violazione del principio di ragionevole conoscibilità della norma da parte del cittadino;

ribadita, peraltro, l'esigenza che a tale intervento sperimentale di semplificazione della manovra finanziaria di fine anno faccia seguito in tempi brevi un più generale e stabile intervento di riforma, che, alla luce di tale esperienza, consenta di superare gli elementi di criticità che da molto tempo vengono stigmatizzati da tutte le forze politiche;

evidenziato, sul piano delle grandezze di finanza pubblica, come il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporti modifiche rispetto agli obiettivi di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore statale, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla Nota di aggiornamento al DPEF;

rilevato altresì come le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria determinino un complessivo miglioramento dei saldi del bilancio dello Stato per il 2009 rispetto alle previsioni a legislazione vigente, comportando sia una dimi-

nuzione del saldo netto da finanziare (-777 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente 2009) sia un aumento del risparmio pubblico (+1.024 milioni), sia una diminuzione del ricorso al mercato (-757 milioni);

evidenziato come, nonostante la prevista riduzione dei proventi derivanti dal gettito IRES, il disegno di legge di bilancio per il 2009 contempli, rispetto alle previsioni assestate per il 2008, un incremento delle entrate tributarie pari a circa 10,5 miliardi di euro, risultante da un incremento di circa 11,4 miliardi delle entrate delle imposte dirette e da una diminuzione di circa 960 milioni delle imposte indirette;

rilevate altresì le positive previsioni concernenti le entrate dei monopoli, che registreranno un incremento di 116 milioni di euro rispetto al 2008, e le entrate relative al gioco del lotto, alle lotterie e agli altri giochi, che segneranno un incremento di 174 milioni di euro;

rilevato come l'incremento di circa 3,8 miliardi di euro delle risorse destinate ai rimborsi IVA, e l'incremento di circa 370 milioni degli stanziamenti destinati ai rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, IRES), disposti nel disegno di legge di bilancio, testimoniano della volontà del Governo di proseguire nell'azione di accelerazione dei rimborsi per crediti tributari vantati dai contribuenti nei confronti dell'Erario;

segnalato positivamente come l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria rechi una serie di proroghe di agevolazioni fiscali introdotte in precedenza, molte delle quali vengono opportunamente stabilizzate a regime,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la stabilizzazione in via definitiva di alcune agevolazioni tributarie che il disegno di legge prevede a prorogare in via temporanea, in particolare per quanto riguarda i benefici in favore della formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, al fine di dare maggiore certezza agli operatori del settore;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il riconoscimento, in termini effettivi e stabili, della detraibilità degli oneri per carichi di famiglia anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio nazionale, attualmente prevista per i soli anni 2007, 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, al fine di dare un importante segnale ai numerosi connazionali residenti all'estero che attendono il riconoscimento di tale diritto, nonché per assicurare a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza, un eguale trattamento tributario.

ALLEGATO 7

Tabella n. 2.**Disegno di legge C. 1714.****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.****Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge C. 1714, recante « Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 », e le connesse parti del disegno di legge C. 1713, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009) »;

evidenziati i significativi influssi determinati sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente dal decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale, ai fini del rispetto degli impegni di medio periodo assunti con l'Unione europea nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dal precedente Governo, è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011;

rilevato in particolare come l'intera manovra finanziaria del Governo si caratterizzi, in sintonia con le decisioni assunte nell'ambito del richiamato decreto - legge n. 112 del 2008, per l'assoluto rigore nel perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, attraverso un'incisiva azione di razionalizzazione della spesa che si coniuga comunque con l'esigenza di non ridurre le risorse destinate ai servizi sociali;

segnalato come, in consonanza con l'obiettivo di riduzione della spesa improduttiva, il disegno di legge finanziaria preveda una riduzione delle spese correnti pari a circa 6,9 miliardi di euro per il 2009, a 7,11 miliardi per il 2010 e a 7,3 miliardi per il 2011, che consente di compensare ampiamente la modesta riduzione di entrate determinata dallo stesso provvedimento;

sottolineata la fondatezza della scelta del Governo di anticipare i contenuti sostanziali della manovra con il predetto decreto-legge n. 112, la quale ha consentito di porre in sicurezza i saldi di finanza pubblica, prevenendo in tal modo le gravissime turbolenze che stanno segnando in questi giorni i mercati finanziari internazionali e l'intera economia mondiale;

rilevato inoltre come le disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 abbiano consentito di impostare su base triennale il processo di programmazione economico-finanziaria, al fine di conferire alle amministrazioni pubbliche maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria competenza;

segnalato come la norma di cui all'articolo 60, comma 3, del predetto decreto-legge n. 112 introduca, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, uno strumento di flessibilità del bilancio ulteriore

rispetto a quelli già introdotti nel corso della precedente legislatura, contemplando la possibilità di rimodulare, nell'ambito della legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, anche se determinate da disposizioni legislative sostanziali, fatta comunque

eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. Atto n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea, C. 808 Angela Napoli, C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota	104

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizzi.

La seduta comincia alle 9.30.

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico.

Atto n. 36.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che lo schema di piano programmatico è stato trasmesso dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008. Il

comma indicato stabilisce, infatti, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Sottolinea quindi che la Commissione è stata autorizzata a discutere il piano in attesa del previsto parere da parte della Conferenza unificata, mentre si intende che il parere della Commissione seguirà quello della Conferenza, che dovrebbe essere pronunciato in data odierna.

Nel merito del provvedimento, ricorda che, ai sensi del comma 4, il piano costituisce il presupposto per l'emanazione di

regolamenti di delegificazione, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita nuovamente la Conferenza unificata. Con i regolamenti – che possono modificare anche le disposizioni legislative vigenti – si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Evidenzia quindi che le lettere da *a)* ad *f)-ter* del comma 4 individuano i criteri ai quali ci si deve attenere nella emanazione dei regolamenti, così individuandoli: razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria, compresa la formazione dei docenti interessati ai processi di innovazione ordinamentale, che non deve comportare oneri aggiuntivi; revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; definizione di criteri, tempi e modalità per l'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; possibilità che lo Stato, le regioni e gli enti locali prevedano misure finalizzate a ridurre il disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici localizzati nei piccoli comuni. Aggiunge che, all'articolo 4 del decreto-legge n. 137 del 2008, si stabilisce che nei regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge

n. 112 del 2008 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche delle scuole primarie costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Sottolinea, inoltre, che all'articolo 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, è stato inserito il comma 6-*bis* che fa riferimento al citato articolo 64, che prevede che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche debbano essere ultimati dalle regioni e dagli enti locali competenti non oltre il 30 novembre di ogni anno. In caso di inadempienza, si dispone l'attivazione del potere di diffida ad adottare gli atti necessari entro quindici giorni dalla scadenza del termine; ove questo ultimo decorra inutilmente, è prevista la nomina di un commissario *ad acta*, con addebito alle regioni e agli enti locali delle eventuali spese. Pur nella consapevolezza dell'impatto forte che questa norma contiene, esprime la convinzione che non si possa neppure sottacere che i parametri di dimensionamento della rete scolastica, oggi interamente confermati e risalenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, adottato in attuazione della cosiddetta legge Bassanini I, n. 59 del 1997, relativo al conferimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, e al decreto-legge n. 331 del 1998, sulla consistenza delle classi e dei plessi, sono stati, tranne sporadiche eccezioni, sostanzialmente disattesi nella programmazione delle regioni; malgrado le deroghe specificamente previste per il rispetto dei particolari condizionamenti di natura geografica e socio-economica.

Ricorda inoltre che i commi 1 e 2 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 dispongono il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico – fino al raggiungimento di un punto entro l'anno scolastico 2011-2012 –, pur tenendo conto delle esigenze

degli alunni diversamente abili; il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17 per cento della consistenza accertata nell'anno scolastico 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009-2011. L'ultimo periodo del comma 2 specifica inoltre che il decremento annuo deve essere pari ad un terzo della riduzione complessiva e che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per completezza di ricostruzione, evidenzia, inoltre, che i commi 5, 7 e 8 dell'articolo 64 citato prevedono le misure organizzative per l'attuazione della manovra. Il comma 5 attribuisce ai dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ai dirigenti scolastici la responsabilità per la realizzazione delle nuove disposizioni, prescrivendo in caso contrario l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi. Il comma 7, pur ribadendo le competenze istituzionali di controllo e verifica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la costituzione – tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di un apposito comitato di verifica tecnico-finanziaria per il monitoraggio dell'attuazione della manovra; esso sarà composto da rappresentanti dei due Ministeri che opereranno a titolo gratuito. Il successivo comma 8 prevede che, qualora non si conseguano le prescritte economie di spesa indicate dal comma 6, si applichi la clausola di salvaguardia, introdotta dall'articolo 1, comma 621, lettera *b*), della legge finanziaria 2007), consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero – ad eccezione di quelle destinate alle competenze per il personale – fino alla concorrenza dei risparmi da realizzare. Aggiunge che il comma 6 dell'articolo in oggetto quantifica le economie di spesa discendenti dalle misure indicate; è prescritto che, ferme restando le misure di razionalizzazione e le economie disposte dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008, l'adozione delle

misure di riorganizzazione del servizio scolastico determini risparmi lordi non inferiori a, per l'anno 2009, 456 milioni di euro; per l'anno 2010, per 1.650 milioni di euro; per il 2011, per 2.538 milioni di euro; a decorrere dall'anno 2012, infine, per 3.188 milioni di euro. Tali economie si sommano, pertanto, a quelle già indicate dalla legge finanziaria 2008, in particolare dall'articolo 2, comma 412, e cioè per l'anno 2008, per 535 milioni di euro; per l'anno 2009, per 897 milioni di euro; per l'anno 2010, per 1.218 milioni di euro; a decorrere dall'anno 2011, infine, per 1.432 milioni di euro. Aggiunge che il comma 9 riserva – a decorrere dal 2010 – il 30 per cento dei risparmi indicati al comma 6 all'incremento delle risorse finanziarie destinate dalla contrattazione alla valorizzazione del personale della scuola – denominazione comprendente personale docente e ATA –; si prevede a tal fine la costituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero. Precisa che le somme in questione saranno iscritte in bilancio a decorrere dall'anno successivo alla realizzazione delle economie e rese disponibili con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse.

Ricorda, inoltre, che lo schema di piano programmatico si articola in una premessa, nella indicazione dei criteri di predisposizione e in tre macroaree di intervento: revisione degli ordinamenti scolastici; riorganizzazione della rete scolastica, compresi i centri di istruzione per gli adulti; razionale utilizzo delle risorse umane nelle scuole. Un apposito paragrafo è dedicato alla accelerazione delle procedure. Ricorda che il piano è corredato dal Quadro degli interventi e dalla relazione tecnico-finanziaria, mentre, come già ricordato, non è corredato dal prescritto parere della Conferenza unificata. Peraltro, in relazione all'urgenza segnalata dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, la Presidenza della Camera ha disposto l'assegnazione dell'atto alle Com-

missioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, richiamando tuttavia l'esigenza di attendere l'intervento della Conferenza unificata per l'espressione del parere parlamentare. Sottolinea che lo schema di piano programmatico si apre con una premessa nella quale sono riepilogate le ragioni che sono alla base dell'intervento, nonché i risultati attesi dal medesimo. In particolare, rilevato che l'obiettivo non è tanto quello di aggiungere all'esistente altre soluzioni innovative, ma di razionalizzare e semplificare l'esistente, si esplicita che il piano individua un quadro organico di interventi e misure volti a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica, sia l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema. Viene evidenziato che ai fini suddetti sono stati tenuti in debita evidenza gli elementi di successo degli apprendimenti evidenziati nel «Quaderno bianco sulla scuola» elaborato nel 2007 d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e quello dell'economia» — percorsi formativi caratterizzati dalla chiarezza, essenzialità dei contenuti dei curricoli e dei piani di studio, autonomia didattica e di ricerca delle scuole, sistema di monitoraggio e valutazione degli studenti che assicuri omogeneità degli esiti nelle diverse zone del paese, forme integrative della retribuzione di base del docente legate al merito — e che i provvedimenti che si intende adottare si pongono in una linea di continuità con gli interventi previsti dalle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, inclusi quelli relativi all'obbligo di istruzione, nonché con quelli relativi al ripristino dei percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e professionali. Sono quindi indicati i criteri di predisposizione e attuazione del piano, per i quali viene sottolineata, anzitutto, l'importanza della collaborazione fra i due Ministeri sopra indicati, le regioni e le autonomie locali, secondo quanto stabilito dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008. In questo senso, evidenzia che i criteri e i principi guida vengono individuati in: dimensione territoriale come ambito di riferimento sia per l'esercizio delle compe-

tenze come previsto dalla Costituzione — e, al riguardo, è presente uno specifico riferimento alle attribuzioni delle regioni in ordine alla allocazione delle risorse umane disponibili —, sia per la definizione dell'offerta formativa e della rete territoriale di scuole, sia per la gestione del servizio scolastico, esplicitando che la considerazione della dimensione territoriale avviene nel rispetto delle norme generali sulle prestazioni e secondo criteri che assicurino uno sviluppo coerente e omogeneo del sistema scolastico sul territorio nazionale; trasparenza delle scelte, attraverso l'individuazione di parametri oggettivi che consentano di valutare il percorso di riqualificazione della spesa e di progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse; integrazione delle risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali; ottimale dimensionamento delle scuole e previsione di una rete di punti di erogazione del servizio che sia realmente rispondente ai bisogni degli utenti che risiedono in aree disagiate; sostenibilità per gli studenti del carico orario e della dimensione quantitativa dei piani di studio; superamento della frammentazione e proliferazione degli indirizzi di studio.

Evidenzia quindi che da un punto di vista metodologico, gli interventi proposti sono organizzati in tre macro aree, riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 64: revisione degli ordinamenti scolastici; riorganizzazione della rete scolastica, compresi i centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali; razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. Ricorda che la parte introduttiva del piano programmatico si conclude esplicitando la necessità di raggiungere gli obiettivi del contenimento, della razionalizzazione e della migliore qualificazione dei servizi scolastici entro tempi utili per la gestione di tutte le operazioni concernenti l'anno scolastico 2009/2010. A tal fine, in un apposito capitolo dedicato alla accelerazione delle procedure, si specifica che i regolamenti disciplineranno la revisione dei curricoli del primo e del secondo ciclo e conterranno le indicazioni per l'adozione, entro

il prossimo mese di dicembre, dei criteri per l'innalzamento del rapporto alunni/docenti, e delle prime misure per il dimensionamento della rete scolastica, da realizzare d'intesa con le regioni. Ricorda, in proposito, il sopraggiunto intervento del già illustrato articolo 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, all'esame del Senato, cui rinvia. Sintetizza successivamente i contenuti proposti nelle tre macroaree sopra citate – procedendo, ove ritenuto opportuno, ad accorpamenti espositivi – rinviando alla situazione normativa vigente. A tale macroarea appaiono riconducibili i criteri di cui ai punti *a)*, *b)*, *d)*, *f)*, del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché all'articolo 4 del decreto legge n. 137 del 2008. In linea generale, il piano, per gli interventi di cui si dà conto in tale area, esplicita l'avvio del processo di innovazione fin dall'anno scolastico 2009-2010. Con specifico riferimento alla reintroduzione nella scuola primaria del maestro unico, esplicita che la stessa avverrà dal 1° settembre 2009. Tale obiettivo sarà conseguito mediante l'adozione di uno o più dei regolamenti di cui al comma 4 sopra citato, nonché attraverso appositi decreti ministeriali. Per quanto concerne i piani di studio della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, si prevede l'armonizzazione delle Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C del decreto legislativo n. 59 del 2004 con le indicazioni per il *curriculum* proposte con la direttiva ministeriale n. 68 del 2007. Per quanto concerne, inoltre, gli orari, nella scuola dell'infanzia si prevede che l'orario obbligatorio delle attività educative si svolge anche solo nella fascia antimeridiana, impiegando un solo docente per sezione. Le economie di ore e di posti che si creeranno in tal modo potranno consentire l'attivazione di nuove sezioni e, quindi, una estensione del servizio.

Ricorda quindi che particolari misure sono previste per i bambini di età inferiore ai 3 anni. In primo luogo, si prevede che nei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni che non hanno strutture educative per la prima infanzia, sia

possibile, ad integrazione delle sezioni della scuola dell'infanzia che non raggiungono il numero minimo di bambini, l'iscrizione di bambini di età compresa fra i due e i tre anni. L'inserimento deve avvenire sulla base di progetti integrati, ispirati all'esperienza delle cosiddette «sezioni primavera», rispettando il limite massimo di bambini. Si preannuncia, inoltre, la volontà di reintrodurre, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e con apposito atto normativo, l'istituto dell'anticipo nell'iscrizione alla scuola dell'infanzia. Si esplicita, altresì, la volontà di proseguire con l'esperienza delle cosiddette «sezioni primavera». Ricorda che per la scuola primaria, si stabilisce, anzitutto, che dovrà essere privilegiata la costituzione di classi affidate ad un unico docente e funzionanti con un orario di 24 ore settimanali, di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 137 del 2008. Resta, comunque, aperta la possibilità di una più ampia articolazione del tempo scuola, in rapporto alla domanda delle famiglie e alla dotazione organica assegnata alle scuole. Il piano ricapitola, a tal proposito, le opzioni possibili: tempo scuola di 27 ore settimanali, con esclusione delle attività opzionali facoltative; tempo scuola di 30 ore settimanali, comprensive dell'orario opzionale facoltativo e con l'introduzione del maestro prevalente – per questo ultimo, si precisa che si deve rimanere nei limiti dell'organico assegnato, integrabile con le risorse disponibili presso le scuole; tempo scuola fino a 40 ore settimanali, comprensive della mensa. Aggiunge che un apposito passaggio è dedicato all'insegnamento della lingua inglese, che si prevede sia affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. Si dovrà pertanto prevedere un piano di formazione linguistica obbligatoria della durata di 150/200 ore, utilizzando come formatori docenti specializzati e docenti di lingua della scuola secondaria di primo grado. Precisa che la relazione tecnica specifica al riguardo che a tal fine si utilizzeranno parzialmente gli stanziamenti già iscritti in bilancio per la formazione dei docenti. I docenti così formati saranno impiegati già

dall'anno scolastico 2009-2010 nelle prime due classi della scuola primaria e saranno assistiti da periodici interventi di formazione. Si prevede, peraltro, che in via transitoria si possa prevedere la presenza, in ogni scuola, di un nucleo di docenti specializzati che svolga funzioni di affiancamento, nonché, negli istituti comprensivi, di docenti di lingua inglese. Nelle more della conclusione del piano di formazione, in via transitoria e fino all'anno scolastico 2010-2011, potranno continuare ad essere utilizzati, in caso di carenza di docenti specializzati, docenti specialisti esterni alle classi.

Rileva quindi che per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, si prevede che l'orario obbligatorio delle lezioni sia ridotto da 32 a 29 ore settimanali, facendo salve le situazioni ordinali relative alle classi ad indirizzo musicale, e a 36 ore settimanali nel caso di classi a tempo prolungato, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 59 del 2004. Per queste ultime si prevede, però, la riconduzione all'orario normale qualora non dispongano di servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività durante il pomeriggio per almeno 3 giorni a settimana, ovvero non sia previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Ricorda che per l'ordine di scuola indicato si prevede, inoltre, che entro il mese di dicembre – si presume 2008 – siano determinate le classi di abilitazione e la conseguente composizione delle cattedre, superando l'attuale frammentazione degli insegnamenti a favore di quelli di base e di tre aggregazioni: insegnamenti umanistico letterari, scientifico tecnologici e linguistici. Per quanto concerne i piani di studio relativi al sistema dei licei di cui al già citato decreto legislativo n. 226 del 2005, come modificato dal decreto legge n. 7 del 2007, se ne prevede un riesame finalizzato a razionalizzarne l'impianto in termini di massima semplificazione. Anche i piani di studio relativi agli istituti tecnici e professionali saranno razionalizzati e semplificati. In particolare, per entrambi si prevede la definizione di un numero contenuto di

indirizzi: con specifico riferimento all'istruzione professionale, si prevede anche che gli indirizzi aventi una sostanziale corrispondenza con quelli dell'istruzione tecnica confluiscono in questa ultima. Si provvederà, inoltre, alla elaborazione delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1 *quinquies*, del decreto-legge n. 7 del 2007, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni. Si prevede, infine, la riduzione di almeno il 30 per cento delle presenze del docente tecnico-pratico con il titolare della cattedra, e la revisione delle relative funzioni e di quelle dell'assistente tecnico, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica e in laboratorio. Per quanto concerne gli orari, per i licei classico, linguistico, scientifico e delle scienze umane, l'orario settimanale obbligatorio massimo sarà di 30 ore; per i licei artistici e i licei musicali e coreutici, l'orario settimanale obbligatorio sarà di 32 ore; per gli Istituti tecnici e professionali, si prevede che l'orario settimanale non sia superiore a 32 ore settimanali, comprensive delle ore di laboratorio. Rileva quindi che gli indirizzi degli istituti professionali potranno confluire, ove sostanzialmente corrispondenti, in quelli degli istituti tecnici; la relativa modifica si avvierà progressivamente a partire dall'anno scolastico 2009-2010 e, pertanto, da tale anno non saranno attivate nelle prime classi le sperimentazioni attualmente in atto. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 16 ottobre 2008.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché

per la riforma dello stato giuridico dei docenti.
C. 953 Aprea, C. 808 Angela Napoli, C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (*Svolgimento e conclusione*) 105

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio GAMBARDELLA, *Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Tommaso GINOBLE (PD), Daniele MARRANTELLI (PD) e Carlo MONAI (IdV).

Antonio GAMBARDELLA, *Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*, fornisce, quindi, ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

<i>ERRATA CORRIGE</i>	106
-----------------------------	-----

Giovedì 16 ottobre 2008.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 14 ottobre 2008, a pagina 236, seconda colonna, alla ventunesima riga, dopo la parola « Lovelli », aggiungere la seguente: « Tullo ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	107
Sull'ordine dei lavori	107
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza). C. 1713 Governo (Parere alla V Commissione). (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	108
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	110
ALLEGATO 2 (Relazioni approvate dalla Commissione)	111

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che il deputato Gianluca FORCOLIN ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato

Daniele MOLGORA, il quale, essendo membro del Governo, è sostituito dal deputato Giovanni FAVA.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che la commissione Bilancio non ha ancora ultimato i suoi lavori relativamente al parere sul disegno di legge 1441-ter e propone, quindi, di iniziare i lavori della Commissione dall'esame dei documenti di bilancio.

La Commissione conviene.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

C. 1713 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2008.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che è stato presentato un unico emendamento riferito al disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 1*). Peraltro, come precisato nello *speech* sui criteri di ammissibilità distribuito nella seduta del 9 ottobre, e letto dal Presidente, l'emendamento risulta inammissibile per una pluralità di motivi: contiene una delega legislativa; reca norma di carattere ordinamentale; riveste un carattere microsetoriale.

Invito quindi il relatore a illustrare le sue proposte di relazione sulle tabelle 2, 3 e 7 (limitatamente alle parti di competenza).

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, rivela che i documenti di bilancio di questa sessione risultano estremamente semplifi-

cati rispetto agli anni passati; in particolare, come già evidenziato, il disegno di legge finanziaria reca soltanto le disposizioni relative al suo contenuto tipico, essendo le norme di carattere sostanziale della manovra finanziaria o in parte già divenute legge (con il decreto-legge n. 112 del 2008) o in parte confluite nei disegni di legge collegati. Le relazioni predisposte per la Commissione bilancio, quindi, si limitano ad un parere favorevole sulle tre tabelle di interesse (limitatamente alle parti di competenza), e connesse parti del disegno di legge finanziaria, con un rilievo espresso nella premessa relativa alla tabella 3, concernente il definanziamento, operato con rimodulazione in tabella F della finanziaria, del fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero.

Illustra quindi le tre relazioni predisposte (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), sottolinea che il parere del relatore non dà conto dei notevoli tagli operati, su tutti gli stati di previsione, dal decreto-legge n. 112 del 2008; in relazione a tale sostanziale riduzione delle risorse finalizzate allo sviluppo, dichiara il voto contrario del PD su tutte e tre le relazioni proposte dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), dichiara il voto favorevole della Lega Nord, ringraziando il relatore per l'attenzione posta alla problematica del definanziamento del Fondo per il credito all'esportazione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di relazione del relatore sulla tabella 3, sulla tabella 2 e sulla tabella 7, per le parti di competenza, e relative parti connesse della legge finanziaria.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte i colleghi che sono pervenuti i pareri della II e VI Commissione e del Comitato per la legislazione; non è invece pervenuto il prescritto parere della Commissione Bi-

lancio. Peraltro, in considerazione dell'importanza di tale parere per il seguito dell'esame, essendo il disegno di legge un collegato alla manovra, ritiene opportuno passare immediatamente allo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza per esaminare la questione.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).****Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.****Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.****Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.****EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 2.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

« 15-bis. Con riferimento all'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei soggetti gestori da almeno cinque anni e in regime di locazione immobiliare o d'affitto d'azienda, sia in forma di impresa individuale o di società, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le plusvalenze generate dalla cessione dei predetti immobili o dalla cessione di aziende comprendenti i predetti immobili, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell'IRAP, se dovuta, e sono assoggettate a tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecarla e catastale;

b) in corrispondenza alle operazioni di cui alla lettera a), i dividendi distribuiti ai soci da parte della società cedente gli immobili o le aziende, concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) per quanto non previsto espressamente dal presente comma, si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 in quanto compatibili ».

Conseguentemente sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro l'anno, le aliquote di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.

2. 1. Marchioni.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

RELAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge di bilancio (C. 1714) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1713);

pur rilevando con rammarico che nelle tabelle A e B, relative ai Fondi speciali, non sono previsti accantonamenti relativi al Ministero dello sviluppo economico e che nella tabella F lo stanziamento concernente il fondo per il credito all'esportazione, di cui alla legge n. 295 del 1973 – già decurtato di 130 milioni di euro per il 2009 con il decreto-legge n. 93 del 2008 – è stato ulteriormente ridotto di oltre 100 milioni di euro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze – Presidenza del Consiglio per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge di bilancio (C. 1714) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1713) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore del turismo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge di bilancio (C. 1714) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1713) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore della ricerca applicata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. Nuovo testo C. 1742 Governo (Parere alle Commissioni riunite IX e X) 112

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti della CONFAPI (*Svolgimento e conclusione*) 117

Audizione di rappresentanti della CIDA, CONFEDIR-MIT, COSMED e FEDERDIRIGENTI (*Svolgimento e conclusione*) 118

Audizione di rappresentanti della CLAAI (*Svolgimento e conclusione*) 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 118

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*/A 118

ERRATA CORRIGE 118

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

Nuovo testo C. 1742 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, con riferimento alle parti di competenza

della Commissione del decreto legge in esame, fa presente che il comma 13 dell'articolo 1, aggiungendo i commi 2-*ter* e 2-*quater* all'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003 reca disposizioni inerenti all'integrazione salariale straordinaria e alla mobilità per i dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, il comma 2-*ter*, primo periodo – che riguarda solo le società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali – riduce della metà i termini previsti dalle norme generali vigenti per: le procedure di esame congiunto (con le rappresentanze sindacali aziendali e le rispettive associazioni di categoria, nonché con gli uffici ministeriali e regionali competenti) successivo alla co-

municazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale; l'obbligo di comunicazione preventiva (da parte del cedente e del cessionario) alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda. Il secondo periodo del comma 2-ter prevede che, nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento di azienda o di parte di essa di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 270 del 1999, ovvero dopo lo svolgimento infruttuoso delle stesse, il commissario straordinario dell'impresa in amministrazione straordinaria e il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o di attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passino alle dipendenze del cessionario. Il terzo periodo del comma 2-ter consente che i passaggi (anche solo parziali) di lavoratori alle dipendenze del cessionario siano effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o previa cessazione del rapporto di lavoro in essere e successiva assunzione da parte del cessionario. Osserva che non appare chiaro se il secondo e il terzo periodo del comma 2-ter riguardino anche le imprese (in amministrazione straordinaria) non operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche se la *ratio* della norma comunque farebbe ritenere che l'intenzione del provvedimento sia quella di recare, con il comma 2-ter, una disciplina unitaria relativa solamente alle società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.

Rileva che il comma 2-quater, relativo alle sole società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle società suddette, per agevolarne la ricollocazione, sono concessi al datore di

lavoro che li assuma i benefici previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità. La norma di cui al comma in esame, quindi, estende gli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, previsti dalla legge n. 223 del 1991, anche con riferimento ai lavoratori in oggetto destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e conferma che i medesimi benefici si applicano anche in caso di eventuale mobilità conseguente al meccanismo di trasferimento dei lavoratori al cessionario di cui al terzo periodo del precedente comma 2-ter. I commi da 1 a 3 dell'articolo 2 modificano la disciplina sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, mentre i commi 4 e 5 recano norme finanziarie inerenti al presente decreto-legge.

In particolare, il comma 1 estende i limiti massimi di durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale in oggetto, modificando al riguardo la disciplina prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004. Il comma in esame prevede che, sempre sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria possa essere concesso fino a 48 mesi e il trattamento di mobilità fino a 36 mesi. Tali limiti massimi sono ammessi indipendentemente dall'età anagrafica dei lavoratori e dall'area geografica di riferimento. Invece, nella normativa previgente, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 249 del 2004, il limite di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria per il personale in oggetto era pari a 24 mesi. Riguardo all'indennità di mobilità, nella disciplina previgente, nulla disponendo al riguardo il menzionato decreto legge n. 249, trovavano applicazione i limiti di durata previsti in materia per la generalità dei lavoratori.

Il comma 2 si limita a correggere un errore materiale nella formulazione del primo periodo del citato articolo 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge, la quale

andrebbe peraltro prevista anche al terzo periodo della menzionata disposizione.

Il comma 3 provvede a novellare l'articolo 1-*quinqüies* del decreto-legge n. 249 del 2004, recante una disciplina di carattere generale in tema di decadenza dai trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione. Con la modifica in esame, aggiungendo il comma 1-*quinqüies* al citato articolo 1-*quinqüies*, in primo luogo si dispone espressamente che la disciplina in tema di decadenza dai trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione contenuta nei commi da 1 a 1-*quater* del medesimo articolo 1-*quinqüies* si applica anche al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. Tale disciplina individua le ipotesi di decadenza nel rifiuto o nell'irregolare frequenza di un corso di formazione o riqualificazione, nonché — per quanto riguarda il trattamento di mobilità — nel rifiuto di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Lo stesso comma 3 in esame, inoltre, specifica che i lavoratori in oggetto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego o presso le agenzie incaricate del programma di reimpiego.

Il comma 4, con riferimento agli oneri derivanti sia dall'articolo 2 in esame sia dal comma 13 del precedente articolo 1, incrementa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, l'evidenza contabile del Fondo per l'occupazione relativa agli ammortizzatori sociali per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. Ai sensi del medesimo comma 4, l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale straordinaria, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione degli stessi trattamenti e benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza con-

tabile. Ai fini della copertura finanziaria dell'incremento summenzionato (pari a 30 milioni di euro annui), lo stesso comma 4, per il 2009, riduce nella misura corrispondente il Fondo per l'occupazione (come rifinanziato dal decreto-legge n. 112 del 2008) e, a decorrere dal 2010, opera una « riduzione lineare » degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). In sostanziale corrispondenza con quest'ultima riduzione, il successivo comma 5 incrementa di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (fondo destinato all'eventuale integrazione delle autorizzazioni di spesa di natura corrente iscritte nella suddetta Tabella C). Alla copertura finanziaria di tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 5-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n.108 del 2002, recante una norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine. Ricorda che il richiamato articolo 3-*bis* dispone che l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 368 del 2001, deve essere inteso nel senso che il divieto ivi stabilito di effettuare assunzioni con contratti a tempo determinato presso unità produttive che abbiano in atto trattamenti di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, non trova applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti di solidarietà da parte di imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS e nell'ipotesi di concessione « in deroga » degli ammortizzatori sociali, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate. Con la modifica disposta dal comma 5-*ter* si dispone che il menzionato divieto di effettuare assunzioni a termine non si applica anche nell'ipotesi di cui

all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 294 del 2004, relativa alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (e di mobilità) al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi.

Infine il comma 5-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, riconosce, nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) concessa ai sensi del menzionato articolo 1-*bis* del decreto-legge n.249 del 2004, ai lavoratori – che usufruiscono di tale trattamento – dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi assunti a tempo indeterminato e licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, il diritto a rientrare nel programma di CIGS e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

LUCIA CODURELLI (PD) rileva un andamento dei lavori in Commissione lesivo delle prerogative parlamentari, ancora una volta testimoniato da una tardiva trasmissione del testo da parte delle Commissioni competenti in sede referente, sul quale la Commissione sarebbe chiamata ad esprimere il parere.

Venendo al merito del provvedimento, individua nelle azioni del primo Governo Berlusconi il punto di partenza significativo della crisi di Alitalia. A tale riguardo ricorda le dimissioni del Ministro degli esteri Ruggiero, a seguito della decisione del Governo di uscire dal progetto *Airbus*, scelta che, a suo avviso, condannò Alitalia ad essere solo un'azienda di servizi e non un volano di politica industriale. Ritiene che il secondo passaggio cruciale della crisi vada individuato poi nel mancato accordo con KLM. In nome della italianità, infatti, si fece fallire un'intesa che, in coincidenza con l'individuazione di Malpensa come *hub* europeo, avrebbe consentito un'alleanza da posizioni più dignitose e sicuramente più vantaggiose per il Paese.

Fa notare che tale intesa avrebbe permesso di imprimere una svolta di qualità al nostro sistema di trasporto aereo con beneficio per i cittadini e per i contribuenti, anche se sarebbe stato necessario riposizionare gli aeroporti di Linate e Fiumicino. Ritiene che il gruppo della Lega Nord sia stata in prima fila nel far fallire il progetto Malpensa, trovando su questo terreno validi alleati, a Milano e a Roma, e sancendo in questo modo il declino sia di Malpensa che di Alitalia. Osserva che le gestioni che si sono alternate nell'ultimo Governo Berlusconi, a partire dalla presidenza Bonomi, sono state segnate dall'incompetenza e dall'inefficienza. Ricorda l'azione svolta dall'attuale Presidente del Consiglio Berlusconi, allora capo dell'opposizione, nel far fallire l'intesa con Air France, che ha contribuito a rendere disastrose le condizioni della nostra compagnia di bandiera. Fa presente che la situazione attuale non denota il risveglio delle capacità imprenditoriali italiane, bensì un ricatto con il quale si obbliga il Paese a sprecare 2 miliardi di euro dei contribuenti italiani in un progetto pieno di incognite pesanti, tutte da verificare nel prossimo futuro. Rileva che dopo tanto discutere, dopo aver cercato di scaricare le responsabilità del Governo sull'opposizione, sui sindacati, in particolare sulla CGIL, sugli imprenditori pavidi e sulle banche, l'attuale maggioranza non ha ancora detto al Paese la verità su alcuni punti cruciali. Ritiene che non si sia fatta ancora chiarezza in ordine alla quantificazione degli esuberi, che sembrano essere molti di più di quelli dichiarati, e sul loro futuro. Si interroga poi sulle sorti dei lavoratori precari coinvolti nella vicenda nonché sulle conseguenze che ricadranno sull'intero indotto diretto e indiretto che ruota intorno a tante piccole e medie imprese, precisando che la Camera di commercio di Roma ha fatto una previsione di una perdita di circa 30.000 posti di lavoro nell'indotto del trasporto aereo romano. Fa presente che a tutti questi interrogativi nel decreto-legge all'esame si è risposto semplicemente allungando la Cassa integrazione da cinque a sette anni,

oltretutto differenziando il mondo del lavoro all'interno delle situazioni di crisi. Fa notare che la Cassa di integrazione, secondo la propaganda del centrodestra, diventa l'unica proposta per gli esuberanti diretti a tempo indeterminato, lasciando al loro destino tutti gli altri, di fronte ad una crisi che ridimensiona il trasporto aereo e le attività ad esso collegate. Osserva che l'accordo sindacale sarebbe stato vitale per uscire da una situazione di stallo, ma anche su questo difficile passaggio ritiene vi sia stata confusione e divisione. Dichiaro che la posizione del Partito democratico non è contro il salvataggio di Alitalia, ma contro il modo con il quale il Governo è arrivato a questo risultato, a cominciare dalla scelta dell'uso del decreto-legge per modificare importanti norme ordinarie. Fa notare che mai prima d'ora, tramite decreto-legge, erano state derogate norme *antitrust* in materia di concentrazioni, mai erano state sospese le norme sulle responsabilità di amministratori e dirigenti. Esprime poi perplessità sulla previsione di regole *ad hoc* per alienare beni d'impresa, in deroga alle norme su valutazione indipendente, pubblicità e vincolo nel migliore realizzo nella cessione dei beni, nonché sulle disposizioni a tutela di specifici azionisti e obbligazionisti. Fa notare che è giunto il momento di avviare la delicata fase della ricerca del partner internazionale, senza il quale ritiene non ci sia futuro. Si augura quindi che la scelta avvenga con una procedura aperta, rigorosa, che non si fermi a valutare solo gli aspetti economici, ma dia il giusto peso al progetto, alle prospettive strategiche, al piano industriale. Ritiene occorra chiedere con forza che venga fatta trasparenza sui punti più oscuri dell'operazione, confrontando i costi del passaggio da Alitalia a CAI con quelli da Alitalia a Air France, essendoci, a suo avviso, una differenza di 2 miliardi e 500 milioni. Fa presente che sul costo sociale, il piano Air France prevedeva 2.120 esuberanti, mentre per la nuova Alitalia sono circa 7 mila, oltre agli esuberanti di quelle realtà Alitalia rimaste fuori dal perimetro dell'accordo, come il settore cargo. Ritiene che gli esuberanti siano

tre volte di più di quelli che si sarebbero avuti a marzo con Air France e fa notare che nella difficile crisi che attraversa il Paese ci sono molte altre aziende nelle stesse condizioni; si domanda pertanto perché non estendere anche a loro il trattamento di salvataggio di Alitalia. Fa notare che tanti lavoratori se lo aspettano, come tanti altri preoccupati del proprio futuro. Ritiene che il Governo abbia alimentato delle aspettative che esploderanno nei prossimi mesi con l'aggravarsi della crisi di molte imprese, visto il vertiginoso aumento delle ore di cassa integrazione degli ultimi mesi. Si domanda inoltre se le norme del decreto-legge, che individua come destinatari del provvedimento tutte le aziende che operano nel campo dei servizi essenziali, si applicheranno anche a Ferrovie dello Stato, Telecom Italia o alle gestioni aeroportuali. Ritiene che non possa essere approvato un provvedimento che ha volutamente il segno dell'arroganza e dell'incapacità di affrontare con scelte di alto profilo un settore vitale per il Paese, nonostante il grande sacrificio sociale ed umano che ad esso viene richiesto. Ritiene che l'opposizione abbia lavorato responsabilmente per evitare un ulteriore fallimento, ma teme che non sarà possibile raggiungere tale obiettivo, considerata la superficialità e l'improvvisazione del Governo attuale. Ritiene poi vadano chiariti i casi più gravi di conflitto di interesse e di violazione alla normativa sulla concorrenza. Infatti, fa notare che il decreto-legge sconvolge le regole della concorrenza, visto che *advisor* e acquirente sono partecipati da medesimi azionisti. Ritiene infine grave che il Governo Berlusconi abbia varato una norma salva amministratori servendosi dello strumento del decreto-legge.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) dichiara di concordare con quanto evidenziato dall'onorevole Codurelli su un unico punto, e precisamente sul fatto che l'origine del fallimento della società Alitalia sia da individuare nel mancato accordo con la società KLM nel periodo in cui Alitalia versava in condizioni meno precarie ed

era in possesso dell'attrattiva necessaria per affermarsi sul piano internazionale. Evidenzia poi come le disastrose condizioni attuali della società Alitalia siano da addebitare alla responsabilità di tanti soggetti, tra i quali i diversi Governi, sia di centro-destra sia di centro-sinistra, che si sono succeduti negli ultimi anni.

Giovanni PALADINI (PD) mette in evidenza la ristrettezza dei tempi con i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere su un provvedimento di grande rilevanza per il futuro del nostro sistema di trasporto aereo. Esaminando nel merito il provvedimento in questione, tra le possibili cause della crisi della nostra compagnia di bandiera cita l'incompetenza degli amministratori che si sono succeduti negli anni nelle diverse gestioni, l'aver intrapreso politiche sbagliate su alcuni scali arerei, nonché l'attuazione di certe operazioni di mercato dall'alta incidenza negativa. Sottolinea che si sta attraversando una crisi internazionale di vaste proporzioni alla quale risultano esposte, oltre ad Alitalia, numerose altre aziende, in relazione alle quali si rischia di pagare un elevato costo sociale, da valutare con la stessa attenzione. Dopo aver espresso preoccupazione per i lavoratori in esubero presso Alitalia, per quelli precari e, più in generale, per l'intero sistema dell'indotto che ruota intorno al sistema del trasporto aereo, esprime grande perplessità su alcune norme contenute dal provvedimento in esame, con le quali si intende derogare a principi fondamentali della concorrenza.

Teresio DELFINO (UdC) sottolinea come la vicenda di Alitalia sia emblematica delle logiche di parte, ovvero delle logiche campanilistiche, prive di alcun respiro nazionale, che si affermano nel nostro Paese. Aggiunge che le condizioni disastrose in cui versa la società Alitalia erano facilmente prevedibili alla luce della evoluzione dei dati di bilancio di tale società.

Dichiarandosi a nome del suo gruppo favorevole alla intesa stipulata, fa comunque notare come da essa possa derivare

una discriminazione di trattamento tra lavoratori che versino in identiche situazioni occupazionali. Preannuncia quindi un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore in relazione alle parti del decreto-legge afferenti alle materie di competenza della XI Commissione, e riservandosi, come gruppo UDC, l'assunzione di una posizione più netta sul provvedimento nel suo complesso nelle Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti della CONFAPI.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico della seduta, anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Eugenio Sergio FEROLDI, *rappresentante della CONFAPI*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente Stefano SAGLIA.

Eugenio Sergio FEROLDI, *rappresentante della CONFAPI*, fornisce ulteriori chiarimenti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della CIDA, CONFEDIR-MIT, COSMED e FEDERDIRIGENTI.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Giorgio CORRADINI, *Presidente della CIDA*, e Claudio PASINI, *rappresentante della CONFEDIR-MIT*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della CLAAI.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Rocco MAURELLI e Rita BALZONI, *rappresentanti della CLAAI*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMITATO DEI NOVE

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 17 alle 17.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e della Commissioni parlamentari* n. 76 del 15 ottobre 2008, a pagina 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla prima colonna, quarantatreesima riga, sopprimere le parole da: « Massimiliano FEDRIGA (LNP) » a « successivamente alla votazione dello stesso »;

alla seconda colonna, trentunesima riga, aggiungere le seguenti parole: « Indice quindi la votazione sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), con riferimento all'articolo aggiuntivo Bobba 1713/XI/2.01, testè approvato, fa presente di ritenere migliorativa la nuova formulazione, considerato che la proposta emendativa nel suo testo originario recante il riferimento alla Tabella A, avrebbe prodotto la sottrazione di risorse a settori delicati dell'amministrazione pubblica, come quelli adibiti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Maria Grazia GATTI (PD) fa notare che la presidenza ha consentito all'onorevole Fedriga di intervenire nel corso della votazione sulle proposte di relazione.

Stefano SAGLIA (PdL), *presidente*, annullano la votazione in corso, precisa di aver consentito l'intervento dell'onorevole Fedriga dopo l'indizione della votazione, essendosi reso conto in tale momento della sua richiesta di intervento. »

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	119
ALLEGATO (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	122
AVVERTENZA	121

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni.
(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2008.

Carlo CICCIONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Avverte, inoltre, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole della I

Commissione (Affari costituzionali); parere favorevole con condizioni della II Commissione (Giustizia) e il parere favorevole con condizione ed osservazione della Commissione per le Questioni regionali. La V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che al fine di recepire le condizioni apposte al parere della Commissione giustizia, ha presentato alcuni emendamenti (*vedi allegato*), concordati con il medesimo deputato Binetti. Non ritiene invece opportuno recepire la condizione apposta al parere della Commissione per le Questioni regionali, ritenendola inappropriata, essendo volta a precisare, all'articolo 1, che il ruolo svolto dalla istituenda Commissione nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali non debba incidere su organizzazione e competenze regionali nello specifico settore della sanità, in adesione ai principi del titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) concorda con il presidente e relatore in ordine alla non opportunità di recepire la condizione

posta dalla Commissione per le Questioni regionali. Dichiara, inoltre, il suo voto favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore, in accoglimento del parere della II Commissione.

Laura MOLTENI (LNP) non considera inappropriata né la condizione né l'osservazione che la Commissione per le Questioni regionali ha apposto nel suo parere. Invita pertanto il relatore a presentare due ulteriori emendamenti volti a recepirle entrambe. Ritiene infatti che dalla lettura attenta del parere, in particolare della premessa, si evincano i motivi della condizione, che mira ad introdurre nel testo una precisazione volta a garantire il rispetto da parte della Commissione d'inchiesta delle competenze regionali in campo sanitario, conformemente al titolo V della Costituzione.

Carmine Santo PATARINO (PdL) sottolinea che la Commissione d'inchiesta non nasce con lo scopo di operare controlli e indagini sulle strutture amministrative e organizzative regionali ma di indagare sui casi di malasanità e cattiva gestione finanziaria delle risorse, nel rispetto della legislazione regionale.

Carla CASTELLANI (PdL) invita l'onorevole Molteni e la Commissione tutta a riflettere sul fatto che ove il testo in esame avesse contenuto eventuali norme contrastanti con il titolo V della Costituzione ciò sarebbe stato evidenziato anche nel parere della I Commissione affari costituzionali, che invece ha espresso parere favorevole. Non ritiene pertanto che la condizione della Commissione per le questioni regionali sia da recepire, anche perché il testo in esame non intende affatto prevaricare le competenze delle regioni.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) non condivide il contenuto della condizione apposta nel parere della Commissione per le questioni regionali, che pertanto non ritiene vada recepita, anche perché potrebbe essere interpretata nel senso di una ec-

cessiva ed ingiustificata limitazione dei poteri della Commissione d'inchiesta.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), esprimendo perplessità per il dibattito in atto, ritiene che l'osservazione contenuta nel parere possa essere recepita, mentre per quanto riguarda la condizione crede che debba essere oggetto di maggiori approfondimenti.

Lucio BARANI (PdL) osserva che il fondamento della Commissione d'inchiesta è l'articolo 82 della Costituzione che attribuisce alle Commissioni d'inchiesta gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Non è invece in discussione l'articolo 117 della Costituzione che disciplina tutt'altra materia e cioè il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che la Commissione, nel redigere il testo per l'istituzione della Commissione d'inchiesta, debba tenere conto di tutte le norme della Costituzione e quindi anche dell'articolo 117. Fa rilevare inoltre che la Commissione per le questioni regionali ha posto una condizione e pertanto, come tale, va recepita. Propone infine di sospendere temporaneamente la seduta per consentire di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Carmelo PORCU (PdL) invita la Commissione a considerare che quella in discussione non è la prima Commissione d'inchiesta che il Parlamento istituisce e osserva che tali dibattiti non hanno mai avuto luogo in contesti analoghi. Fa presente inoltre che i timori che sembrano essere sottesi al parere della Commissione per le questioni regionali non hanno ragion d'essere, poiché è indiscutibile che la Commissione d'inchiesta non possa incidere sulle competenze regionali come definite dal titolo V della Costituzione.

Daniela SBROLLINI (PD) concorda con il deputato Barani e ritiene che l'onorevole Molteni abbia non correttamente interpretato il parere della Commissione per le

questioni regionali, che comunque non sembra formulato adeguatamente, prestandosi a dubbi interpretativi.

Carlo CICCIOLO, *presidente e relatore*, ritiene che la discussione sia originata da un malinteso, poiché la condizione apposta dalla Commissione per le questioni regionali appare effettivamente superflua, non essendo affatto in discussione che la Commissione d'inchiesta non possa prevaricare competenze regionali, trattandosi di contesti e piani assolutamente diversi. Una cosa sono i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria, un'altra le competenze legislative e regolamentari delle regioni.

Per quanto riguarda invece l'osservazione apposta nel medesimo parere, ritenendola accettabile, ne trasfonde il contenuto in un emendamento (*vedi allegato*). Rimane ovviamente ferma la possibilità di presentare emendamenti in Assemblea volti a recepire anche la condizione apposta in quel parere.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di votare a favore degli emendamenti presentati dal relatore e si riserva di valutare la questione relativa alla condizione posta dalla Commissione per le questioni regionali ai fini dell'esame in Assemblea.

Carlo CICCIOLO, *presidente e relatore*, essendo imminenti votazioni in Assemblea

per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale, ritiene necessario passare alle votazioni.

La Commissione approva gli emendamenti 3.4, 4.1 e 4.2 del relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Binetti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
Atto n. 23.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.
Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

Al comma 3, lettera b), n. 16, dopo le parole: infra regionale aggiungere le seguenti: e extra regionale.

3. 4. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompa-

gnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. 2. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sull'emergenza filiera bufalina.

Audizione di una rappresentanza dei sindaci dei comuni della provincia di Caserta 123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori 123

5-00460 Catanoso: Misure di razionalizzazione del prelievo ittico 124

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 126

5-00461 Rota: Mantenimento di fondi necessari al funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale 124

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 127

5-00459 Ruvolo: Misure da intraprendere per prevenire l'immissione sul mercato di prodotti scaduti 124

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 128

SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso. *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 125

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008) 306 def.).

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ... 125

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. *(Svolgimento e conclusione)* 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 ottobre 2008.

Sull'emergenza filiera bufalina.

Audizione di una rappresentanza dei sindaci dei comuni della provincia di Caserta.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.15 alle 10.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 12.20.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine di lavori, nel

senso di procedere dapprima all'esame delle interrogazioni a risposta immediata e delle proposte di legge in materia di agrumi caratteristici, proseguendo poi con le previste audizioni.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00460 Catanoso: Misure di razionalizzazione del prelievo ittico.

Basilio CATANOSO (Pdl) si riporta al testo dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Basilio CATANOSO (Pdl) manifesta apprezzamento per l'attenzione manifestata dal Governo. Ritiene però necessario che lo stesso Governo si faccia parte attiva al fine di giungere ad una modifica dei regolamenti comunitari in materia. Ritiene infatti che la normativa comunitaria sia inidonea a raggiungere lo scopo di una efficiente tutela del patrimonio ittico, mentre dovrebbe tenere in maggiore conto le esigenze e le caratteristiche dei diversi settori ittici nazionali.

5-00461 Rota: Mantenimento di fondi necessari al funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale.

Ivan ROTA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan ROTA (IdV) registra con soddisfazione i buoni intendimenti del Ministero ed auspica che tali intendimenti trovino una rapida concretizzazione. Rammenta che il suo gruppo anche nell'esame del disegno di legge finanziaria ha operato una significativa convergenza su emendamenti presentati da altri gruppi che andavano nella direzione di salvaguardare il Fondo di solidarietà nazionale. Si riserva infine di compiere una verifica della reale portata dell'impegno del Governo che non può e non deve limitarsi a sostenere il sistema finanziario o l'Alitalia, ma anche quelle piccole e medie imprese che rappresentano il motore dell'agricoltura italiana.

5-00459 Ruvolo: Misure da intraprendere per prevenire l'immissione sul mercato di prodotti scaduti.

Giuseppe RUVOLO (UdC), premesso che l'intento della interrogazione a risposta immediata rispondeva all'esigenza di meglio comprendere lo stato dell'arte in tema di contraffazione, dal momento che solo il Governo può detenere quel patrimonio di conoscenze sufficiente a rispondere a determinati interrogativi, ritiene opportuno che i cittadini siano correttamente informati – al di là dei consueti canali – sulle possibili ricadute negative che la vicenda della contraffazione della scadenza dei prodotti in esame potrebbe avere per il settore caseario.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe RUVOLO (UdC) ritiene che la risposta del Governo non sia stata esaustiva rispetto al tema complessivo, mentre è opportuno intensificare l'azione di contrasto alle contraffazioni nel settore alimentare, e in particolare, in quello caseario. Invita quindi il Governo a porre in essere una risposta più decisa per contrastare il fenomeno oggetto dell'interrogazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 12.35.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviata nella seduta del 1° ottobre 2008.

Basilio CATANOSO (Pdl) tiene a precisare che il proprio progetto di legge n. 1153, in materia di sostegno agli agrumeti caratteristici, non punta a scardinare il lavoro svolto in altre legislature ma è teso ad introdurre alcune correzioni rese nel frattempo necessarie.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di nominare un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 ottobre 2008.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008) 306 def.).

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale si è svolta dalle 12.40 alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Enzo RUSSO, *assessore all'agricoltura – coordinatore della Commissione « Politiche agricole » della Conferenza delle regioni e delle province autonome – Regione Puglia*, interviene sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Paolo RUSSO, *presidente* interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, ai quali replica *Roberto FALOTICO, *assessore all'agricoltura – Regione Basilicata*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO 1

5-00460 Catanoso: Misure di razionalizzazione del prelievo ittico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che il Regolamento del Consiglio n. 40/2008, che all'articolo 81 prevede il divieto della pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo dal 15 ottobre al 15 novembre, è stato pubblicato in GUCE il 23 gennaio 2008.

Tale provvedimento è stato emanato a seguito di un lungo *iter* procedurale, iniziato nel novembre 2007, con l'approvazione di una raccomandazione ICCAT, relativa alla proibizione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo, nel predetto periodo.

Sulla base di quanto sopra esposto, emerge che la citata sospensione non presenta carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e, pertanto, le imprese ottiche dedite alla pesca di tale specie, da tempo

informate, avrebbero dovuto tener conto delle previste limitazioni nel programmare l'annuale campagna di pesca.

Inoltre, corre l'obbligo di segnalare che il Regolamento citato prevede esclusivamente il divieto di pescare tale specie e non dispone alcun fermo per le unità da pesca, che possono continuare a svolgere la propria attività con tutti i sistemi di pesca indicati in licenza.

Infine si rileva che questa amministrazione, a conoscenza del grave stato di crisi che coinvolge il settore, seguirà con particolare attenzione la questione, riservandosi la possibilità di valutare l'adozione di eventuali provvedimenti al termine del periodo di fermo, qualora dovessero venire accertati effettivi danni alle imprese, attraverso strumenti compatibili con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato oppure attivati in base al Regolamento Ce n. 1198/2006 relativo al Fondo Europeo Pesca.

ALLEGATO 2

5-00461 Rota: Mantenimento di fondi necessari al funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta indicata in oggetto, concernente il mantenimento di adeguate previsioni di bilancio, per gli incentivi assicurativi, ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/04, modificato dal decreto legislativo n. 82/08, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che per il corrente anno lo stanziamento per gli incentivi assicurativi è stato di 220 milioni di euro, in parte utilizzati per coprire i maggiori fabbisogni di spesa accertati a consuntivo per il 2007 e anni precedenti, e la restante parte è impegnata per il pagamento, entro l'esercizio in corso, degli anticipi contributivi sulla spesa assicurativa 2008.

L'incentivo assicurativo è senz'altro lo strumento operativo più adeguato per la difesa e la stabilità dei redditi degli agricoltori contro i rischi climatici, le infezioni epizootiche negli allevamenti zootecnici o

contro le fitopatie resistenti ai mezzi di lotta, agronomici e fitoiatrici, come del resto auspicato alla stessa Commissione europea che ha posto l'obiettivo di raggiungere entro il 2010 un livello di copertura assicurativa delle produzioni aziendali del 50 per cento.

Stante, tuttavia, la difficoltà economica del Paese e l'inderogabile esigenza di contenere la spesa pubblica nazionale entro limiti prefissati, per mantenere livelli adeguati di intervento per gli incentivi assicurativi, si renderà senz'altro necessario attivare al più presto anche nuovi canali di finanziamento per l'utilizzo di risorse comunitarie che si renderanno disponibili con la revisione della politica agricola europea, su cui si sta discutendo attivamente in questi giorni.

In questo senso saranno avviate le opportune iniziative necessarie ad individuare adeguate risorse anche per il 2009 e per gli anni successivi.

ALLEGATO 3

5-00459 Ruvolo: Misure da intraprendere per prevenire l'immissione sul mercato di prodotti scaduti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta indicata in oggetto, relativa alla vendita di prodotti caseari con date di scadenza contraffatte, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che la problematica di cui all'atto parlamentare in esame, attiene a fatti che gli organi di stampa riportano essere avvenuti in Perugia negli anni dal 2000 al 2005 e per i quali stanno svolgendo accertamenti sia il NAS di Perugia che la competente Autorità sanitaria locale.

Al riguardo, si rileva che l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) è l'organo tecnico di questo Ministero preposto alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione.

L'attività svolta riguarda il controllo delle caratteristiche merceologico-qualitative dei prodotti alimentari.

In generale, il citato Ispettorato svolge infatti attività di controllo a tutela dei consumatori e dei produttori da fenomeni di concorrenza sleale, dalle contraffazioni di prodotti a maggiore valore aggiunto e a denominazioni tutelate e per contrastare e prevenire oltre che le frodi agroalimentari, anche eventuali turbative di mercato.

Nel settore lattiero caseario, la programmazione degli interventi ha stabilito alcuni obiettivi prioritari di controllo volti a:

garantire una corretta presentazione ed etichettatura dei prodotti lattiero caseari (ivi compresa la verifica della presenza della data di scadenza);

verificare la qualità delle materie prime utilizzate nel processo produttivo e la rispondenza merceologica dei prodotti finiti alle normative vigenti;

assicurare in ogni punto della filiera il rispetto della tracciabilità.

Una particolare attenzione viene riservata alle produzioni di qualità regolamentata (DOP, IGP, STG), per le quali le verifiche ispettive ed analitiche sono finalizzate ad accertare il rispetto del disciplinare di produzione e, in particolare, le materie prime impiegate, l'uso di additivi non consentiti e le tecnologie di produzione utilizzate.

Nella seguente tabella, si riportano in sintesi i dati inerenti ai controlli effettuati e al numero delle irregolarità rilevate nei primi otto mesi dell'anno 2008 nel settore lattiero caseario.

Attività di controllo effettuata dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2008 nel settore lattiero caseario		Totali
Operatori controllati (n.)		3.225
di cui irregolari (n.)		231
Totale prodotti controllati (n.)		5.972
di cui prodotti a denominazione protetta (n.)		1.622
Totale prodotti irregolari (n.)		262
di cui a denominazione protetta (n.)		66

Attività di controllo effettuata dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2008 nel settore lattiero caseario	
	Totali
Totale campioni analizzati (n.)	924
di cui a denominazione protetta (n.)	479
Totale campioni irregolari (n.)	52
di cui a denominazione protetta (n.)	16
Sequestri	51
Notizie di reato	51
Contestazioni amministrative	269

I controlli effettuati nel settore rappresentano circa il 12 per cento di quelli complessivamente svolti dal competente Ispettorato nel periodo di riferimento.

Particolare attenzione nel controllo ispettivo è stata dedicata alle verifiche sull'etichettatura e corretta presentazione, pubblicità dei prodotti offerti al consumatore finale.

Infatti, fra le irregolarità riscontrate nel corso dei sopralluoghi ispettivi effettuati per le diverse tipologie di formaggi, rientrano principalmente quelle concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti, l'indebito uso di denominazioni d'origine, la non conformità dei formaggi al disciplinare di produzione.

Le principali irregolarità analitiche riscontrate sui campioni di prodotti lattiero caseari riguardano invece le difformità dei parametri chimico fisici rispetto alla normativa vigente (es. umidità, per cento di grassi, ecc.), la presenza di grassi estranei, l'uso di additivi non consentiti e/o non dichiarati in etichetta e l'impiego di latte vaccino in prodotti caseari ottenuti da latte di specie diverse (bufala e pecora) anche a denominazione d'origine.

Infine, si fa presente che il cennato Ispettorato, in considerazione del ruolo strategico che ha il settore lattiero caseario nel comparto agroalimentare nazionale, assicurerà un alto livello di attenzione al fine di evitare la perpetrazione di eventuali condotte illecite a tutela dei consumatori e dei produttori.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) 130

ATTI COMUNITARI:

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale. COM(2008)306 def. (Parere alla XIII Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento*) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.05.

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

C. 1742 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e X).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge in oggetto, che reca disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi. Il provvedimento, già approvato dal Senato lo scorso 2 ottobre, si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 introduce una serie di modifiche ed integrazioni al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta « legge Marzano »).

Il comma 1, modificato dal Senato, novella l'articolo 1 del decreto-legge 347/2003, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Il comma 1-*bis*, introdotto con emendamento del Governo approvato dalle Commissioni IX e X, prevede che le finalità dell'amministrazione straordinaria si possano realizzare, oltre che con la cessione di complessi aziendali, anche mediante dismissione di beni e contratti.

Il comma 2, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 1, modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 347/2003, relativo alle procedure per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria.

Il comma 3, modificato dal Senato, integra il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 347/2003, prevedendo che, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico.

I commi 4 e 5 novellano il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 347/2003, al fine di estendere l'applicazione della disciplina da esso prevista (riferita ad entrambe le ipotesi di ristrutturazione finanziaria ovvero cessione dei complessi aziendali, in coerenza con quanto previsto al co. 1 del provvedimento) anche alle imprese del gruppo, intese anche come imprese che intrattengono rapporti contrattuali in via sostanzialmente esclusiva con l'impresa interessata dalla procedura, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

I commi 6, 7 e 8 recano modifiche di coordinamento formale della rubrica e del testo dell'articolo 4, comma 2 e 4, del decreto-legge 347/2003, al fine di assicurare coerenza con quanto previsto al comma 1 (che, come detto, estende l'ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendale).

Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, esclude l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 347/2003, concernente la presentazione del programma del commissario, alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata.

Il comma 9 modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 347/2003, al fine di prevedere che il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario (entro sessanta

giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione).

Il comma 10 aggiunge quattro commi dopo il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 347/2003. Il comma 4-*quater*, modificato dal Senato, dispone, in deroga all'articolo 62 del decreto legislativo 270/1999 (sull'alienazione dei beni delle imprese insolventi), e per le sole operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009, che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese del gruppo, il commissario straordinario possa individuare l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 4-*quinqües*, modificato dal Senato, sempre con riguardo a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dispone che le operazioni di concentrazione contemplate nel programma autorizzato rispondono a preminenti interessi generali e, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, non sono soggette all'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; tali operazioni devono comunque essere notificate preventivamente dalle parti all'Autorità medesima, unitamente alla proposta di misure idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori. L'Autorità può tuttavia, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrivere modificazioni ed integrazioni alle suddette misure e definire il termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Il comma 4-*sexies*,

modificato dal Senato, prevede che le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria conservano, per sei mesi dalla data di ammissione alle procedure, le eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura concorsuale e, in caso di cessione di aziende e rami di aziende, sono trasferiti all'acquirente le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli. Il comma 4-*septies* prevede che per l'attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-*ter* e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può inoltre disporre un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma, per un massimo di dodici mesi.

Il comma 11 modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 347/2003, al fine di prevedere che l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico su richiesta del commissario straordinario, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ad effettuare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa, possa essere finalizzata, oltre che alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo, come già previsto, anche alla salvaguardia del valore economico e produttivo, totale o parziale, dell'impresa o del gruppo.

Il comma 12 autorizza l'effettuazione delle medesime operazioni (di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa) anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, per motivi di urgenza, ferma restando la devoluzione alla cognizione del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza degli atti del commissario straordinario.

Il comma 13, aggiungendo i commi 2-*ter* e 2-*quater* all'articolo 5 del decreto-legge 347/2003, reca disposizioni inerenti all'integrazione salariale straordinaria e

alla mobilità per i dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. In particolare, il comma 2-*ter* riduce della metà i termini previsti dalle norme generali vigenti per quanto riguarda: le procedure di esame congiunto successivo alla comunicazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale; l'obbligo di comunicazione preventiva da parte del cedente e del cessionario alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda. Il comma 2-*quater* prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle imprese in questione, per agevolarne la ricollocazione, sono concessi, al datore di lavoro che li assuma, i benefici previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità.

I commi 13-*bis* e 13-*ter*, inseriti dalle Commissioni IX e X su proposta del Governo, recano disposizioni di coordinamento connesse alla modifica introdotta con il comma 1-*bis*, relativa alla cessione di beni e contratti.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica degli articoli 50 e 51 del Decreto legislativo 270/1999, relativi alla disciplina dei contratti in corso e ai diritti dell'altro contraente. La disposizione, in particolare, è volta a precisare che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto, da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dei contratti riconosciuta al commissario medesimo, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti ad esso riconosciuti in caso di subentro del commissario.

L'articolo 2, commi da 1 a 5, reca modifiche alla disciplina sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. In

particolare si prevede che il trattamento di integrazione salariale straordinaria possa essere concesso fino a 48 mesi e il trattamento di mobilità fino a 36 mesi. Inoltre si dispone espressamente che la disciplina in tema di decadenza dai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di mobilità e di disoccupazione si applica anche al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, precisando che i lavoratori in oggetto, ai fini dell'erogazione dei menzionati trattamenti, sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio.

Il comma 5-*bis*, introdotto al Senato, e modificato dalle Commissioni IX e X, aumenta a 3 euro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, destinando le entrate derivanti dall'incremento al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo. Si prevede inoltre che l'ENAC provveda a comunicare semestralmente al Fondo il numero dei passeggeri registrati negli scali nazionali nel semestre precedente.

Il comma 5-*ter*, introdotto al Senato, dispone che il divieto, previsto dalla normativa vigente, di procedere ad assunzioni con contratti a tempo determinato presso imprese che abbiano in atto trattamenti di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, non si applica anche nelle ipotesi di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi.

Il comma 5-*quater*, introdotto al Senato, infine, riconosce, nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), ai lavoratori – che usufruiscono di tale trattamento – dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi assunti a tempo indeterminato e licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità, il diritto a rientrare nel

programma di CIGS e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.

L'articolo 3, al comma 1, introduce norme volte a escludere la responsabilità degli amministratori di Alitalia per atti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 agosto 2008). In primo luogo, si prevede che la responsabilità di amministratori, componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili per gli atti posti in essere – nel periodo indicato – sono a carico delle società Alitalia S.p.A. e Alitalia Servizi S.p.A. Tale esimente è limitata ad atti e comportamenti adottati per garantire la continuità aziendale, in considerazione del preminente interesse di garantire il servizio pubblico di trasporto aereo. Il comma 1 esime inoltre dalla responsabilità amministrativo-contabile, negli stessi limiti, i soggetti sopra indicati, nonché i pubblici dipendenti e i soggetti titolari di incarichi pubblici. L'ultimo periodo del comma 1 esclude che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo delle società in questione, possa costituire motivo per ritenere insussistente il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento di tali funzioni in altre società.

Il comma 2 introduce una tutela per azionisti e obbligazionisti di Alitalia che non abbiano esercitato opzione per la conversione dei titoli in azioni di nuove società, mediante ricorso al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto, previsto dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). Per le modalità di attuazione della norma si fa rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio.

Il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, adotta una serie di misure per garantire una sollecita operatività del suddetto fondo, in particolare per incrementarne la provvista mediante l'individuazione di ulteriori apporti di risorse finanziarie.

Il comma 2-ter, introdotto al Senato, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile, disponendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi da quello al pagamento del premio si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il comma 2-quater, introdotto al Senato, stabilisce che nella procedura di amministrazione straordinaria la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. Sui possessori dei titoli sopra richiamati incombe l'onere di presentare i documenti giustificativi entro il termine indicato dal giudice delegato.

Il comma 3 reca l'abrogazione dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 80/2008. Tale ultima disposizione ha dettato una disciplina specifica per la cessione di Alitalia, prevedendo deroghe alla normativa vigente sulle partecipazioni azionarie possedute dallo Stato e sui relativi obblighi informativi. Il comma 4 – di cui si dispone l'abrogazione – esenta le determinazioni relative alla cessione del controllo, alle operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento della operazione e alle indennità da rilasciarsi in relazione alla situazione della società, dall'osservanza dell'articolo 80, comma 7, della legge n. 289/2002, concernente la determinazione del prezzo dei titoli destinati alla vendita.

L'articolo 4, infine, dispone come di consueto in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

La disciplina oggetto del provvedimento va valutata, nel suo complesso, con riferimento alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e, in particolare, con riferimento agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), ove sono stabilite precise

condizioni per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.

Per quanto concerne, specificamente, l'articolo 1, comma 10 (capoverso 4-quinquies) del provvedimento all'esame, si osserva che la deroga introdotta alla normativa nazionale in materia di concentrazioni (legge n. 287 del 1990) lascia impregiudicata l'applicabilità della disciplina comunitaria in materia, recata dal Regolamento (CE) n. 139 del 2004 («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») Infatti, come specificato all'articolo 1 della stessa legge n. 287 del 1990, la normativa nazionale si applica in via sussidiaria, relativamente cioè alle sole distorsioni della concorrenza che non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria.

Ricorda, inoltre, che il 1° settembre 2008 il Governo italiano ha notificato alla Commissione europea il decreto-legge n. 134/2008 recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

Secondo fonti informali, a seguito di contatti con rappresentanti del Governo italiano in merito all'analisi preliminare del decreto legge 134/2008 e dell'invito a manifestare interesse pubblicato dal Commissario straordinario di Alitalia il 22 settembre 2008, il 2 ottobre 2008 la Commissione avrebbe espresso, in una lettera inviata alla autorità italiane, alcune indicazioni in merito ai parametri cui essa intenderebbe attenersi nella valutazione del piano industriale relativo alla vendita di Alitalia, non appena esso sarà comunicato alla Commissione.

In particolare, la Commissione avrebbe preannunciato l'intenzione di procedere a verificare: l'assenza di possibili aiuti di Stato alla società acquirente degli *assets* di Alitalia (in particolare, la Compagnia aerea italiana – CAI); l'assenza di una continuità aziendale tra Alitalia e la nuova società acquirente; il rispetto delle disposizioni comunitarie relative al funzionamento del mercato unico dell'aviazione; la valutazione, ove necessario (ad esempio, in

caso di fusione con AirOne), della conformità dell'operazione con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea l'estrema esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del decreto-legge; invita quindi il relatore a fornire chiarimenti in ordine alla valutazione, da parte della Commissione europea, dei contenuti del provvedimento, tenuto conto del fatto che il ministro Tremonti ha dichiarato che le misure adottate non si configurano in alcun modo come aiuti di Stato. Chiede inoltre precisazioni in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 3, in materia di responsabilità, anche sotto il profilo penale, dei manager di Alitalia.

Lucio STANCA (Pdl) manifesta il proprio disagio per le condizioni nelle quali la Commissione è chiamata a lavorare, dovendo affrontare nell'ambito di una sola seduta questioni di particolare rilievo, quali sono quelle sollevate dal decreto-legge.

Sandro GOZI (PD) esprime forte dissenso per il metodo di lavoro imposto dal Governo alla Commissione, costretta ad avviare e concludere, in una breve seduta, un provvedimento così rilevante. Il decreto-legge, infatti, che modifica la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è di fatto rivolto ad affrontare la vicenda Alitalia, al centro del dibattito politico degli ultimi mesi; ridurre a poche ore i tempi di esame significa calpestare le prerogative della Commissione e del Parlamento nel suo complesso. Non si tratta, a suo avviso, di un modo utile di procedere nemmeno per il Governo, che avrebbe bisogno di un sostegno parlamentare forte nell'affrontare una partita così importante in ambito comunitario. È infatti in gioco la questione del possibile contrasto del decreto-legge con la disciplina europea degli aiuti di Stato, sulla quale è in corso una valutazione da parte della Commissione, che

dovrà a tal fine anche verificare l'assenza di una continuità aziendale tra Alitalia e la nuova società acquirente. Su questi aspetti il Governo avrebbe dovuto fornire indicazioni al Parlamento. Per tali motivi, preannuncia sin d'ora il voto contrario del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) esprime, in qualità di vicepresidente della Commissione, la propria preoccupazione per le condizioni nelle quali la Commissione è costretta a lavorare. Ridurre il Parlamento a mero passacarte diffonde l'idea che si tratti di un luogo dove si chiacchiera solamente, mentre altrove – al Governo – si lavora seriamente per risolvere i problemi del Paese. Si tratta di una visione inaccettabile, che respinge con fermezza.

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide le preoccupazioni e il disagio manifestati dai colleghi in ordine alla limitatezza dei tempi concessi alla Commissione per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno. Si riserva sul punto di valutare, anche congiuntamente alle Presidenze di altre Commissioni, eventuali iniziative al fine di pervenire ad una organizzazione dei lavori meno penalizzante.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, in risposta alle osservazioni dei colleghi precisa, in via preliminare, che occorre distinguere, ai fini dell'esame della Commissione, gli aspetti relativi al decreto-legge in oggetto da quelli che concernono i precedenti decreti su Alitalia relativi al prestito-ponte. Precisa quindi, rispondendo alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Pini, che sul decreto-legge n. 134 del 2008 non è in corso né una procedura di infrazione né una procedura di esame formale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato. Il Governo ha correttamente notificato il provvedimento alla Commissione europea, che ha chiesto un via informale alcuni chiarimenti, indicando i criteri cui intende attenersi nel valutare i contenuti delle disposizioni. Con riferimento poi all'articolo

3, precisa che le norme sono volte ad escludere la responsabilità degli amministratori di Alitalia unicamente per gli atti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia il 28 agosto 2008.

Antonio RAZZI (IdV) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Gozi e preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.35.

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale.

COM(2008)306 def.

(Parere alla XIII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2008.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (testo unificato dei Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni) (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>) .	137
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (testo unificato dei Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni).

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, riferisce sul contenuto del testo unificato in esame, finalizzato all'istituzione di una Commissione di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. In ordine ai profili di competenza della Commissione,

segnala che la Commissione d'inchiesta ha il compito di indagare sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilità. Evidenzia che, in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. *b*, la Commissione d'inchiesta ha il compito di indagare sui fenomeni di cattiva gestione o di gestione inefficiente delle risorse e dei fondi sanitari, negli ospedali, nei distretti sanitari, nei consultori familiari e comunque in qualsiasi struttura sanitaria pubblica e privata che determinino indebiti esborsi di denaro pubblico nel comparto sanitario. Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *c*), *e*) e *g*), ai sensi delle quali la Commissione d'inchiesta verifica lo stato di attuazione e di funzionamento, sull'intero territorio nazionale, del si-

stema di emergenza-urgenza « 118 » e di tutto il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione e lo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché sullo stato di attuazione della normativa vigente sull'attività libero-professionale intramuraria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e alla legge 3 agosto 2007, n. 120. Sottolinea quanto statuisce l'articolo 3, comma 3, lett. a), che assegna alla Commissione d'inchiesta il compito di acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, i documenti e le informazioni per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali e operative che, nel periodo 2001-2008, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64. Illustra quindi le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, lett. b) che riconosce alla Commissione d'inchiesta il compito di verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari, la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile con specifico riferimento al settore sanitario; l'appropriatezza delle prestazioni erogate; l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie; l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipula degli accordi contrattuali; l'adeguatezza delle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione; la sostenibilità finanziaria delle politiche relative al personale e la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali; la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Aggiunge che ulteriori compiti della Commissione di inchiesta attingono alla verifica dello stato di attuazione degli adempimenti in materia di

riduzione delle liste di attesa, conformemente all'intesa 28 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; delle eventuali responsabilità degli amministratori operanti nella gestione del Servizio sanitario nazionale nelle regioni interessate ai piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La Commissione di inchiesta, rileva, è altresì chiamata a verificare la congruità delle misure di rientro dalla situazione debitoria contenute negli accordi stipulati con lo Stato dalle regioni in disavanzo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ritiene, in conclusione, che il ruolo svolto dalla istituzione Commissione d'inchiesta nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali non debba incidere su organizzazione e competenze regionali nello specifico settore della sanità, in adesione ai principi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno che i Presidenti delle Camere, nell'esercizio delle proprie competenze, valutino con attenzione lo svolgimento delle attività istituzionali della istituzione Commissione di inchiesta, al fine di verificare che non si producano sovrapposizioni, nella materia sanitaria, tra i lavori della predetta Commissione e quelli di altri organismi parlamentari. Ravvisa altresì l'esigenza che tra i compiti della Commissione di inchiesta possa rientrare anche il controllo dell'efficienza nell'utilizzo delle strutture sanitarie al di fuori della regione di provenienza.

Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, pur condividendo le osservazioni formulate dal deputato Pepe, precisa che l'articolo 3, comma 3, numero 16), del testo in esame, contempla un riferimento ai compiti di verifica dell'utilizzo delle strutture sanitarie al di fuori della regione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ravvisa l'opportunità di meglio precisare,

all'articolo 3, comma 3, numero 16), del testo in esame, che l'esistenza di procedure e sedi di monitoraggio e di controllo della qualità, efficacia e appropriatezza del servizio erogato debba essere verificata anche a livello extraregionale.

Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse, formula

una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni, in corso di esame presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera, con cui si propone l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali;

considerati gli obiettivi perseguiti dall'istituzione della Commissione di inchiesta, consistenti, in particolare, nel consentire un'approfondita indagine parlamentare sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilità;

evidenziata la specifica finalità della istituenda Commissione di inchiesta di acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, le necessarie informazioni su ogni fenomeno di cattiva gestione o di una gestione inefficiente delle risorse e dei fondi sanitari, negli ospedali, nei distretti sanitari e comunque in qualsiasi struttura sanitaria pubblica e privata che

procurano indebiti esborsi di denaro pubblico nel comparto sanitario;

rilevati gli ulteriori compiti assegnati alla Commissione di inchiesta, consistenti nel verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari: la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria; la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e di servizi; l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipula degli accordi contrattuali; la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza delle politiche relative al personale e la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali; la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, conformemente all'intesa 28 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

evidenziati i riferimenti ai disavanzi sanitari regionali, e considerato che tale ambito appare prevalentemente riconducibile ai profili di competenza delineati dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie concernenti il « sistema tributario e contabile dello Stato » e la « perequazione delle risorse finanziarie »;

considerato che il sistema di finanziamento del servizio sanitario regionale utile per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie investe l'ambito di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riconosce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;

rilevato che l'ampio oggetto dell'indagine della istituenda Commissione d'inchiesta afferisce ad una pluralità di profili che rientrano nell'ambito della «tutela della salute», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

atteso che non risultano espressamente definite, nel testo in esame, le procedure atte a garantire che i poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione con il sistema delle autonomie territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 del testo in esame, che il ruolo svolto dalla istituenda Commissione d'inchiesta nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali non debba incidere su organizzazione e competenze regionali nello specifico settore della sanità, in adesione ai principi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 3, numero 16), del testo in esame, che l'esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualità, efficacia e appropriatezza del servizio erogato debba essere verificata anche a livello extraregionale, oltre che infraregionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	142
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	142
Sulla pubblicità dei lavori	143
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	143
Sulla pubblicità dei lavori	143
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	143

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento

interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, giovedì 16 ottobre, alle ore 18,30.

La seduta termina alle 12.40.

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 18.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, giovedì 16 ottobre, alle ore 22.

La seduta termina alle 18.40.

Giovedì 16 ottobre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 22.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il senatore Francesco PARDI (IdV) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita il senatore Morri ed il deputato Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, venerdì 17 ottobre, alle ore 12.30.

La seduta termina alle 22.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del presidente	3
AVVERTENZA	3

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	7
--	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico. Atto n. 26 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 27 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 28 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	16
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere favorevole</i>)	22
DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. Nuovo testo C. 1742 Governo (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. Nuovo testo C. 1707 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	19
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	26
ERRATA CORRIGE	21

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere approvata</i>)	37
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	39
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	30
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	40
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di relazione contraria</i>)	43
ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata</i>)	45
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di reati ministeriali. C. 891 Consolo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
AVVERTENZA	34

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione del Coordinatore Esecutivo della Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio, Evelyn Herfkens (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -A (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	47
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441- <i>ter</i> Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione del Governo</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441- <i>ter</i> Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Ministro del lavoro, dalla salute e delle politiche sociali</i>)	62

ATTI DEL GOVERNO:

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. Atto n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	80

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) C. 1714 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Ordine del giorno</i>)	89
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	90
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	92
ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	94
ALLEGATO 7 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	96

SEDE REFERENTE:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	72
DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 Governo.	
DL 157/08: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio. C. 1774 Governo. (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	73

RISOLUZIONI:

7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa (<i>Discussione e rinvio</i>)	78
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. Atto n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	98
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea, C. 808 Angela Napoli, C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota	104
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.	
Audizione di rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ERRATA CORRIGE	106
----------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	107
Sull'ordine dei lavori	107
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza). C. 1713 Governo (Parere alla V Commissione). (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Relazioni approvate dalla Commissione</i>)	111

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. Nuovo testo C. 1742 Governo (Parere alle Commissioni riunite IX e X)	112
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti della CONFAPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	117
Audizione di rappresentanti della CIDA, CONFEDIR-MIT, COSMED e FEDERDIRIGENTI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
Audizione di rappresentanti della CLAAI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /A	118
ERRATA CORRIGE	118

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	119
ALLEGATO (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	122
AVVERTENZA	121

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Sull'emergenza filiera bufalina.	
Audizione di una rappresentanza dei sindaci dei comuni della provincia di Caserta	123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	123
5-00460 Catanoso: Misure di razionalizzazione del prelievo ittico	124
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-00461 Rota: Mantenimento di fondi necessari al funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale	124
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-00459 Ruvolo: Misure da intraprendere per prevenire l'immissione sul mercato di prodotti scaduti	124
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	128

SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	125
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008) 306 def.).	
Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ...	125

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
(*Svolgimento e conclusione*) 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) 130

ATTI COMUNITARI:

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale. COM(2008)306 def. (Parere alla XIII Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento*) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (testo unificato dei Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni) (Parere alla XII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) . 137

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 140

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 142

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 142

Sulla pubblicità dei lavori 143

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 143

Sulla pubblicità dei lavori 143

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 143

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,10



16SMC0000770